RESOCONTO STENOGRAFICO

19.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TARCISIO GITTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI** E DEL PRESIDENTE **GIORGIO NAPOLITANO**

INDICE

PAG.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 13-17 luglio 1992:
PRESIDENTE 942, 943
BERSELLI FILIPPO (gruppo MSI-destra nazionale) 943

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Seguito dell'esame):
PRESIDENTE 892, 932, 938, 940
AYALA GIUSEPPE (gruppo repubblicano) . 913
BIONDI ALFREDO (gruppo liberale), *Relatore* 906, 907, 908, 927
CICCIOMESSERE ROBERTO (gruppo federalista europeo) 892
COLAIANNI NICOLA (gruppo PDS) 934
CORRENTI GIOVANNI (gruppo PDS) 915
DEL PENNINO ANTONIO (gruppo repubblicano) 936
GALASSO ALFREDO (gruppo movimento per la democrazia: la Rete) . . . 930, 931, 932
LOMBARDO ANTONINO (gruppo DC) 929
LONGO FRANCO (gruppo PDS) 932
MANTOVANI RAMON (gruppo rifondazione comunista) 922
MASSARI RENATO (gruppo PSI) 937
MASTRANTUONO RAFFAELE (gruppo PSI) . 898
PAISSAN MAURO (gruppo dei verdi) 926
PALERMO CARLO (gruppo movimento per la democrazia: la Rete) 919
PAPPALARDO ANTONIO (gruppo PSDI) . . . 920
PINZA ROBERTO (gruppo DC) 895, 897
RAPAGNÀ PIO (gruppo federalista europeo) 935
ROSSI LUIGI (gruppo lega nord) 903, 906, 920
TARADASH MARCO (gruppo federalista europeo) 924
TATARELLA GIUSEPPE (gruppo MSI-destra nazionale) 917, 918
TOGNOLI CARLO (gruppo PSI) 937
VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale), *Relatore* 910

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

PAG.

Missioni 892

Per fatto personale:
PRESIDENTE 943
LA RUSSA ANGELO (gruppo DC) 943

Programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo 13 luglio-30 settembre 1992:
PRESIDENTE 941, 942
VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale) 942

PAG.

Sulla qualità dell'informazione resa dal servizio pubblico radiotelevisivo:
PRESIDENTE 944
PANNELLA MARCO (gruppo federalista europeo) 944

Sul processo verbale:
PRESIDENTE 892
TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale) 891, 892

Ordine del giorno della seduta di domani 944

La seduta comincia alle 9.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Presidente, sono state annunziate richieste di autorizzazioni a procedere in giudizio, due delle quali nei miei confronti: una per danneggiamento, l'altra per diffamazione.

Credo che l'usuale modo di procedere — annunciare cioè la pura e semplice richiesta di autorizzazione a procedere — non sia corretto. È un trattamento di sfavore del deputato nei confronti del cittadino comune; ma questo è il rovescio della medaglia dell'istituto di cui all'articolo 68 della Costituzione. È tuttavia scorretto che venga indicato esclusivamente il titolo dell'imputazione così come rilevata dall'autorità giudiziaria, senza fare alcun riferimento al fatto che è all'origine dell'imputazione medesima. Il danneggiamento che avrei commesso consiste semplicemente nell'apposizione di una targa con la scritta «via vittime del comunismo» sopra a quella in cui è scritto «via Palmiro Togliatti», in quel di San Matteo della Decima, in provincia di Bologna. Non ho manomesso alcunché! È noto che tutte le settimane sopra la targa che si trova sotto il busto di Palmiro Togliatti ne pongo un'altra, che contiene la seguente frase; «Il massacratore comunista Ercole Ercoli, alias Palmiro Togliatti, pertanto detto il Migliore». Ma non ho mai danneggiato alcunché!

Per quanto concerne, poi, la pretesa diffamazione di cui sarei colpevole, si tratta di una querela presentata contro di me da un certo Lavagetto di Parma, noto esponente comunista e altrettanto noto membro di una famiglia di petrolieri contrabbandieri, perché ho presentato interrogazioni che lo riguardavano: in chiarissima violazione, quindi, dell'articolo 68, comma primo, della Costituzione. Tuttavia, nell'elenco delle richieste di autorizzazione a procedere io figuro come danneggiatore — e non sono il tipo: questo genere di atti è fuori della mia scelta di vita — e diffamatore.

Signor Presidente, credo che sia bene che resti agli atti questa precisazione. È anche bene che la Presidenza della Camera si attivi per far sì che non sia possibile ai giornali riportare il semplice elenco delle richieste di autorizzazione a procedere. In questo caso, infatti, io vi figuro in modo sbagliato. Se avessi sottratto la targa di Togliatti, in ipotesi, avrebbero anche potuto imputarmi di furto!

Non credo che ciò sia bene neanche per il decoro della Camera stessa. Non è possibile limitarsi ad una fredda indicazione dell'articolo del codice e del titolo dell'imputazione. Sono un cittadino che non ha mai

danneggiato — glielo garantisco, Presidente! — né diffamato nessuno. Semmai ho soltanto cercato di ripristinare, utilizzando anche le targhe delle strade, la verità storica!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, credo che con il suo intervento lei abbia già raggiunto lo scopo che intendeva perseguire. Le sue precisazioni resteranno agli atti della seduta odierna.

CARLO TASSI. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Binetti, Matarrese e Matulli sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono nove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere contro i deputati Tognoli; Tognoli e Pillitteri; Pillitteri; Del Pennino; Cervetti; Massari, di cui al documento IV, n. 6.

È iscritto a parlare nella discussione, iniziata nella seduta di ieri, l'onorevole Cicciomessere. Ne ha facoltà.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Signor Presidente, interverrò brevemente, sia perché ho poca voce, sia perché non condivido le modalità di svolgimento del dibattito odierno. Non so se il Presidente della Camera avrebbe dovuto richiamare gli intervenuti; tuttavia è certo che la nostra Assemblea si è trasformata spesso in un tribunale (per di più un tribunale speciale!), senza i diritti e le garanzie della difesa, mentre avrebbe dovuto decidere su aspetti molto specifici e limitati.

Infatti, signor Presidente, tutti i colleghi hanno ricordato che non è nostro compito in questo dibattito e nel momento presente — non in altre discussioni e in altre sedi — emettere sentenze di colpevolezza o di innocenza, entrare quindi nel merito del procedimento avviato dai giudici di Milano. Noi dobbiamo solo — come tutti hanno ripetuto in premessa — verificare se esista una volontà persecutoria da parte dei magistrati, che può concretizzarsi attraverso la manifesta infondatezza delle accuse rivolte.

Ma, fatte queste premesse, signor Presidente, gran parte dei colleghi ha contraddetto clamorosamente l'assunto, lanciandosi in discussioni — legittime, ripeto, in altre sedi — sulle vicende di Milano, sulla colpevolezza di questo o di quel personaggio, e via dicendo.

Credo quindi che i colleghi non solo abbiano sviato l'oggetto stesso della nostra discussione, ma — e questo è il punto più importante — non abbiano reso un servizio utile al tentativo che stiamo compiendo in questa nuova legislatura di sanare un abuso dell'articolo 68 della Costituzione, che ha trasformato un istituto legittimo — quello dell'immunità parlamentare, che è posto a tutela della libertà e dell'autonomia delle funzioni parlamentari nei confronti di possibili atti intimidatori — in uno strumento che invece fino ad oggi ha garantito soltanto la più scandalosa impunità dei deputati. Non si tratta solo di un tentativo (anche se il presidente Vairo non vuole che se ne parli). Infatti da quando la Camera è stata insediata, la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha sempre concesso l'autorizzazione per tutti i casi che le sono stati sottoposti.

Si pone quindi, signor Presidente, una questione delicata, perché la nostra decisione non deve in ogni caso suonare come una sentenza di condanna o di innocenza.

Nel passato, la concessione dell'autorizzazione a procedere rappresentava un'eccezione: di norma, infatti, la Camera negava al collega interessato il diritto di essere regolarmente processato. È evidente dunque che (come è già stato giustamente evidenziato da uno dei colleghi inquisiti) nelle rare occasioni in cui la Camera concedeva l'autorizzazione a procedere, ciò suonava come una condanna implicita, e in un certo senso preventiva, e come tale veniva recepita dall'opinione pubblica e dalla stampa.

Nel momento in cui, signor Presidente, introduciamo in questa discussione elementi tali — come hanno fatto gran parte dei colleghi che sono intervenuti — da caricare la decisione cui siamo chiamati di valutazioni di merito, e anzi di sentenze già passate in giudicato nei confronti di deputati che non sono neppure imputati, ma hanno soltanto ricevuto un avviso di garanzia, non rendiamo certo un grande servizio al tentativo di riportare l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione nell'alveo costituzionale. In qualche modo, infatti, con la nostra decisione, che invece deve essere limitata e definitiva, esprimiamo anche una valutazione di merito, che in questa sede non ci compete.

Credo — e questa è la cosa più importante — che il dibattito odierno e i nostri atteggiamenti debbano consentire di esprimere un voto sereno, a prescindere dalle convinzioni personali sull'innocenza o sulla colpevolezza dei colleghi inquisiti. Ognuno di noi può avere delle opinioni sulla loro colpevolezza o innocenza, oppure può non avere alcuna opinione e rimettersi alle decisioni dei magistrati (come forse sarebbe più corretto). Ma tutti i componenti dell'Assemblea, a prescindere dalle proprie convinzioni, devono essere messi in condizione di decidere serenamente se nel procedimento si possa o meno rinvenire un intento persecutorio da parte della magistratura. Solo questo è il nostro obiettivo.

Quando alcuni colleghi ritengono, intervenendo nel dibattito, di usare il tempo loro assegnato per esprimere condanne nei confronti di certi comportamenti della partitocrazia che ben conosciamo, essi, in quello stesso momento, signor Presidente, fanno il gioco della stessa partitocrazia, perché pregiudicano la decisione dell'Assemblea e creano degli alibi. Un collega che è già intervenuto nella discussione ha infatti detto: in linea di massima sarei a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere, ma poiché le nostre decisioni suonano come condanne preventive, allora non sono più di questo avviso!

Il nostro comportamento in questa legislatura è sempre stato quello di concedere l'autorizzazione a procedere a seguito di discussioni che non sono entrate nel merito. Io non so, ripeto, se il Presidente della nostra Assemblea avrebbe quindi dovuto intervenire avvertendo il collega a cui ho fatto riferimento che non si stava attenendo al tema in discussione.

La situazione, oggi, è quella che ho descritto. Mi auguro soltanto che gli alibi che, spero involontariamente, sono stati così forniti a qualche collega intenzionato a ripristinare una vecchia prassi non vengano utilizzati.

Quanto al merito della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere, credo vi sia poco da aggiungere, dopo che ci siamo sbarazzati di una pericolosa tentazione: quella di verificare se il fatto ascritto al parlamentare possa in qualche modo essere ricondotto allo svolgimento della sua attività politica (la cosiddetta proiezione politica dell'attività del parlamentare). È stato difficile, di fronte a procedimenti di diffamazione, di fronte a procedimenti che in qualche modo coinvolgevano l'attività del parlamentare, convincere molti nostri colleghi della necessità, invece, di limitarsi in modo rigoroso all'individuazione dell'esistenza o meno di una volontà persecutoria, evidenza che può emergere anche o soprattutto dall'inconsistenza dei fatti.

Per quanto riguarda l'esercizio delle specifiche attività parlamentari, sappiamo benissimo che il comma 1 dell'articolo 68 della Costituzione tutela in assoluto qualsiasi espressione dell'attività politica parlamentare anche nella sua esternazione attraverso i *mass media*. Pertanto, signor Presidente, dato che la nostra decisione verte solo sullo specifico problema dell'esistenza o meno del tentativo di persecuzione, la decisione stessa

è immediata, perché esso non esiste nella evidenza, nella consistenza della documentazione acquista dal magistrato. Non a caso, signor Presidente, la Giunta ha impiegato pochi minuti per proporre la decisione di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dei colleghi inquisiti, mentre ha dovuto impiegare più tempo per le altre questioni.

Su queste ultime, concordo con l'opinione del relatore per la maggioranza: non è possibile autorizzare, ove del caso, l'arresto e la perquisizione nei confronti di colleghi. Non è possibile nel senso che l'attuale articolo 68 della Costituzione non ci consente di dare autorizzazioni in bianco. Il magistrato deve chiederci l'autorizzazione all'arresto di quel parlamentare, motivando le ragioni specifiche che inducono ad avanzare tale richiesta, e la Camera deve poter votare sulla richiesta specifica nei confronti del parlamentare. Si immagini, signor Presidente, se alla fine del nostro dibattito lei dovesse porre in votazione (con cinque votazioni) il seguente quesito, se si autorizzi a procedere, ove del caso, all'arresto ed alla perquisizione per il collega Pillitteri e per gli altri colleghi, uno per uno. Evidentemente ciò non è proponibile, non è ammissibile.

A prescindere da tale questione, credo che sbagli comunque chi ritenga (come ha fatto il relatore di minoranza, ma non solo lui) che l'autorizzazione all'arresto segua logicamente all'autorizzazione a procedere. Questa è stata la tesi di fondo sostenuta dal relatore di minoranza e da altri colleghi, i quali hanno detto che, anche alla luce del nuovo codice di procedura penale, vi era questa consequenzialità. Ritengo che sbaglino perché, mentre l'immunità tutela in qualche modo la libertà morale dei parlamentari contro possibili intimidazioni, l'inviolabilità (perché di questo stiamo parlando nel momento in cui affrontiamo la richiesta di compiere alcuni degli atti previsti dall'articolo 343 del codice di procedura penale) è invece volta essenzialmente ad impedire un'altra cosa, signor Presidente: ad impedire che l'integrità del *plenum* possa venir meno senza il consenso della Camera interessata. È un altro il bene che noi tuteliamo, altre sono le motivazioni che ci possono indurre a concedere o meno l'autorizzazione all'arresto. Come è accaduto nel passato, noi possiamo ritenere che debba essere concessa l'autorizzazione a procedere e che non vi sia *fumus persecutionis*, ma possiamo nel contempo ritenere che non sia opportuno, per valutazioni tutte politiche, consentire l'arresto, perché si considera prioritario tutelare, appunto, il *plenum* dell'Assemblea.

Gli scopi a cui tendono le due autorizzazioni previste dalla norma costituzionale sono quindi diversi; e non a caso il regolamento prevede appunto due distinte autorizzazioni. È incontestabile dunque, signor Presidente, che vi sia una totale indipendenza della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei colleghi e della richiesta di poter compiere atti di limitazione della libertà dei colleghi stessi.

Vi sono poi, signor Presidente, le considerazioni sulle esigenze processuali delle garanzie che il nuovo codice di procedura penale fornisce all'imputato per quanto riguarda le misure cautelari. Al riguardo, credo che occorra fare alcune precisazioni. Anche se il giudizio parlamentare verte sugli stessi elementi presi in considerazione dall'autorità giudiziaria (ove appunto fossero stati forniti dal magistrato gli elementi per supportare una richiesta di arresto, il che, come già detto, non avviene nel caso in esame), esso si differenzia da quello del magistrato in quanto la nostra valutazione non si basa soltanto sulla fondatezza delle ragioni per cui il magistrato chiede un certo tipo di intervento (pericolo di inquinamento, di fuga e così via). Noi dobbiamo infatti correlare la fondatezza di questi elementi alla tutela — come dicevo prima — dell'integrità del *plenum* dell'Assemblea. La decisione scaturisce quindi dalla comparazione di due interessi pubblici che sono obiettivamente in conflitto fra di loro. Ed è inutile tentare di superare tale conflitto, nel senso che la Costituzione obiettivamente pone un conflitto fra quel bene di cui la richiesta del magistrato è espressione (e su cui si è soffermato il relatore di minoranza) e un altro bene, che è quello dell'integrità del *plenum*, che è invece tutelato dall'articolo 68 della Carta costituzionale, nella sua vigente formulazione. Quando lo avremo modificato,

se saremo capaci di farlo, evidentemente diverso potrà essere il nostro comportamento.

Sulla base delle considerazioni svolte e delle osservazioni che spero siano raccolte dalla Presidenza circa le modalità di svolgimento di questo dibattito, concordo pienamente con tutte le proposte del relatore di maggioranza, onorevole Biondi. *(Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pinza. Ne ha facoltà.

ROBERTO PINZA. Signor Presidente, ritengo che ormai, avviati a questa seconda parte del dibattito, sia opportuno sfrondare gli interventi da tante cose che sono state dette e sia invece importante ribadire qualche principio al quale abbiamo cercato di attenerci nella discussione in seno alla Giunta e che pensiamo debba essere riproposto all'Assemblea in sede decisionale. Questo va però fatto con qualche premessa. Non crediamo, infatti, che la decisione sulle richieste di autorizzazione a procedere debba essere l'occasione per affrontare, in modo più o meno surrettizio e in una sede non propria, tutto il tema del rapporto fra politica e affari o quello opposto e costruttivo del rapporto fra etica e politica, fra strutture di partito e società, cioè tutto quel complesso di problemi politici che oggi sono al centro dell'attenzione di tutti e che in larga parte sono stati oggetto e tema di riferimento della stessa discussione sulla fiducia al Governo.

Allo stesso modo non crediamo (e intendo sottolineare tale elemento perché si tratta di un aspetto fondamentale, la cui non considerazione determina una serie di errori) che quella dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere sia la sede giusta per introdurre di fatto, attraverso interpretazioni delle norme costituzionali immotivatamente estensive o riduttive, modificazioni della legge costituzionale. A ciò è infatti riservata una sede valutativa propria nell'apposita Commissione che in questo momento, quasi contestualmente, si occupa di tale problema, e una sede decisionale propria nel Parlamento, sedi che non possono essere scavalcate e, in qualche modo, aggirate attraverso interpretazioni che facciano dire alla Costituzione ciò che la Costituzione non dice.

D'altro canto non possiamo dimenticare l'oggetto di una parte del messaggio che ci è stato indirizzato dal Capo dello Stato e che tutti abbiamo ritenuto di condividere per la sua evidente giustezza, laddove spronava tutti alla massima attenzione nei confronti delle esigenze di revisione della Carta costituzionale nei punti in cui essa mostra un'usura per una durata ormai semisecolare e, nello stesso tempo, invitava tutti ad un fermissimo rispetto interpretativo ed attuativo della Costituzione così come essa è.

Credo quindi che non sia legittimo incamminarsi per strade interpretative che, in qualche modo, risultino di fatto abrogative di pezzi della Costituzione e, in modo particolare, per quanto qui ci interessa, dell'articolo 68.

Con questa premessa io credo si debba dar ragione, in breve, dei criteri che il gruppo democristiano ritiene debbano presiedere alla valutazione di questi casi complessi, difficili, tormentati, in cui è in gioco la sorte delle persone ed in cui la complessità di fatti appare abnorme rispetto al passato.

Il primo dato è che la Costituzione va letta tutta assieme: non si può fornire una interpretazione per pezzi separati, sicché ogni norma viva una propria vita indifferentemente dal contesto costituzionale. Non vi è dubbio che, essendo il nostro ordinamento dominato dal principio di uguaglianza tra i cittadini, dettato dall'articolo 3, una lettura dell'articolo 68 — che è quello che qui interessa e che disciplina le autorizzazioni a procedere — che di fatto sottraesse immotivatamente il parlamentare all'attività giurisdizionale, finirebbe per realizzare una violazione di questo principio.

D'altro canto, lo stesso legislatore costituzionale, qui come in altri casi assai avvertito nei confronti di esigenze di giustizia — sotto certi aspetti è ancora stupefacente questa Carta costituzionale che mostra una saggezza giuridica e costruttiva che resiste in tante parti al peso degli anni —, ha apportato, giustamente, soltanto una deroga di tipo

assoluto e generale al principio dell'uguaglianza, affermando l'irresponsabilità totale del parlamentare «per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio» delle sue funzioni — così all'articolo 68, primo comma —, ritenendo che tali funzioni proprie del parlamentare non possano essere sottoposte in alcun modo al sindacato giurisdizionale. Ma questo è l'unico limite di carattere assoluto al principio di uguaglianza.

Giustamente il legislatore costituzionale ha ritenuto che la funzione parlamentare sia talmente assorbente, talmente delicata, che tutto ciò che in essa viene ricompreso direttamente — le opinioni espresse e i voti dati nell'espletamento della funzione medesima — non possa essere in alcun modo sindacato e che quindi, in questo caso, si legittimi anche una violazione del principio generale di uguaglianza sancito dall'articolo 3.

Ma quando ha disciplinato l'ipotesi generale di attività indagatoria giurisdizionale nei confronti del parlamentare, si è limitato a richiedere una forma di autorizzazione preventiva e, quindi, un esame preventivo.

È evidente che in tale seconda ipotesi, nella quale rientrano le fattispecie al nostro esame, l'interpretazione giusta non è quella di escludere sempre ed in ogni caso la giurisdizione sull'attività di chi sia o sia divenuto parlamentare, ma quella di escluderla soltanto quando l'iniziativa giurisdizionale appaia dettata, come storicamente è avvenuto in varie epoche, da una intenzione lesiva dell'autonomia e della funzione del Parlamento.

Una collega che è intervenuta ieri ha giustamente ricordato che l'articolo 68 non è inserito nell'ambito dei titoli della tutela dei diritti delle persone, ma in quelli relativi alla tutela degli organismi di rilievo costituzionale e, segnatamente, del Parlamento. È questo, dunque, il senso profondo dell'articolo 68: consentire alla Camera di appartenenza una verifica preventiva volta ad appurare se, per caso, in quella iniziativa non vi sia in qualche modo una potenzialità lesiva dell'autonomia del Parlamento.

Ciò è quanto sta dietro la formuletta, il «latinetto», del *fumus persecutionis*, che, come tutti i «latinetti», ha una sua storia, un suo senso ed una sua pregnanza. Con tale formula si vuole dire che l'autorizzazione deve essere negata nelle ipotesi, e solo nelle ipotesi, in cui dall'insieme degli atti si evidenzi che non vi è una normale volontà indagatoria nei confronti del cittadino, in questo caso parlamentare, ma vi è viceversa qualcosa di più: vi è in qualche modo un intendimento lesivo dell'autonomia del Parlamento.

Sulla base di tale criterio abbiamo esaminato questi fatti complessi arrivando alla conclusione unanime all'interno della Giunta che, da un'istruttoria sicuramente parziale — com'è inevitabile che avvenga, soprattutto in ragione del fatto che oggi la raccolta delle prove nel processo penale è in larga misura dibattimentale — non si potesse ravvisare un intento persecutorio né un attentato all'autonomia parlamentare. Ne è derivata per logica conseguenza una considerazione positiva in ordine alla richiesta di autorizzazione a procedere che abbiamo esteso — ma in realtà non si tratta di un'estensione, bensì semplicemente di una conseguenza logica — anche alle diverse qualificazioni dei fatti connessi in quanto il problema della qualificazione giuridica di un fatto attiene all'attività giurisdizionale in senso stretto.

Perché non si è estesa l'autorizzazione ai fatti nuovi? Questo è uno dei due punti sul quale si è registrato un dissenso all'interno della Giunta. Non abbiamo ritenuto di proporre l'estensione ai fatti nuovi, perché, se si dovesse seguire alla Camera l'orientamento secondo il quale, una volta concessa per determinati fatti, l'autorizzazione è automaticamente estesa anche a tutti gli altri che l'autorità giudiziaria voglia in qualche modo rendere oggetto della propria indagine, ci troveremmo di fronte ad un'interpretazione sostanzialmente abrogativa dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. Infatti, basterebbe che l'autorità giudiziaria sottoponesse all'attenzione del Parlamento un unico fatto e noi, nel concedere l'autorizzazione, per implicito la intendessimo estesa ad una serie illimitata di altri fatti, per far venir meno il vaglio preventivo che caratterizza la concessione dell'autorizzazione a procedere.

All'inizio del mio intervento ho richiamato

l'esigenza di interpretare la Costituzione per ciò che essa è e non di modificarla attraverso l'interpretazione. Ebbene, uno dei banchi di prova di un diverso atteggiamento nei confronti dell'interpretazione costituzionale è dato proprio da un problema apparentemente inconsistente, ma in realtà di grandissimo rilievo concettuale, come quello dei fatti nuovi.

Vorrei svolgere un'ultima considerazione prima di concludere il mio intervento che non è lungo proprio perché mi sembra si sia già detto molto nel corso di questa discussione. Desidero soffermarmi sull'estensione dell'autorizzazione anche alle misure detentive. Capisco il desiderio del *coup de théâtre* e l'insoddisfazione di qualche testata giornalistica; infatti qualche giornale intitola i propri articoli con frasi del tipo: «Autorizzazione sì, ma con garbo», quasi con un'accezione negativa, come se il garbo fosse diventato un difetto, anziché un pregio nelle relazioni umane e come se la serietà nelle valutazioni fosse diventata un elemento negativo.

ALFREDO BIONDI. Una «cipria» corporativa!

ROBERTO PINZA. Anche in questo caso, però, dobbiamo prendere in considerazione la Costituzione per quella che è e non farle dire qualcosa che in essa non sta scritto, perché funzionale alle posizioni politiche che intendiamo assumere mascherandole con un intento interpretativo.

La nostra è una Costituzione rigorosa e richiede, giustamente e correttamente, per l'arresto, per l'adozione di misure detentive e per le perquisizioni, una autorizzazione specifica. Questa previsione è giusta e corretta, lo ripeto, perché l'applicazione delle misure detentive comporta di fatto l'impossibilità per la persona ad esse sottoposta di svolgere la funzione parlamentare e quindi implica una sostanziale modificazione della struttura parlamentare stessa. Infatti, è inutile continuare a dire che la Camera è formata da 630 deputati se alcuni di questi non possono partecipare ai suoi lavori in quanto assoggettati a misure detentive. Ciò non vuol dire che una simile ipotesi non si possa verificare, ma significa che tale situazione si può realizzare soltanto a seguito di un provvedimento specifico che, proprio per la sua specificità, deve essere sorretto da adeguate motivazioni. Se vi è una interpretazione non condivisibile — nonostante sia stata affacciata nel corso del dibattito di ieri — è certamente quella che configura una sorta di autorizzazione per implicito: in sostanza, nel momento in cui si concede l'autorizzazione a procedere, sarebbe in qualche modo implicito che tale autorizzazione si estenda anche alle misure detentive. In realtà, tale interpretazione si pone completamente al di fuori delle regole costituzionali, assai più rigide e precise.

D'altro canto, nella posizione di chi afferma l'esistenza di una consequenzialità tra procedimento ed arresto è riscontrabile un sottofondo di cultura giuridica processuale un po' singolare, volto in ogni caso a considerare l'arresto come uno strumento per il processo. Ritengo, al contrario, che ben altre debbano essere le valutazioni da esprimere e che ben diverso sia lo spirito della nostra Costituzione. La maggioranza della Giunta, il gruppo della democrazia cristiana — a nome del quale sto parlando — e tutti gli altri gruppi che hanno assunto una posizione conforme all'ipotesi prospettata dal relatore Biondi hanno infatti adottato un atteggiamento, che si inquadra correttamente nelle previsioni costituzionali.

Signor Presidente, quando ci si trova di fronte a problemi drammatici sia per le persone coinvolte sia per le istituzioni, è sempre necessario operare alcune scelte. Noi abbiamo ritenuto di individuare un criterio, quello cioè di garantire l'ancoraggio fermo e solido al più importante degli elementi comuni del nostro paese e del nostro popolo: la Costituzione repubblicana. Quest'ultima si ispira a logiche interpretative proprie e specifiche; è proprio a tali logiche interpretative che dobbiamo continuare ad ispirare atteggiamenti e valutazioni.

Sono state queste le considerazioni che ci hanno indotto ad operare determinate scelte, scelte che ribadiamo in questa sede riaffermando la nostra posizione favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere ed alla sua estensione alle diverse qualifica-

zioni giuridiche ed ai reati connessi. Confermiamo altresì la nostra posizione negativa rispetto all'estensione dell'autorizzazione a procedere ai fatti nuovi, pur dichiarando la disponibilità ad esaminare tali fatti nel momento in cui l'autorità giudiziaria ce li prospettasse in futuro. Analoga posizione negativa manifestiamo ancora una volta allo stato attuale rispetto alla possibilità di configurare una procedibilità anche in ordine alle misure preventive, per le ragioni efficacemente indicate nella relazione di maggioranza *(Applausi — Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attenzione che la pubblica opinione e la stampa stanno riservando alla vicenda di cui ci occupiamo è, a mio avviso, giustificata essenzialmente dal fatto che il suo confine non è rappresentato dalla mera responsabilità personale dei soggetti implicati; si va, infatti, al di là di questo, per richiamare l'attenzione del Parlamento e delle forze politiche su fatti che indubbiamente richiedono interventi ed analisi che travalicano la singola vicenda processuale.

È stato già ricordato da molti colleghi come uno degli elementi che hanno caratterizzato la distorsione, in sede di applicazione, dell'articolo 68 della Costituzione, sul quale si è testé soffermato il collega Pinza, sia rappresentato dal ritardo nell'assunzione delle decisioni. Sotto questo profilo, ritengo che le decisioni della Giunta, sulle quali l'Assemblea sta discutendo, al di là delle malevole interpretazioni intervenute al riguardo costituiscano invece una risposta positiva alla pubblica opinione, che è rilevante anche in riferimento alla corretta interpretazione di una disposizione costituzionale che richiede, appunto, rapidità nell'assunzione delle decisioni.

L'opinione pubblica guarda comunque anche al merito delle scelte che saranno effettuate dal Parlamento. Sotto questo profilo, credo che la Camera vada orientandosi verso un esito che, in relazione alle risultanze degli atti, può considerarsi sostanzialmente equo.

Neanche io — come è giusto che sia — mi soffermerò sul merito dei fatti (perché ciò non rientra tra i nostri compiti). La parte comune delle relazioni dei colleghi Biondi e Valensise muove giustamente dall'impianto accusatorio della richiesta di autorizzazione a procedere, senza entrare nel merito dei fatti (tale compito spetta al giudice); in essa si rileva che, indubbiamente, dalle dichiarazioni degli imprenditori e degli amministratori locali (definiti, tra l'altro, grandi collettori) emerge un quadro politico locale allarmante, inquietante e, sotto certi aspetti, tale da disgustare. Vi è un intreccio tra politica ed affari (come viene ricordato alla pagina 5 della richiesta di autorizzazione a procedere), vi è un'illecita circolazione di colossali somme di denaro; insomma, un mercato illegale dell'imprenditoria e dell'amministrazione locale principalmente fondato sulle regole della corruzione, che evidenziano non soltanto responsabilità, da parte degli amministratori locali, ma anche dell'impresa locale — come era stato pure sottolineato dall'onorevole Valensise — che, ormai, si era abituata ad un sistema di violazione della regola fondamentale della concorrenza.

Per quanto riguarda le spartizioni illecite di grandi o piccole opere, di grandi o piccoli appalti, dobbiamo rilevare che pochi settori sfuggivano alla morsa; secondo alcuni vi era anche un sistema di divisioni: lo hanno affermato Prada, Radaelli, Carnevale e Soave. Se tutto ciò sia vero o meno, è un problema di merito che riguarda l'accertamento della verità da parte dei giudici. È però certo che da questo, come da altri procedimenti, emerge una sorta di esimente liberatoria da parte di coloro che hanno confessato di aver preso tangenti: la prima esigenza che essi avvertono, infatti, è di chiamare in causa personaggi politici locali, quasi per diminuire il senso e la portata delle loro responsabilità.

I reati contestati sono quelli riportati nella richiesta di autorizzazione a procedere e, su questo versante, mi pare che l'azione della magistratura milanese debba essere salutata e giudicata positivamente. Essa ha certamente scosso l'albero della mala politica, ha inciso con il bisturi gli intrecci esistenti tra

pubblica amministrazione e affari in un sistema profondamente malato, ha aperto gli occhi ai partiti circa la necessità di reclutare nuovi gruppi dirigenti sulla base dei criteri della competenza, della professionalità e dell'onestà al servizio di ideali, e non per fedeltà ai capi o a bassi interessi di bottega.

L'augurio che intendo esprimere è che non vi siano zone franche, né che sia condotto un gioco al massacro nei confronti di tutti e di tutto, ignorando in tal modo l'azione positiva svolta dai partiti nel radicamento della democrazia nel nostro paese, azione positiva che va separata dalla responsabilità dei singoli, i quali devono essere giudicati — tutti — senza giudizi sommari. Questo è un rischio che avvertiamo nel procedimento; ed è per tale ragione che, a nostro avviso, anche in questo procedimento debbono valere per tutti, compresi i parlamentari, le regole sostanziali e processuali che disciplinano il nostro ordinamento. La prima consiste nella presunzione di non colpevolezza, secondo l'esercizio del diritto di difesa. Onorevoli colleghi, non si può negare che il clima nel quale si svolge tale processo è, sotto certi aspetti, un clima da stadio, da tifo, dove tutto sembra avvenire sotto l'eccitazione di una folla, di una pubblica opinione sconvolta certamente da fatti gravi, dove tutto sembra svolgersi spesso non tanto secondo le regole della rapidità, quanto piuttosto secondo quelle della sommarietà che non concede spazio nemmeno alla difesa che in questa, come in altre occasioni, sembra rappresentare un ostacolo all'accertamento della verità.

Mi sembra che questo sia un aspetto da non sottovalutare e che spesso ha invaso gli organismi della stessa Camera dove è sembrata un'eresia la semplice prospettazione di un'argomentazione che riguarda i diritti degli indagati. Alcuni colleghi avevano sollevato un richiamo relativo all'articolo 18-*ter* del regolamento della Camera, ritenendo che l'interpretazione di tale norma potesse estendersi all'articolo 18 per consentire la lettura degli atti al fine di esercitare concretamente il diritto di difesa nel procedimento; è ormai unanimemente riconosciuto dalla dottrina e dall'interpretazione della Corte costituzionale che in tutti i procedimenti, per consentire l'esercizio effettivo delle prerogative di difesa, si abbia quanto meno il diritto di conoscere gli atti rispetto ai quali essa può esercitarsi.

Ebbene, questa richiesta è stata sottovalutata e ritenuta temporeggiatrice; noi non abbiamo ulteriormente insistito, ritenendo prevalente l'esame definitivo del merito della richiesta che ci viene dai giudici di Milano. Come dicevo prima, la questione stimola valutazioni di carattere politico che non sono sfuggite alla Camera. Credo dipenda molto dai partiti il non volere un governo dei giudici, nel senso che dobbiamo recuperare i valori più nobili della politica e scrivere una nuova pagina dell'avvenire della nostra democrazia.

«Dobbiamo dire la verità», ha affermato l'onorevole Craxi: il che non significa non colpire gli errori del passato e forse del presente, né passare colpi di spugna nei confronti di peculatori, di concussori, di locupletatori di regime, ma significa andare alle radici del fenomeno per impedire che esso abbia a verificarsi per il futuro. L'onorevole Craxi ha messo in guardia da analisi superficiali. I fatti di Milano hanno messo in luce due forme di illecito: l'arricchimento personale di chi ha abusato dei partiti e delle istituzioni e l'illecito finanziamento utilizzato a fini di partito. Sono fatti entrambi gravi ma certamente diversi, che pongono con drammatica evidenza il problema della moralizzazione della vita pubblica nonché del finanziamento del sistema politico nel suo complesso e che devono essere affrontati con rapidità e con rigore.

È finito il tempo delle ipocrisie: questo ha detto Craxi; ma deve finire anche quello degli abusi e delle degenerazioni che hanno suscitato allarme ed indignazione in larga parte della pubblica opinione. Ma ciò non basta. I partiti hanno fatto ricorso all'uso di risorse aggiuntive illegali che hanno costituito l'*humus* nel quale si è sviluppata la ragnatela di un sistema corruttivo che ha marcato il degrado della vita pubblica. A tutto ciò, e per salvare la democrazia reale nel nostro paese, bisogna porre rimedio non soltanto con una nuova legge che disciplini il finanziamento dei partiti, ma con una svolta radicale nei comportamenti e con

l'eliminazione delle fonti della corruzione del sistema politico.

Penso all'abolizione del voto di preferenza, ad un sistema elettorale fondato su regole trasparenti nella selezione delle candidature, a severi controlli sulle campagne elettorali dei candidati e sulla provenienza dei finanziamenti, al controllo reale — esterno e neutrale — sui bilanci dei partiti. Ovviamente si tratta di spunti che le carte processuali ci offrono per una seria riflessione politica, ma l'oggetto della nostra attenzione e della nostra decisione è di diversa natura e di altro rilievo.

Viene richiesta alla Camera l'autorizzazione a procedere nei confronti di alcuni parlamentari, autorizzazione che, come è stato ricordato, può essere negata, sulla base della giurisprudenza parlamentare, unicamente in presenza di manifesta infondatezza o di *fumus persecutionis*.

Certamente non si può parlare di manifesta infondatezza, poiché gli elementi di accusa che compongono l'impianto a sostegno della tesi dei pubblici ministeri richiedono un accertamento della verità nella sede competente. Né — abbiamo ritenuto anche noi — può configurarsi un *fumus persecutionis:* l'abbiamo escluso per una serie di motivazioni fedelmente riportate nella relazione. Del resto, riteniamo che in una vicenda così complessa e difficile debba essere la magistratura ad affrontare e verificare nella sede propria la veridicità dei fatti. In casi come questo la sottrazione al giudice naturale non giova né al Parlamento né al parlamentare.

Vi sono alcuni aspetti nella gestione del processo che inducono ad esprimere qualche perplessità, che abbiamo manifestato nella Giunta e che confermiamo in questa sede. L'uso improprio della limitazione della libertà personale, spesso utilizzata come strumento per ottenere confessioni o accuse liberatorie, ha sostanzialmente provocato una sorta di inquinamento istruttorio al contrario, poiché spesso la fonte di accusa viene ottenuta con l'uso di un meccanismo perverso di cattura e di liberazione, che rende di per sé inattendibile e spesso priva di riscontri oggettivi l'accusa verso terzi e la stessa chiamata in correità.

La sistematica violazione del segreto delle indagini è stata, insieme con la circostanza alla quale ho già fatto riferimento, la doglianza principale dei parlamentari. L'onorevole Cervetti ha parlato della particolarità di un iter processuale per il quale anche prima dell'interrogatorio di persone che operassero la chiamata in correità la notizia si era già diffusa. Lo stesso onorevole Tognoli ha parlato della divulgazione di notizie avvenuta secondo precise scadenze politiche. I giornali hanno diffuso veri e propri bollettini nei quali, oltre a essere citati corruttori e corrotti, concussori ed altri indagati, sono state chiamate in causa anche persone che con le indagini non avevano niente a che fare.

Altra questione — più delicata — riguarda alcuni capi di imputazione. Mi riferisco in particolare a quelli nei confronti dell'onorevole Pillitteri, concernenti il peculato e la corruzione. A mio avviso, si tratta di addebiti completamente inesistenti rispetto alla realtà che le carte processuali offrono al nostro esame. È vero — dicono autorevolmente i relatori, gli onorevoli Valensise e Biondi — che non compete a noi valutare la qualificazione giuridica del reato; ma il problema non è questo. In sostanza, ci troviamo di fronte a fatti nei quali la configurazione giuridica dei reati è completamente inventata.

Nella stessa richiesta di autorizzazione a procedere (alle pagine 18 e seguenti), allorquando si parla dei reati di peculato e corruzione contestati all'onorevole Pillitteri, si fa riferimento alla qualità di sindaco dalla quale si fa scaturire la configurazione e la contestazione dei suddetti reati.

Questo non è senza effetti in riferimento agli elementi al nostro esame. Se infatti consideriamo che i reati per i quali il pubblico ministero sta procedendo sono la ricettazione e l'illecito finanziamento dei partiti, per i quali è prevista la competenza pretorile (per la ricettazione è così stabilito dalla legge n. 400 del 1984), non essendovi alcun elemento che faccia pensare ad un'azione concussoria posta in essere dall'onorevole Pillitteri, si ha motivo di dubitare della correttezza di alcuni aspetti processuali. Non vi è *fumus persecutionis:* saranno i legali delle parti nelle sedi competenti a

individuare se invece sotto questo aspetto vi sia un «odore» di persecuzione e se vi sia stata una configurazione di reati eccessivi unicamente per trattenere una competenza che era invece pretorile. Questo credo che sia l'aspetto più inquietante della vicenda, sul quale, ripeto, non abbiamo insistito più di tanto essenzialmente perché gli accadimenti processuali nella loro complessità, proprio perché investivano la valutazione di fatti che esulavano dalla mera responsabilità penale degli indagati, richiedono un giudizio sereno — ce lo auguriamo — della magistratura.

Rimangono infine le due ultime questioni sulle quali si è divisa la Giunta; al riguardo sono emerse opinioni diverse anche in Assemblea. Mi riferisco alla richiesta relativa all'estensione dell'autorizzazione «ai reati» — così recita la relazione — «che dovesse essere necessario contestare nel prosieguo del procedimento». Mi pare che la Giunta abbia correttamente seguito l'impostazione del relatore Valensise. La mobilità, per così dire, dell'indagine non può non avere un limite derivante dalla contestazione del fatto. Ebbene, la Giunta ha compiuto l'esatta valutazione di un principio fondamentale del codice, che tale organismo non può non rispettare: la contestazione di un fatto deve essere considerata nella sua complessità, anche se ciò non può coinvolgere l'emergere di un fatto completamente nuovo. La Giunta ritiene infatti che l'autorizzazione, una volta concessa, riguardi non solo i fatti-reato espressamente contestati nella richiesta, ma si estenda anche all'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 335 del codice di procedura penale allorché, nel corso delle indagini preliminari, muti la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulti diversamente circostanziato.

A mio giudizio si è così perfettamente rispettata la stessa richiesta dei magistrati, a meno che non si voglia concedere un'autorizzazione *omnibus* o in bianco per tutti i futuri reati che si possano ravvisare. Per quanto riguarda, infatti, l'ipotesi del comma 2 dell'articolo 423 del codice di procedura penale, si è parlato della garanzia rappresentata dal consenso dell'imputato. Solo se l'imputato non consentisse sarebbe necessaria una specifica autorizzazione a procedere. Ma in questo modo l'istituto non diventa più uno strumento a garanzia dello svolgimento della funzione parlamentare, bensì — ed è ciò che si è voluto e si vuole evitare, anche attraverso la modifica della normativa vigente — un diritto disponibile e non inderogabile.

Per l'altra questione più complessa e più delicata, rispetto alla quale le divisioni sono state sostanzialmente artificiose, Il relatore Valensise e quanti hanno sostenuto la medesima tesi, come l'onorevole Alfredo Galasso in particolare e l'onorevole Trantino, sono dovuti ricorrere ad un artificio, per la verità anche pericoloso, secondo cui la richiesta di autorizzazioni a procedere sostanzialmente comprende, nel nuovo procedimento, la richiesta di autorizzazione anche per le misure cautelari. Ci troviamo di fronte ad un artificio dialettico che oltretutto stravolge non soltanto i princìpi costituzionali di cui all'articolo 68, ma i princìpi dell'ordinamento processuale. Non è vero infatti che l'esercizio di un'azione penale comporta necessariamente l'esigenza di misure cautelari.

Molti colleghi, entrando nel merito, hanno richiamato alcuni articoli a tutela di un principio fondamentale che prevale nel nuovo codice, quello del *favor libertatis*. Oltre agli articoli 274 e 275, bisogna ricordare il comma 1 dell'articolo 273, il quale — onorevole Valensise, mi rivolgo a lei — statuisce un principio di carattere generale e prioritario, rispetto al quale altre norme rappresentano un corollario importante, ma non tale da far ignorare quella regola fondamentale che recita testualmente: «Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistano gravi indizi di colpevolezza».

Dunque, una questione è rappresentata dagli indizi di colpevolezza per procedere, un'altra è rappresentata dalla gravità degli indizi per richiedere eventualmente un provvedimento cautelare. Tali provvedimenti richiedono però determinate condizioni, quelle previste dall'articolo 274, ed altresì richiedono che il magistrato individui quella misura cautelare — come recita l'articolo 275 — che tenga conto della specifica idoneità di ciascuna di esse in relazione alla natura e al grado delle esigenze da soddisfare.

Come ho detto all'onorevole Valensise, in questo caso andremmo *ultra petita* perché la richiesta di misure cautelari sostanzialmente non viene avanzata dai giudici di Milano. Oltretutto, come accennavo ieri al collega Ayala e al presidente della Giunta, con la modifica del nuovo codice di procedura penale, il pubblico ministero non emette più il mandato di cattura, ma ne fa richiesta al GIP. Dunque, dovrebbe avanzare la richiesta di autorizzazione per chiedere l'emissione del mandato di cattura al GIP. Ciò determina maggiormente l'esigenza di trovarsi di fronte ad una richiesta che sia adeguatamente motivata — e questo è un principio di carattere generale rispetto al quale vale l'articolo 111 della Costituzione — per consentire il ricorso in Cassazione per violazioni inerenti alla legittimità. Il che manca completamente.

È probabile che i magistrati di Milano, da questo punto di vista, siano incorsi in un errore nell'interpretazione dell'articolo 343 che, indubbiamente, nell'indicare tutte le misure che non possono essere adottate prima della concessione dell'autorizzazione a procedere, può indurre in qualche errore.

La mia interpretazione del comma 2 dell'articolo 343 non rappresenta certo una novità interpretativa. Infatti, alla luce dell'attuale configurazione delle norme che prevedono l'autorizzazione a procedere — lo dico anche ai fini della futura riforma — non è vero che il magistrato non possa compiere le indagini.

Egli può compiere tutte le indagini e tutti gli atti, fatta eccezione per quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale; ne consegue che, in teoria, potrebbe effettuare interrogatori di testimoni, sollecitare rapporti di polizia e compiere altri adempimenti senza avvertire la necessità di cui ho parlato, e potrebbe quindi chiedere il rinvio a giudizio senza una specifica autorizzazione.

Il comma 2 del suddetto articolo 343, quindi, pone semplicemente un limite: quello riguardante gli atti che non possono essere compiuti prima della concessione dell'autorizzazione a procedere. Nell'ambito di tali atti, per altro, alcuni possono poi essere effettuati, dopo che l'autorizzazione a procedere è stata concessa (come ha ritenuto giustamente la Giunta), e quindi non hanno bisogno di una ulteriore e specifica autorizzazione della Camera, mentre altri richiedono tale specifica autorizzazione, in quanto incidono su un'ulteriore tutela stabilita dall'articolo 68 della Costituzione: tutela che ha per oggetto l'inviolabilità dei parlamentari e riguarda, più che l'autorizzazione per i procedimenti penali, l'integrità dell'Assemblea. Su tale aspetto deve essere quindi compiuta una valutazione che non può non dare luogo ad una espressa e specifica autorizzazione a procedere.

Credo che riferendo su questo punto (a parte, ripeto, l'emergere di divisioni politiche artificiose), la stampa, come ha ricordato un collega che mi ha preceduto, anche questa mattina abbia invertito i termini della questione. Anziché porre l'accento su un dato importante, che credo sia emerso poche volte nella storia dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, cioè la sostanziale unanimità in ordine all'accoglimento della richiesta, si prende posizione sull'aspetto relativo agli arresti e alle perquisizioni, come se fosse quello prevalente: in realtà, potrebbe esserlo per le indagini-spettacolo, ma non lo è per questo procedimento!

Voglio sottolineare — insisto su tale dato, rivolgendomi in particolare al relatore di minoranza — che gli argomenti utilizzati dai colleghi, anche attraverso valutazioni di merito, in ordine alla improcedibilità sono superati da una constatazione molto semplice, che cioè non siamo in presenza della richiesta concreta ed attuale da parte del pubblico ministero di Milano di emettere provvedimenti incidenti sulla garanzia di cui all'articolo 68 della Costituzione. Non può dunque ritenersi ammissibile una richiesta del pubblico ministero di emettere «eventualmente» provvedimenti che avrebbero anche riflessi sull'integrità dell'Assemblea, in materia di custodia cautelare, o di perquisizione personale o domiciliare.

In conclusione, signor Presidente, a prescindere da qualsiasi valutazione di merito, si può dire che siamo di fronte a vicende complesse. I parlamentari inquisiti hanno recisamente contestato le accuse rivolte loro e diversi elementi inducono a forti

incertezze e perplessità. Credo comunque che, come è stato del resto richiesto dagli stessi deputati inquisiti, sia giusto, anche nel loro interesse, che il giudice naturale possa indagare sulla verità dei fatti.

Riteniamo invece che l'autorizzazione a procedere non possa essere concessa per fatti e reati ulteriori rispetto a quelli indicati nella relazione del collega Biondi. La relativa richiesta non può essere accolta dall'Assemblea per i motivi che ho già evidenziato nel mio intervento; nei confronti di tale richiesta, quindi, ritengo sia giusta la dichiarazione di improcedibilità *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Luigi Rossi. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI.

LUIGI ROSSI. Signor Presidente, dopo quello che è accaduto e sta accadendo in ordine alla prova ineludibile della corruzione che il centralismo partitocratico ha generato in tutta Italia, appunto da quando i partiti si sono impadroniti del potere, mai come ora è il caso di ripetere il vecchio adagio latino *oportet ut scandala eveniant:* è necessario e utile che gli scandali vengano alla luce, non solo per risalire alle loro origini, ma ancora di più per prevenirli in futuro e per punire esemplarmente i colpevoli.

È chiaro dunque che oggi in quest'aula siamo di fronte ad uno scandalo di immense proporzioni, uno scandalo che ha colpito e addirittura sommerso, non solo da oggi ma fln da quando la *nomenklatura* si è impadronita del Palazzo, il nostro sventurato paese. L'immagine più vergognosa di questo scandalo, che non è finito e che anzi sta paurosamente dilagando, è data dalla constatazione che non siamo di fronte a volgari truffatori, a delinquenti incalliti o, peggio, a miserevoli ladri di polli; si tratta invece di persone alle quali il popolo italiano, con estrema fiducia nella loro onestà e pulizia morale, ha affidato il suo stesso destino. Infatti oggi, in quest'aula, noi siamo riuniti per giudicare se Pillitteri, Tognoli, Del Pennino, Cervetti e Massari, deputati della Repubblica, siano innocenti o colpevoli e, se colpevoli, debbano essere consegnati alla giustizia perché quest'ultlma segua il suo corso.

Sulla base delle decisioni della Giunta e dei relatori di maggioranza e per la minoranza, a me sembra (e ritengo che questo sia il parere di tutti voi, onorevoli colleghi, o quasi) che la giusta decisione da prendere sia una sola: concedere subito l'autorizzazione a procedere. Infatti, dopo la minuziosa istruttoria del magistrati, dopo l'analisi dei moltissimi documenti da parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere, è assai improbabile che esistano dubbi circa l'effettiva colpabilità degli imputati. Tra l'altro, per loro esiste un ferreo massimo comune denominatore, che ne conferma la solidarietà penale a fronte dei reati loro imputati: ricettazione continuata ed aggravata, peculato, concussione aggravata, violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici. Tutto questo, come documenta l'ordine del giorno, è convalidato da riferimenti sia al codice penale, sia al nuovo codice di procedura penale.

Gli imputati hanno tentato di difendersi — e lo tentano tuttora — affermando che questi reati furono commessi per ordine dei loro partiti di appartenenza. Costoro quindi, invece di rifiutarsi di eseguire ordini ed atti che per qualunque cittadino comporterebbero l'immediata incriminazione, hanno accettato, addirittura considerandolo un privilegio, di rendersi complici e manutengoli, oltre che ricettatori, in favore e per ordine dei loro mandanti.

Sulla revisione dell'istituto dell'immunità parlamentare esistono molte proposte di legge. Anche la lega nord ne ha presentata una, per eliminare il principio abnorme secondo cui determinati cittadini acquisterebbero particolarissimi privilegi di immunità solo perché investiti di particolari funzioni nel settore pubblico o nell'area politica di vertice.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARCISIO GITTI

LUIGI ROSSI. Questa impunità, secondo il

codice della partitocrazia, si estenderebbe addirittura a tutto l'apparato.

Ecco perché quando finalmente i nodi vengono al pettine è dovere indiscusso, soprattutto di quanti rappresentano a vario titolo lo Stato di diritto, scioglierli. La particolarissima congiuntura sulla quale oggi stiamo discutendo e decidendo è uno dei massimi nodi che dobbiamo sciogliere, se non vogliamo anche noi condividere le imputazioni elevate nei confronti di Pillitteri, Tognoli, Del Pennino, Cervetti e Massari e di moltissimi altri, i cui nomi ormai da molto tempo riempiono le cronache giudiziarie.

Secondo i princìpi e i programmi della lega nord, in una democrazia compiuta, in un sistema costituzionale custode delle funzioni dei tre poteri sui quali si basa lo Stato di diritto, maggiori obblighi, maggiori controlli, maggiori responsabilità debbono incombere su chi viene investito per volontà del popolo di funzioni straordinarie. Ciò vale soprattutto per il parlamentare, perché il parlamentare, in un sistema di democrazia compiuta — secondo l'articolo 67 della Costituzione — rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Badate bene: senza vincolo di mandato! Nel senso che il suo compito è quello di rappresentare non soltanto i suoi, ma tutti gli elettori italiani.

Quindi i «cinque cavalieri della tangente», dei quali stiamo occupandoci, hanno tradito non solo i loro, ma tutti gli elettori italiani. Le loro colpe dunque si accrescono giacché quello che hanno fatto, al limite, presenta i caratteri del delitto di lesa patria. In una parola, costoro hanno coscientemente rinnegato la stessa sovranità popolare sancita nell'articolo 1 della Costituzione, laddove è scritto: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Costoro, pertanto, hanno scientemente ignorato, per scopi criminosi, i limiti della Costituzione ed i diritti intangibili della sovranità popolare.

Un parlamentare non è un cittadino diverso dagli altri; ma lo diventa quando la sovranità popolare ratifica l'incarico che egli ricopre e gli concede il sommo titolo di protagonista principe del potere legislativo. Un parlamentare, quindi, deve essere innanzitutto il difensore del principio addirittura dogmatico secondo cui la legge è uguale per tutti, e non servirsi del suo mandato per trasformarsi in un volgare manutengolo e ricettatore agli ordini di alcune associazioni a delinquere le quali, in Italia, da troppo tempo si sono impadronite delle istituzioni. L'articolo 68 della Costituzione, e non solo quello, deve dunque essere completamente riveduto e corretto. E l'istituto dell'immunità parlamentare può esistere ed avere un valore effettivo solo per i reati di opinione. Del resto tutti sanno che la vera origine dell'istituto dell'immunità parlamentare va ricercata nel fatto che i rappresentanti del popolo, in quanto tali, dovevano essere sottratti alle violenze di ogni genere tipiche delle dittature, delle monarchie dispotiche, dell'inquisizione, ed oggi del centralismo partitocratico.

Tanto più ignobili quindi i reati di corruzione, concussione, ricettazione protetti dall'immunità parlamentare e politica in quanto oggi quei partiti che hanno creato, come ha giustamente rilevato il collega Biondi, la consuetudine alla lottizzazione non sono più legittimati ad interpretare l'articolo 49 della Costituzione, l'articolo che sancisce: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Un testo ineccepibile, chiarissimo: concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale; e non certo per attribuire ai partiti arroccati nelle stanze dei bottoni, ai loro esponenti maggiori, minori e portaborse il diritto assoluto e intangibile di rubare a man bassa.

D'altra parte, è del tutto insostenibile che nei riguardi degli inquisiti Tognoli, Pillitteri, Del Pennino, Cervetti e Massari possa sussistere la pur minima presenza di *fumus persecutionis*.

Oppure (e questa obiezione è stata qui accennata), la consuetudine alla lottizzazione potrebbe forse assumere una legittima funzione deterrente e di revisione nei confronti dell'accusa, costituendo così paradossalmente l'emergere di un fatto nuovo e diverso?

Porrò la mia domanda in un modo più semplice e specifico: è lecito in Italia rubare

a man bassa su mandato dei partiti? Lascio la risposta a Pillitteri, Tognoli, Del Pennino, Cervetti, Massari, Chiesa e a tanti altri che Di Pietro insieme a giudici integerrimi e coraggiosi ha incriminato e mandato in galera. Ma nello stesso tempo pongo la stessa domanda a voi tutti, colleghi, e specialmente, fuori di qui, al popolo italiano.

Cicerone nel suo *De legibus* ha scritto: «*Non re ductum, sed opinione ius actum est*», non è possibile applicare il diritto e la legge, se non esiste un fatto reale, un autentico *corpus delicti*, e quindi non basta una semplice supposizione.

Ma Papiniano nel *Codex* ha anche aggiunto: «*Nullum crimen sine poena, cum aliquem in ipso facinore deprehenderet*», nessuno può essere dichiarato innocente quando è colto in flagrante.

Nel diritto medioevale inglese esisteva il *flagrant eyewitness*, ossia il testimone oculare, o la *flagrance through reliable witness*, confermata da un testimone attendibile e credibile. A quel tempo questa sarebbe stata la formula processuale usata.

Sulla dizione «flagrante» durante i lavori della Costituente sono emersi pareri diversi. L'onorevole Leone ritenne opportuno porre un limite alla possibilità di arresto del deputato in caso di flagranza di reato e propose di stabilire che ciò fosse possibile solo per i reati per i quali è obbligatorio il mandato di cattura. Ed allora si sostituì al termine «reato» l'altro di «delitto», in modo da allargare ancor più la portata dell'immunità ed includervi il divieto delle perquisizioni domiciliari. Ma non dobbiamo dimenticare che allora uscivamo dal buio del ventennio fascista e, quindi, era non solo opportuno, ma necessario, eliminare anche il più piccolo, seppure teorico, riferimento al *fumus persecutionis*.

Ma qui, di fronte alla elencazione sistematica dei reati contestati a Tognoli, Pillitteri, Del Pennino, Cervetti e Massari, non solo esistono le prove, ma anche quella che possiamo definire la flagranza specifica.

E chi potrebbe dire allora, in quest'aula e fuori di qui, che gli inquisiti non siano stati colti in flagranza specifica, se è vero, come è vero, che accettavano le tangenti per conto dei loro partiti? E se questo è vero, come è vero, in qual modo essi possono dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che una parte delle tangenti non rimanesse nelle tasche degli esattori o non fosse trasferita in qualche ermetico, cifrato conto segreto?

Vale la pena di ricordare come esempio emblematico che Robespierre, l'«incorruttibile» come lo definiva affettuosamente Saint Just, si appoggiò alla Convenzione — nel periodo più turbolento dello scontro fra giacobini e girondini — per imporre la distruzione dei partiti. E siccome anche al suo tempo erano presenti larghi fenomeni di corruzione e di defezione, il 10 luglio 1794 Robespierre fece abolire l'inviolabilità dei deputati. A chi protestava disse: «*Vous n'etes pas des canailles, mais vous etes le peuple*», voi non siete canaglie, siete il popolo.

È ben vero che Robespierre fu ghigliottinato. È ben vero che dopo di lui vennero Napoleone, Talleyrand, Metternich e la Restaurazione. Forse per questo Freud ha scritto che l'uomo è troppo fragile per sostenere sulle sue spalle, da solo, gli immortali princìpi. Di qui la funzione determinante della sovranità popolare. Però quando gli immortali princìpi sembrano offuscarsi, o addirittura spegnersi, essi risorgono sempre come l'araba fenice dalle loro ceneri, perché anche la storia ha i suoi catalizzatori, che Vico indica nei famosi corsi e ricorsi.

La lega nord è dunque un catalizzatore storico, il catalizzatore della rivolta popolare e della democrazia contro la corruzione del centralismo partitocratico. E qui di fronte a noi abbiamo alcuni esemplari proprio di quel centralismo partitocratico che è la causa dello sfascio in Italia!

Debbo ancora dilungarmi, forse, sui riferimenti penali citando i numerosi articoli dei codici che confermano le accuse nei loro confronti? Non lo credo affatto, perché le procedure seguite dall'autorità giudiziaria, soprattutto adesso che si è passati dal sistema inquisitorio a quello accusatorio, e le indagini della Giunta, corroborate dalle due relazioni dei colleghi Biondi e Valensise, specie dopo le ulteriori illustrazioni in aula, appaiono impeccabili.

Siamo dunque, onorevoli colleghi, di fronte a colpevoli di reati gravissimi, tanto più

gravi proprio perché commessi da parlamentari.

ALFREDO BIONDI, *Relatore*. Noi abbiamo solo detto che non esiste *fumus persecutionis!*

LUIGI ROSSI. Onorevole Biondi, mi lasci finire!

ALFREDO BIONDI, *Relatore*. No, volevo dirglielo perché se ne possa servire, come collaborazione: noi non abbiamo affermato colpevolezza! *(Proteste dei deputati del gruppo della lega nord).*

PRESIDENTE. La prego di proseguire, onorevole Rossi. Onorevole Biondi, lei potrà fornire ulteriori precisazioni in sede di replica.

LUIGI ROSSI. Onorevoli colleghi, ci troviamo dunque di fronte a colpevoli di reati gravissimi, tanto più gravi proprio perché commessi da parlamentari. E la Camera, ove non dovesse concedere l'autorizzazione a procedere, diverrebbe automaticamente ed immediatamente correa, affiancandosi a quei correi incautamente richiamati dall'onorevole Craxi durante il suo discorso in risposta al Presidente del Consiglio Amato per la presentazione del Governo. Non credo che l'esternazione emblematica dell'onorevole Craxi sia stata condivisa con piacere, per disciplina di partito, dai suoi stessi compagni e dai suoi condomini attuali del Palazzo.

La lega nord, campione di pulizia morale e politica, anche per questo ha il diritto di indicare spietatamente agli italiani da che parte si trovi il marcio, dove siano i ladri, i manutengoli, i ricettatori. La lega nord ha il pieno diritto di ribadire alto e forte che, se essa non fosse oggi qui in Parlamento, il processo ai Tognoli, ai Pillitteri, ai Cervetti, ai Massari, ai Del Pennino e a tutti i loro complici, forse non si sarebbe mai celebrato! *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord).*

Ma la manovra più maldestra ed obliqua, che conferma quanto siano forti e stretti i legami nelle associazioni a delinquere e politiche, è stata, come ha ricordato il collega Rocchetta, la richiesta di un'amnistia generale per la «cupola» sotto inchiesta. Richiesta avanzata, nonostante la riprovazione generale, da un socialista che vale, Ottaviano Del Turco, segretario della CGIL, il quale probabilmente ha ritenuto opportuno ignorare che la maggior parte dei soldi riciclati ai partiti e rubati con il metodo delle tangenti veniva sottratta dalla busta paga dei lavoratori! *(Applusi dei deputati del gruppo della lega nord).*

In tutto questo si innesta, anche con deliberata pervicacia, la spudorata manovra in atto a Milano per impedire che in quella città si facciano elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. È fin troppo facile valutare gli immensi danni provocati, non solo a Milano, ma in tutta Italia, da questo autentico golpe organizzato da Ghidini e dai transfughi di gruppuscoli.

Impedire a Milano di respirare significa provocare l'asfissia di tutta la struttura economica, finanziaria e produttiva del nostro paese. Ma questo, purtroppo, non conta per quei partiti che, dopo aver ridotto l'Italia in coma irreversibile, giungono all'ignominia di chiedere al popolo italiano lacrime e sangue *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord).* Così si preparano e si montano gli incidenti più spettacolari; così, per colpire la lega, si inventano fantomatiche aggressioni e risse furibonde davanti a Palazzo Marino, delle quali sarebbero rimasti vittime due consiglieri repubblicani.

Dobbiamo chiederci allora se l'onorevole Del Pennino abbia riscosso le tangenti per sé, oppure le abbia trasmesse al suo partito? E se questo fosse vero, come è possibile che l'onorevole La Malfa non ne fosse informato?

Siamo giunti alla resa dei conti. Il popolo italiano vuole una prova precisa ed una reazione immediata, efficace, implacabile nei confronti di quanti, credendosi protetti dall'impunità, hanno fatto man bassa del denaro dei contribuenti italiani. E con tutta franchezza debbo dire che l'opinione pubblica non è per nulla soddisfatta, perché non si è provveduto all'arresto ed alla perquisizione, come sancisce il comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale.

Il guardasigilli si preoccupa della cattiva impressione sull'opinione pubblica provocata dall'apparizione sul video degli arrestati con le manette. Certo, non siamo più ai tempi della gogna, ma sarebbe anzi suo dovere farsi promotore di una proposta di legge per la revisione dell'articolo 68 della Carta costituzionale: non è ammissibile che parlamentari accusati di gravissimi reati, confermati da prove irrefutabili, possano tanto facilmente sfuggire ai rigori della legge o servendosi di procedure sostanzialmente illegittime e medioevali o saltando da una legislatura all'altra. Potrei anche fare dei nomi, ma il materiale che stiamo esaminando è fin troppo abbondante.

Insisto, comunque, sul fatto che le indagini debbono continuare, che bisogna andare fino in fondo, che il popolo italiano vuole tutta la verità, non solo per quello che già si conosce, ma anche per quello che certamente verrà a galla domani. Questa è solo la prima fase dell'indagine processuale in atto; e noi chiediamo che i casi collegati alle tangenti, alla concussione, alla ricettazione, al peculato nei quali sono coinvolti dei parlamentari si aprano, quando si verificano, e rimangano aperti fino a quando sarà definitivamente chiusa la loro istruttoria e comminata la condanna.

Mi sembra di aver detto tutto e di aver spiegato le ragioni per le quali la lega nord voterà responsabilmente a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Tognoli, Pillitteri, Del Pennino, Cervetti e Massari. *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord - Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Chiedo al relatore, onorevole Biondi, se intenda aggiungere qualche considerazione a quelle precedentemente svolte.

ALFREDO BIONDI, *Relatore*. Signor Presidente, mi scuso per l'interruzione di poco fa, ma mi sembrava giusto ristabilire i termini esatti dei problemi che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha affrontato con obiettività e serenità. Devo dare atto ai colleghi di tutti i gruppi di aver seguito in quella sede un'impostazione corretta e leale del problema: il nostro compito non è quello di sovrapporci o precorrere il giudizio che spetta alla magistratura, ma di garantirci nei confronti di un'eventuale *fumus persecutionis*, di un'utilizzazione manifestamente infondata di atti al fine di deformare la realtà. Devo dare atto al presidente Vairo di aver guidato la Giunta con la necessaria severità e con comprensione per i problemi politici e morali, oltre che umani, presenti in questa vicenda. Si tratta di problemi che riguardano non questo o quel soggetto (per i quali dovrà comunque decidere il giudice), ma l'integrità del corpo collegiale, politico e legislativo espresso da quest'Assemblea e dal Parlamento nel suo complesso.

In sostanza, non ci viene richiesta una capacità di selezione di questa o di quella responsabilità. Del resto, ci siamo ben guardati dall'attribuire responsabilità a chicchessia ed abbiamo solo cercato di evitare di attribuire ai giudici una potenziale responsabilità in ordine all'utilizzazione di uno strumento lecito per realizzare effetti illeciti.

Su questo punto si è registrato un ampio concorso di opinioni espresse da numerosi colleghi, ai quali va il mio ringraziamento per aver contribuito alla formulazione di un parere che, pur nell'autonomia decisionale dei singoli, si caratterizza come una sorta di sintesi collegiale, nel cui ambito l'opinione circa l'inesistenza della manifesta infondatezza e del *fumus persecutionis* è emersa in maniera chiara.

Con il collega Valensise, relatore di minoranza, non ci siamo limitati a dare un'occhiata superficiale ai documenti, non ci siamo cioè fermati a prendere atto di ciò che i magistrati — pur con grande dovizia di particolari — hanno indicato nella loro richiesta di autorizzazione. Abbiamo invece proceduto ad un approfondito esame dei singoli casi.

Nella fase di formazione della proposta della Giunta abbiamo anche fatto riferimento a casi specifici, che ho omesso di indicare, d'intesa con il collega Valensise, per la parte comune della relazione, proprio per una forma di rispetto delle posizioni singole, che debbono essere valutate dai giudici sia sotto

il profilo degli atti commessi (od omessi), sia in riferimento alla loro qualificazione giuridica o all'entità degli elementi di prova.

Non sono prove, onorevole Luigi Rossi, quelle che si raccolgono nella fase alla quale lei alludeva nel suo intervento, probabilmente contrassegnato da una certa precipitazione oratoria. Nel nostro paese la persona sottoposta ad un giudizio, per ora — lo sottolineo! —, è soltanto una persona soggetta ad indagine nei cui confronti, pertanto, vige il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza (che vale anche per i condannati appellanti).

Dico questo per evitare che tra di noi ci si offenda su valori comuni a tutti. Il diritto è un grande sconosciuto e lo si conosce solo quando ci si riferisce a noi stessi. Solo allora si comprende che chiunque parlamentare o no è tutelato dal codice penale.

Credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che questa forma di tutela non sia né corporativa né ambientale. Credo poco alle responsabilità ambientali...

LUIGI ROSSI. Ma qui ci sono capi d'imputazione...!

PRESIDENTE. Onorevole Biondi, la prego di non raccogliere le interruzioni.

ALFREDO BIONDI, *Relatore*. Le raccolgo volentieri, signor Presidente. Io non porto i temi svolti, ma parlo «come m'ha fatto mammema»! (Si ride).

Non avverto preoccupazioni di *incidenter tantum*, avendo da dire solo le cose che penso e rifuggendo, per professione ed attività, da certe tentazioni cui qualcuno, sia pure con visione distorta del proprio ruolo, indulge in questa sede. Credo di poter dire con chiarezza che abbiamo assunto una responsabilità comune partendo da dati comuni, evitando affermazioni di responsabilità. Sono emerse interessanti questioni sulle quali occorre discutere e riflettere nell'ambito di una doverosa replica che tenga conto del grado di intelligenza che ha caratterizzato le considerazioni svolte in questa sede. Di tali considerazioni ho il massimo rispetto, anche perché sono portato a rispettare più le opinioni degli altri che le mie: queste ultime me le formo da solo; le opinioni degli altri concorrono a modificare eventualmente le mie, qualora siano diverse.

Abbiamo parlato molto con il collega Valensise. Siamo colleghi ed amici e, se permettete, siamo anche tanto seri da non accettare l'idea di proporre e difendere posizioni precostituite. Nella richiesta trasmessa dalla magistratura è indicato un aspetto interessante, relativo alla natura dinamica del nuovo processo che *crescit eundo*, cioè cresce mentre si avanza. Quindi, si può giungere ad approdi diversi dal punto di partenza. Ma proprio in ciò consiste il contrasto intellettuale, e non politico, che si è sviluppato: non è finalizzato a tutelare o ad ammorbidire questa o quella posizione, o a mettere la cipria sul volto rugoso di una vicenda molto triste, che dovrà essere valutata senza tanti *maquillages!* Ripeto: la differenza consiste in questo dato. Se il principio del nuovo codice (che io difendo e difenderò in quest'aula, per evitare che si mescoli l'accusatorio con l'inquisitorio, dando così vita ad un mostro giuridico) consiste nella formazione della prova nella fase delle indagini preliminari e, poi, nella considerazione che se ne fa nell'udienza preliminare e, successivamente, nel giudizio quanto alla possibilità di effettivo e reale accertamento; se in tale realtà si determina un principio di *favor libertatis* volto a stabilire che, salvo le previsioni di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, non possano essere assunti provvedimenti limitativi della libertà; se l'articolo 111 delle norme di attuazione del codice stesso prevede che tali elementi debbano essere trasfusi — onorevole Palermo — nella specificità delle indicazioni che riguardano ciascun indagato, per evitare che si faccia una giustizia tribale e di mucchio, nonché i titoli specifici cui fare riferimento (inquinamento delle prove, pericolo di fuga o fuga reale e un elemento ancor più grave come la potenzialità di reiterazione o di iterazione criminosa); se tutto ciò è vero e se questa è la motivazione, allora mi permetto di dire che, mancando tali presupposti, mancano anche la «quiddità» e l'«in sé» del titolo per il quale si potrebbe eliminare il *favor libertatis* nei

confronti di chiunque (non solo del parlamentare, ma di chiunque; ma solo a queste condizioni!).

È pertanto evidente che, in questo caso, la disparità di trattamento sarebbe applicata alla rovescia. Io non mi dolgo di tale fatto, perché sono dell'avviso che l'immunità non debba rappresentare uno scudo protettivo per i parlamentari, ma una garanzia di certi valori: ad esempio, quelli che ricordava l'onorevole Luigi Rossi, in particolar modo l'espressione delle proprie opinioni. Approfondiremo in seguito tali argomenti, ma è opportuno precisare che qui stiamo svolgendo una discussione non teorica, bensì pratica. La discussione pratica impone, in questa fase, di dire che le modalità indicative dei rischi che potrebbero verificarsi (per scongiurare i quali, e non più a titolo afflittivo, sono previste le ipotesi di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale) non sussistono, non sono menzionate e le relative misure vengono richieste (non voglio dire ipocritamente, ma potenzialmente e surrettiziamente) in via alternativa, meramente potestativa, «ove del caso»; tutto ciò quando, invece, il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione prevede che l'unico caso sia quello in cui, precisate quelle richieste, esse vengano comunicate alla Camera affinché possano essere valutate. Questa è una ragione che non è autotutoria o eterotutoria di questo o di quello, ma è la ragione che fa sì che *tempus regit actum* e che, fino a quando non avremo riformato le norme costituzionali in materia, non ci resterà altro da fare che attenerci alla legge vigente. Questo non è un principio di ipocrisia, ma un principio di certezza del diritto, sulla base del quale si può dire di «sì» o «di no», ma non si può dire «forse» o «così è se vi pare»: onorevole Palermo, quest'ultima sarebbe un'interpretazione un po' pirandelliana della realtà giudiziaria e delle realtà giurisdizionali!

La tesi forse più sottile e che ho apprezzato dal punto di vista intellettuale (anche per il rapporto di conoscenza, di comunanza nel modo di leggere le carte processuali che mi lega al collega Galasso: noi siamo non dalla parte di coloro che leggono le carte processuali per assolvere, ma da quella di coloro che le leggono per vedere come siano andate effettivamente le cose) è stata esposta, appunto, dall'onorevole Galasso e si basa su di una specie di *fumus persecutionis* a corrente alternata. Egli ha sostenuto una tesi di questo genere: «Ma come, se tu ritieni che il *fumus persecutionis* non ci sia, o non vi sia in questi atti concreti, perché dovresti presumere che successivamente possa rinascere, come nei campi indiani, un alto segnale di fumo negativo da Milano?!». Questa è un'interpretazione molto affascinante e suggestiva, ma non corrisponde al vero! Perché? Proprio perché la realtà dinamica del processo consente di vedere altri fatti ed altre situazioni non telecomandate o autocomandate, onorevole Trantino, ma emergenti dalle esigenze che i giudici valutano di volta in volta! Per questo motivo, il fatto nuovo, sopravvenuto, contrasterebbe con il principio della diversità delle situazioni, che devono dunque essere valutate.

Diciamo le cose come stanno! Visto che si è parlato di ipocrisia, io ho l'abitudine di dire le cose chiare, a voce alta, e non le scrivo dopo che gli altri hanno parlato: le dico prima, perché gli altri non sbaglino quando scrivono!

Facciamo l'esempio — come lei ha fatto opportunamente, onorevole Trantino — di essere in un'altra regione o in un'altra parte della nazione (se a qualcuno ancora non dispiace la parola): potrebbe essere applicato l'articolo 416 oppure l'articolo 416-*bis* del codice penale. La prima norma prevede l'associazione comune, la seconda quella non comune, di stampo mafioso. Devo dire, onorevoli colleghi, che se si ritenesse esistente un reato come quello contemplato dall'articolo 416 — che è un reato di pericolo e contro l'ordine pubblico —, non ci troveremmo di fronte allo stesso fatto previsto della norma dell'articolo 416-*bis*, ma ad un fatto diverso, poiché esso starebbe ai reati successivi come una causa sta ad un effetto. Si tratta di una premessa potenziale e non reale; il concorso presuppone un *idem sentire*, un *idem* comportarsi, un dirigersi, un volere: so quello che fai ed agisco perché la tua azione od omissione cosciente e volontaria sia la conseguenza del nostro accordo che si consuma. L'associazione di stampo mafioso, invece è pericolosa per il solo fatto di costituirsi.

Si tratta di questioni elementari, che mi spiace di dover ricordare; tuttavia, poiché si legge sulle cronache che noi daremmo giudizi approssimativi ed edulcorati per far piacere alla gente, consiglierei anche ai giornalisti la lettura del codice penale, che Mike Bongiorno non inserì tra le domande-*quiz* perchè le avrebbe capite anche lui e, di conseguenza, pensava che anche gli altri fossero in grado di dare valutazioni di uguale approssimazione.

Credo, di conseguenza, che il codice penale vada capito nella sua logica. Se i giudici — e qui potrebbe esservi, mi dispiace dirlo, un *fumus persecutionis* — applicassero una volta dopo l'altra indicazioni di reati in modo tale da consentire il *commodus* o *incommodus discessus* dal carcere di coloro che parlano, senza contestare il reato più grave (per cui, parlando o non parlando, si rimarrebbe lo stesso in carcere), si potrebbe immaginare che la mancata contestazione — quindi una contestazione «retrattile»! — fosse utilizzata per gravare strada facendo — *crescit eundo* — una realtà processuale che si era mistificata nella fase iniziale.

Non credo che ciò sia avvenuto; nella fase dinamica del processo può darsi possa verificarsi, ma non è ancora accaduto. Quando avverrà, lor signori giudici ci chiederanno di prendere le misure che il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione prevede. Questo per ciò che attiene al fatto nuovo.

Per quanto si riferisce agli elementi che ho poco fa indicato, relativi alle misure cautelari, al fermo ed alle perquisizioni, ho sentito affermare qui dentro molte volte che la Costituzione è stata un momento magico, in cui uomini di provenienze diverse, in momenti storici drammatici, hanno convenuto su certi princìpi che mi permetto di definire liberali. Questi ultimi tendono a garantire il Parlamento da certi rischi — che vi erano e che non esistono più allo stesso livello, pur se potrebbero rinascere ove prevalessero valutazioni intolleranti dei rapporti sociali — in modo tale che vi sia una garanzia per l'esercizio dell'attività parlamentare (non dell'illecito commesso dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni o fuori di esse, ma affinché quest'illecito non venga valutato in modo gravatorio).

Questo è il motivo per cui esiste tale *barrage*. Quando lo avremo rimosso e nella misura in cui lo avremo rimosso, ci troveremo di fronte a posizioni diversificate. Ecco la ragione per la quale non è possibile, allo stato, assumere determinati comportamenti, nonostante la diversa autorevole opinione ben espressa da altri colleghi e suffragata dalla tesi che mi sono permesso di riprendere dagli ammirevoli interventi che ho ascoltato. Cito, non per cavalleria ma per la sua completezza, quello dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo, la quale nella sua sintesi indicativa dei valori costituzionali, procedurali e sostanziali, ha espresso con un minor numero di parole quello che io ho detto con l'animo rivolto a quest'Assemblea.

Voglio ricordare che quanto è stato fatto è il frutto di un lavoro comune e che se si è pervenuti a valutazioni diverse ciò non è stato compiuto allo scopo di occultare la realtà ma per distinguere quanto era giusto e possibile fare in questa sede da quello che sarebbe stato avventuroso e scorretto lasciar fare in una fase ed in una sede diverse, che non potrebbero essere corrispondenti al limiti che il principio di separazione dei poteri fissa ed ai quali dobbiamo attenerci.

Ecco la ragione per la quale chiedo ai colleghi che nella loro valutazione considerino tale aspetto come elemento consistente delle decisioni prese, quando sono state comuni, e legittimante in relazione alle differenze su cui autorevole e sovrana scenderà la valutazione della Camera dei deputati *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore, onorevole Valensise, se desideri aggiungere altre considerazioni a quelle precedentemente svolte.

RAFFAELE VALENSISE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare il relatore, onorevole Biondi, per le parole, più che di cortesia, di apprezzamento che ha ritenuto di rivolgere anche al sottoscritto. Mi associo, inoltre, all'onorevole Biondi nel ringraziare i colleghi della Giunta per le autorizzazioni a procedere per il contributo dottrinario e di studio che hanno offerto nei loro interventi

in quella sede ed in quest'aula. Vorrei estendere esplicitamente il ringraziamento dell'onorevole Biondi, che condivido, al presidente della Giunta, onorevole Vairo, che ha guidato i nostri lavori con nobiltà e fermezza.

Una simile premessa mi permette di replicare cortesemente ma fermamente a qualche battuta emersa nel dibattito. Mi riferisco, in particolare, alla bonomia romagnola del collega Pinza, il quale ha parlato di *coup de théâtre*. Ebbene, voglio precisare che dalla discussione è emersa una realtà ed una verità: la nostra richiesta non ha mai voluto essere in nessun momento un cedimento alla pratica dei *coups de théâtre*; questi ultimi, anzi, sono estranei al nostro modo di comportarci dal punto di vista professionale e politico.

In realtà, abbiamo inteso proporre prima alla Giunta e poi all'Assemblea un delicato problema di convivenza fra due norme lontane nel tempo e nel significato. La questione è di difficile interpretazione, dal momento che il caso in esame è di grande importanza e delicatezza. Da una parte, abbiamo l'articolo 68 della Costituzione; dall'altra, il nuovo codice di procedura penale, al quale sento di rendere omaggio. Condivisibili o meno che essi siano, rimane il fatto che vi sono due realtà: la situazione creata dal secondo comma dell'articolo 68, una norma così tormentata da essere oggetto — da qui a qualche ora — della discussione dell'Assemblea, dopo l'esame intervenuto nella competente Commissione speciale; le disposizioni contenute nel codice di procedura penale in vigore, anch'esso oggetto di tormentate discussioni addirittura a pochi metri da questa sede (mi riferisco all'agitazione posta in essere da autorevoli penalisti, che insorgono contro determinate interpretazioni o innovazioni che tenderebbero a modificare la normativa vigente).

Detto questo, vorrei ringraziare tutti i colleghi intervenuti, coloro che hanno espresso il proprio consenso ed in special modo coloro che hanno manifestato il proprio dissenso rispetto alla tesi da noi esposta. In particolare, voglio ricordare l'intervento della collega Finocchiaro Fidelbo, la quale ha introdotto con puntualità nel dibattito un elemento, peraltro sottolineato dal relatore Biondi, a proposito della posizione di dissenso nella quale mi trovo.

La collega Finocchiaro Fidelbo per quanto riguarda le misure previste dall'articolo 274 del codice di procedura penale ha infatti detto che la maggioranza della Giunta ha espresso una opinione nel senso della improcedibilità. In sostanza, la Giunta ha ritenuto, allo stato, tali misure improcedibili, così come si legge nella relazione per la maggioranza del collega Biondi.

Voglio richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul riconoscimento di una certa positività, per la mia tesi, di una simile affermazione dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Infatti, le misure in esame vengono dichiarate improcedibili «allo stato». Ciò detto, bisogna anche comprendere il perchè di una simile determinazione, domandandosi a quali elementi l'improcedibilità venga ancorata da tutti i colleghi che mi onorano del loro dissenso. Essa viene sostenuta sulla base del fatto che non vi è una specifica motivazione.

Io sostengo, al contrario, che la specifica motivazione, per quanto possibile, esiste ed è rinvenibile nelle famose sedici pagine, da tutti ricordate, in cui si elencano le acquisizioni istruttorie che i magistrati hanno posto a base delle loro richieste. È configurata una condizione ambientale, una vicenda in cui la specificazione emerge da ogni comportamento, da ogni interrogatorio, da ogni situazione processuale esplorata dai magistrati nel corso dell'indagine preliminare.

La specificazione, esiste, quindi, e non si può ignorare. Non si può affermare che essa non esista per l'applicazione dell'articolo 274 del codice di procedura penale, in relazione all'articolo 343 (misure cautelari), perché ciò significa chiudere gli occhi sulla realtà cartolare costituita dalla lunga esposizione dei fatti con la quale i magistrati di Milano hanno accompagnato la loro richiesta e che, ripeto, non possiamo ignorare. Ciò che manca è invece la situazione concreta, l'occasione, l'elemento che scatena l'adozione delle misure cautelari e che nell'articolo 274 del nuovo codice di procedura penale, lettera *a)*, è di carattere immediato. Sussistendo i gravi indizi (è stato unanimemente riconosciuto che questi sussistono e non può

essere misconosciuto), compiutamente descritti nella relazione — ne ha dato atto la collega Finocchiaro Fidelbo nel suo attento intervento —, l'elemento scatenante, che permette l'applicazione della norma di cui all'articolo 274, è costituito dall'immediatezza. Si parla, infatti, di inderogabili esigenze che nascono dal «concreto» (non, quindi, presupposto o previsto) pericolo di inquinamento delle prove o da altri accadimenti relativi, ad esempio, all'iterazione degli atti delittuosi.

Abbiamo posto l'accento soprattutto sul concreto pericolo di inquinamento della prova. La magistratura milanese in sedici pagine ci ha descritto una situazione complessa e articolata, riportando tutte le acquisizioni di natura istruttoria e le indagini preliminari compiute. Tutto questo ci ha unanimemente tranquillizzati sulla sussistenza dei gravi indizi, sull'assoluta impossibilità di ipotizzare una manifesta infondatezza. In queste condizioni le conclusioni alle quali sono giunti i magistrati sono caratterizzate da duplicità di espressioni, ma da unicità concettuale e logica; essi chiedono di essere autorizzati a procedere il che, per i magistrati, significa svolgimento del procedimento penale secondo le regole dell'indagine preliminare e del giudizio, sulla base degli elementi indicati.

L'unico elemento mancante è impossibile da ottenere: pretendete la specificazione attuale del concreto pericolo. Ebbene, ponete ai magistrati una condizione impossibile ai fini dell'indagine; questa è la realtà logica di quanto è sotto i nostri occhi.

A mio giudizio, la modesta interpretazione che abbiamo dato alla richiesta dei magistrati di Milano, sulla base della normativa del codice di procedura penale vigente, obbedisce alla necessità di non farsi paralizzare dall'oggettiva impossibilità della specificazione anticipata.

Se è vero, come è vero, che l'articolo 274 del codice di procedura penale prevede che le misure cautelari coercitive siano possibili soltanto quando vi è concreto pericolo, non si può chiedere ai magistrati che inviino una specificazione anticipata, perchè sarebbe una specificazione oggettivamente impossibile. Questa è la nostra tesi che confermiamo con l'intento di non danneggiare alcuno, ma con la volontà di non danneggiare e non paralizzare i magistrati di Milano.

La richiesta di autorizzazione a procedere, che ci è stata avanzata, deve essere concessa nello stesso interesse degli inquisiti, come ho detto ieri e ripeto oggi.

A proposito delle misure cautelari che potrebbero riguardare questo o quest'altro personaggio, il collega Mastrantuono ha richiamato abilmente, ma senza successo a mio giudizio, l'articolo 273 del codice di procedura penale, sottolineando un aspetto che giova alla mia tesi, relativo alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 274.

Se i magistrati di Milano avessero indicato una specificazione anticipata di un concreto pericolo ipotizzabile, avrebbero avanzato una richiesta illegittima, perchè non si può trasformare in pericolo concreto un pericolo prevedibile. Essi oggi vi chiedono di autorizzarli a svolgere il processo penale; concedendo tale autorizzazione voi consentite tutta una serie di atti a tutela del processo penale, dell'acquisizione della prova e degli stessi inquisiti, che potrebbero danneggiarsi l'un l'altro attraverso situazioni di concreto pericolo e in cui la genuinità della prova potrebbe essere messa in forse.

Queste sono le ragioni per cui insistiamo sulla nostra richiesta, augurandoci che la Camera non voglia assumersi la responsabilità, per noi grave, di concedere ai magistrati di Milano un'autorizzazione a procedere mutilata, incompleta, pericolosa per il processo stesso e di impossibile attuazione. Se domani, di fronte ad un sopraggiunto pericolo, si dovesse infatti procedere ad una specifica, ulteriore quanto inutile richiesta per la procedura di cui all'articolo 274, ne conseguirebbe una perdita di tempo tale da vanificare il provvedimento di misura cautelare, proprio in considerazione dell'iter parlamentare.

La questione tuttavia non è di tempo, ma logica. La nostra è una tesi non peregrina ma di garanzia per il processo, nonché di riconoscimento alla magistratura milanese che ha il diritto con l'autorizzazione a procedere di avere piena e completa la possibilità di agire secondo le regole non derogabili del processo penale, così come descritte nel

nuovo codice (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Prima di passare alle dichiarazioni di voto, avverto, per quanto concerne la questione sollevata dall'onorevole Palermo nel richiamo al regolamento da lui effettuato nella seduta di ieri — questione alla quale hanno fatto riferimento diversi degli oratori intervenuti nel dibattito — che per questo punto la Giunta ha proposto di dichiarare l'improcedibilità della domanda (per chiarezza, il punto è relativo alla parte della richiesta in base alla quale si chiede di essere autorizzati a compiere, nei confronti del deputati indagati, ove del caso, qualunque degli atti elencati nel comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale) perché l'ha ritenuta priva, allo stato, dei requisiti di esistenza e validità, anche alla luce della norma di cui all'articolo 111 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che richiede appunto l'indicazione specifica e adeguata motivazione.

Ove la Camera respinga tale proposta, la Giunta — alla quale saranno restituiti gli atti, per la parte in questione — formulerà una proposta nel merito, sulla quale la Camera sarà chiamata a pronunciarsi.

In caso, invece, di approvazione della proposta della Giunta, resta salva la facoltà del magistrato di presentare, qualora lo ritenga, nuove richieste adeguatamente motivate, concernenti specifici provvedimenti relativi a singoli soggetti.

Quanto allo specifico rilievo secondo cui la Giunta per le autorizzazioni a procedere, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, potrebbe soltanto formulare proposte relative al merito delle domande, faccio presente che la decisione sull'improcedibilità (convengo che sarebbe stato più appropriato usare il termine irricevibilità) equivale ad una restituzione, *in parte qua*, della domanda e dei relativi atti processuali, di cui esistono numerosi precedenti, sui quali l'Assemblea è stata già chiamata a pronunciarsi.

È quindi evidente che, precisato così l'oggetto della decisione, essa non pregiudica eventuali decisioni nel merito qualora se ne verifichino i presupposti, cioè allorché vi sarà una domanda ritenuta ricevibile.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sulle proposte della Giunta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ayala. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE AYALA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo repubblicano voterà in conformità alle indicazioni contenute nella relazione di maggioranza, anche se devo esprimere, sia sul piano personale sia a nome di tutto il mio gruppo, il massimo rispetto nei confronti delle argomentazioni sostenute nella relazione di minoranza e di numerosi interventi svolti in quest'aula, che si muovono sulla stessa linea.

Nessuno è depositario di certezze. La maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere ha ritenuto di risolvere il problema centrale della vicenda di cui ci stiamo occupando nel modo che risulta dalla relazione; comunque, anche le argomentazioni evidenziate dal relatore di minoranza hanno un loro pregio, ma, ripeto, non ci consentono di modificare la nostra opinione.

Per quanto riguarda l'autorizzazione a procedere in generale, la Giunta ha escluso, all'unanimità, la sia pur minima sussistenza del *fumus persecutionis;* ancora una volta essa si muove secondo un indirizzo di grande coerenza, che è stato applicato ad ogni caso sottoposto alla sua attenzione. Tale indirizzo consiste nel mantenersi entro gli stretti limiti che ci sono assegnati per lo svolgimento del nostro compito. Non dobbiamo e non possiamo sostituirci al giudice, ma soltanto verificare che l'azione penale intentata nei confronti di un collega non sia persecutoria o strumentale, ma sia invece nata in modo fisiologico. Naturalmente, non dobbiamo fare alcuna prognosi in ordine all'esito processuale dell'azione penale.

Interpretando in questi corretti termini l'applicazione dell'istituto dell'immunità parlamentare, credo che la pressione di polemiche giustificatamente diffuse nell'opinione pubblica sia destinata a scemare seriamente, in quanto in tal modo si dà al suddetto istituto, ancora oggi previsto dalla Costituzione, il suo autentico significato, quello di garanzia dell'Assemblea e non di privilegio per i singoli deputati. Esclusa

quindi la sussistenza, in concreto, del sospetto di un *fumus persecutionis*, la risposta della Giunta non poteva essere se non quella che i giudici di Milano (ai quali va tutto il nostro rispetto e la nostra fiducia di cittadini prima e di parlamentari poi) proseguano in una indagine di grande rilievo, che ha scoperto una pentola maleodorante di malcostume.

Si tratta dunque di un malcostume del quale tutti più o meno avevamo sentore da tempo e che addirittura, credo proprio grazie al lavoro di quei giudici, ha trovato autorevolissima conferma in quest'aula, con le parole dell'onorevole Craxi, che si è assunto la responsabilità politica di un ricorso illegale al finanziamento dei partiti, con il solo limite (devo dirlo con assoluta franchezza) di una generalizzazione che sicuramente nemmeno sfiora molti dei parlamentari che siedono in questi banchi.

La vicenda è assai seria; riguardandola con serenità e con pacatezza, dobbiamo dire che il compito che questi giudici stanno svolgendo (e la lettura stessa degli atti ce ne ha dato in Giunta piena conferma) è ispirato a criteri di alta professionalità, di grande senso di responsabilità e di una misura, nel procedere, che è davvero encomiabile. Tutti noi possiamo pertanto guardare tranquillamente al lavoro di questi giudici, con fiducia, e sperare che essi continuino in un'opera di risanamento del costume politico che è sicuramente meritoria, un'opera che tra l'altro dovrà porre dei problemi anche al Parlamento. Occorrerà infatti procedere ad una seria riforma sul piano politico, perché non possiamo delegare ai giudici, non possiamo scegliere di intraprendere soltanto la via giudiziaria per riaffermare un costume politico di qualità diversa rispetto all'attuale. Dobbiamo trarre una lezione da questa vicenda, assumerci le nostre responsabilità politiche e cooperare tutti affinché la politica in questo paese assuma una qualità ben diversa e migliore.

Per quanto riguarda la richiesta (che ha creato qualche problema, tant'è vero che ne è venuta fuori una relazione di minoranza) relativa al compimento degli atti previsti dal comma 2 dell'articolo 343, la situazione a mio giudizio può essere sinteticamente descritta nei seguenti termini (mi rendo conto di essere l'ennesima persona che si occupa dell'argomento, ma mi pare doveroso farlo). Posto che esiste, come ricordavo qualche minuto fa, l'articolo 68 della Costituzione, posto che lo stesso articolo certamente prevede una specifica autorizzazione a procedere per l'ipotesi di emissione di provvedimenti cautelari o di perquisizione, è chiaro che anche questa richiesta, tendente appunto all'autorizzazione specifica, deve possedere i requisiti dettati in particolare dall'articolo 111 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Quello che interessa è l'ultima parte dell'articolo 111, che dispone testualmente che «il magistrato richiedente fornisce all'autorità competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda». Confrontando questa previsione normativa con quanto è dato leggere nella richiesta sotto il profilo che ci riguarda, notiamo che l'indicazione dettagliata degli elementi sui quali la richiesta sostanzialmente si fonda dovrebbe essere contenuta in un inciso che suona letteralmente così: «Ove del caso». Ritengo francamente che questo aspetto essenziale di cui alla previsione dell'articolo 111 non sia stato nella specie osservato; d'altra parte, gli elementi sui quali la richiesta si fonda nella specie non possono che essere quelli di cui all'articolo 273 e, soprattutto, di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale.

Sui gravi indizi di cui all'articolo 273 posso anche concordare con il collega Valensise: in effetti, vi è un'ampia richiesta motivata anche dettagliatamente, da cui i gravi indizi certamente emergono. Pertanto, questo aspetto si potrebbe anche superare. Tuttavia debbo dire che francamente non riesco a superare la previsione di cui all'articolo 274; il pubblico ministero deve specificare nel dettaglio e motivare sul punto al giudice delle indagini preliminari allorché richieda a costui l'emissione di un provvedimento. Allora è concettualmente inaccettabile che quello cui il pubblico ministero è tenuto nei confronti del giudice, al quale richiede di emettere un provvedimento restrittivo della libertà personale, non sia inve-

ce tenuto a farlo nel confronti della Camera che deve autorizzare quella richiesta.

Io non riesco a superare questo problema. Probabilmente ciò è dovuto soltanto ad un limite della mia capacità di analisi e di interpretazione della norma. Per mia fortuna (così mi sento un po' scaricato dalle responsabilità) mi sono ritrovato in compagnia di numerosi altri componenti della Giunta, alcuni dei quali sono ex colleghi più prestigiosi di me; sotto questo profilo mi sento quindi tranquillizzato.

Sin dall'inizio ho affrontato questo aspetto — ripeto — con grande problematicità. Non mi sono sentito, e non mi sento ancora oggi, di disporre di certezze al riguardo. Se un pubblico ministero, a' termini del codice di procedura penale, nei confronti del giudice cui richiede l'emissione di un provvedimento è tenuto a motivare specificatamente sul punto, mi sembra chiaro che sia tenuto a farlo nei confronti della Camera che deve autorizzare quella richiesta. Un diverso avviso al riguardo francamente non riesco a capirlo. E forse — lo ribadisco — questo dipende da un mio limite.

Ecco perché quella richiesta è stata da noi dichiarata improcedibile: non siamo entrati nel merito della richiesta, perchè l'abbiamo ritenuta incompleta e come tale improcedibile allo stato. Non abbiamo rigettato la richiesta perché non potevamo valutare a quali concreti elementi, tra quelli previsti dall'articolo 274 del codice di procedura penale, noi ci trovavamo, dal momento che non ci era stato detto. Ne potevamo desumere taluno, ma non siamo chiamati a desumere o ad intuire quello che non ci viene chiaramente indicato, specialmente quando una norma di legge lo prevede.

Per quanto riguarda, infine, l'istanza avente ad oggetto le nuove eventuali richieste che giustamente e correttamente i colleghi di Milano hanno legato alle norme di cui agli articoli 335, 423 e 516 del codice di procedura penale, ci è sembrato e ci sembra di dover concedere l'autorizzione per tutte le ipotesi con una sola esclusione, quella del fatto nuovo non connesso. In seno alla Giunta si è fatto un esempio che io giudico molto felice: nel corso delle indagini viene esercitata l'azione penale nel confronti di uno dei colleghi per il delitto di violenza carnale: ebbene, come si fa a non pretendere che anche questa azione penale venga sottoposta al vaglio autonomo della Camera, che dovrà appunto decidere se concedere o meno l'autorizzazione a procedere? Come si può aprioristicamente concedere un'autorizzazione a procedere per un fatto nuovo e assolutamente scollegato (dal punto di vista della connessione di cui all'articolo 12 del codice di procedura penale) rispetto ai fatti già contestati?

Per tutto il resto, l'autorizzazione, come si evince dalla relazione, è sufficientemente ampia. Io credo pertanto che in buona sostanza questi egregi colleghi magistrati di Milano — dico colleghi magistrati perché ancora non mi sono abituato alla dimensione di parlamentare (il che, del resto, mi sembra chiaro) — potranno tranquillamente procedere in un ottimo lavoro al quale tutti noi — ripeto — dobbiamo guardare con grande serenità e con grande fiducia perché sarà sicuramente coronato da un successo di professionalità e di alta responsabilità *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Correnti. Ne ha facoltà.

GIOVANNI CORRENTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, quella del magistrato requirente milanese è una richiesta complessa, nel senso che con un unico atto si formulano una serie di istanze cumulativamente riferite a più parlamentari. Credo che questo valga già una considerazione. Ci troviamo di fronte ad un'unica istanza per processi relativi a soggetti diversi, e ad un'istanza articolata, perché nel suo contesto si formulano tre distinte richieste.

Abbiamo innanzi tutto una richiesta di autorizzazione a procedere per i reati (spero di non dimenticarne nessuno) di violazione della legge sul finanziamento pubblico ai partiti, di corruzione, di concussione, di ricettazione. L'istanza poi, nella sua formula dispositiva, per così dire, cioè proprio alla fine e senza commento o notazione alcuna, richiede anche l'autorizzazione per fatti (non reati, fatti!) che dovessero emergere

nel corso delle indagini. Infine si formula una richiesta di autorizzazione per il compimento di quegli atti che sono previsti dall'articolo 343 del codice di procedura penale.

La Giunta all'unanimità ha ritenuto (e credo in termini apprezzabili da questa Assemblea), come totale *revirement* di un orientamento giurisprudenziale passato, che tutti ormai siamo concordi nel ritenere deprecabile, che l'autorizzazione dovesse essere concessa, perché non era minimamente individuabile nell'istanza del magistrato requirente alcun *fumus persecutionis.*

Il magistrato ci ha rassegnato, correttamente, lucidamente e con qualche dispiego di energie, in quelle sedici pagine che indicava il relatore di minoranza, le fonti di prova fino ad allora raccolte (siamo all'inizio delle indagini preliminari), che sono persuasive, che inducono a ritenere che non vi sia ombra di *fumus persecutionis.*

La Giunta si è fatta carico di raccogliere perplessità e dubbi da parte dei colleghi indagati, ma ha ritenuto di superarli *de plano,* nel senso che qualsiasi valutazione attinente la genuinità, la credibilità, per esempio, delle chiamate di correo, in quanto esame di merito dovesse senz'altro ritenersi preclusa, da parte della Giunta prima e dell'Assemblea poi.

Direi che su questo punto non vi sono problemi, ma credo non possa essere liquidata come assolutamente dovuta e pacifica tale autorizzazione perché, ripeto, l'attuale legislatura, in un mese di giurisprudenza parlamentare, ha sovvertito una linea tendenziale che perdurava da anni. Credo che agli occhi del paese questo atteggiamento debba essere valutato in termini assolutamente meritori.

Ma il pubblico ministero ha formulato altre due istanze e, dopo un dibattito approfondito, sofferto, e che io ritengo di attestare di assoluta buona fede da parte di tutti i componenti della Giunta, vi sono stati dei distinguo che hanno poi originato due distinte relazioni.

Un primo problema era riferito a quella richiesta di procedere per fatti ulteriori e diversi che dovessero emergere dalle indagini. Anche in tal caso a me pare commendevole ed apprezzabile lo sforzo della Giunta nel momento in cui, innanzi tutto, non si è minimamente radicata a quel *nomen iuris,* a quelle definizioni giuridiche adottate dal pubblico ministero nella sua richiesta, ma ha stabilito che di fatti si dovesse trattare, quei fatti che nella sua enunciazione, sia pur succinta, il pubblico ministero aveva individuato. E, con uno sforzo ermeneutico pregevole, ha ritenuto di concedere al giudice, senza necessità di ulteriore richiesta, di procedere per qualsiasi altro fatto che avesse soltanto il vincolo della connessione; per un'ovvia ragione per chiunque abbia un minimo di apprendimento di concetti giuridici tradotti in una struttura democratica: che se così non si fosse fatto, avremmo dato, in ipotesi, al magistrato requirente la possibilità di procedere per un reato riconnesso al codice della strada, commesso, guarda caso, da questi cinque indagati.

Era nello spirito? Era nelle cose? Certamente no, ma il magistrato milanese potrà indagare, in relazione a questa vicenda che ha rattristato e preoccupato tutto il paese, liberamente, perché per qualsiasi fatto connesso non avrà bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di questo ramo del Parlamento. Ci pare quindi particolarmente apprezzabile anche questa scelta.

Vi è stata poi la parte, vorrei dire, più sofferta. Il giudice ha chiesto di adottare quei provvedimenti previsti dall'articolo 343 che, onorevoli colleghi, non sono soltanto la custodia cautelare — attenzione, l'arresto è un'altra cosa —, ma altri e numerosi: sono il fermo, le misure cautelari personali, le perquisizioni personali e domiciliari, l'ispezione personale, la ricognizione, l'individuazione, i confronti, le interrogazioni e così via.

A questo punto si poneva il seguente problema: era la stessa autorizzazione oppure no? Nossignore, in tal caso risponde l'articolo 68 della Costituzione, che ancora oggi vige e che noi siamo impegnati a cambiare. Le richieste sono due, autonome e separate; una riguarda l'autorizzazione a procedere, l'altra concerne la libertà personale del parlamentare. Di talché avrebbe potuto accadere — vi prego di seguirmi, onorevoli colleghi, perché il discorso può essere impegnativo sul piano tecnico — che

questo giudice avanzasse oggi una richiesta di autorizzazione a procedere e fra quindici giorni presentasse separatamente una domanda per adottare misure cautelari. Esaminate questa ipotesi: fra quindici giorni potremmo ricevere un messaggio del seguente tenore: «Chiedo di mettere in prigione costoro». Ebbene, io chiedo a me stesso e a voi se un'istanza così formulata possa essere ritenuta ammissibile. Certamente no, perché non lo consente l'articolo 68 della Costituzione oggi vigente.

D'altra parte — io non voglio ripetere quanto è stato detto benissino dal collega Ayala; prospetto soltanto un'altra considerazione — è credibile che nei confronti di qualsiasi privato cittadino debba essere motivato al giudice per le indagini preliminari l'elemento in virtù del quale si invocano queste misure, e non lo si debba indicare per il parlamentare?

Onorevoli colleghi, io rifuggo dalla politica che diventa demagogia, e del pari rifuggo dalla giustizia che diventa politica.

A questi splendidi magistrati milanesi noi consentiamo di condurre in porto il loro processo e li apprezziamo per quanto meritano; e meritano veramente tanto agli occhi del paese.

Non credo che la legittimazione di una classe politica passi attraverso la violazione delle regole del diritto! Se sovvertiamo lo Stato di diritto, creiamo soltanto i presupposti della rovina della democrazia nel paese. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo del PDS alle conclusioni a cui è pervenuta la relazione di maggioranza *(Applausi).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tatarella. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE TATARELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per il caso che regola le vicende umane e politiche rileviamo che nella pregevole relazione Biondi-Valensise, per la parte in cui essa è unitaria, vale a dire per la parte concernente la richiesta di autorizzazione a procedere, si sostiene che le inchieste di Milano hanno come «punto di partenza un'impresa di pulizie». Onorevole Biondi, se al concetto di imprese di pulizia sostituiamo quello politico e morale di un'impresa di pulizia, ritengo che la relazione congiunta che reca la sua firma e quella dell'onorevole Valensise vada globalmente approvata nel quadro di un «contesto malavitoso» che caratterizza l'attuale assetto politico.

Ho fatto ricorso non a sproposito al termine «contesto» e dell'aggettivo «malavitoso», volendo unificare in un'unica espressione la parola «il contesto», adoperata da Leonardo Sciascia quando definì da letterato e da uomo di cultura il primo teorema di inquinamento ambientale, e quella usata da Salvemini quando si riferì al «ministro della malavita». Oggi abbiamo unificato i due termini: siamo in un contesto malavitoso; occorre fare pulizia, è necessaria una catarsi di tutta la classe politica, in special modo di quella parlamentare.

A sostegno della mia affermazione cito, come ho già fatto in precedenza, personaggi che non appartengono alla nostra politica. Sciascia, Salvemini, ora Formica, persona che si oppone al nostro schieramento, e che su *l'Unità* di oggi sostiene la seguente tesi: «Ciò che è più agghiacciante è il fatto che si è affermato a Milano un sistema che affida l'organizzazione e il consenso interno ed esterno a partiti, a regole di stampo malavitoso».

Viviamo, cioè, in un momento malavitoso che interessa i vertici ed i mediovertici politici anche attraverso il braccio parlamentare; oggi, mentre discutiamo di questi problemi, esce un libro di Giuseppe Turani e Cinzia Sasso dal titolo *I saccheggiatori*, dal quale si evince un dato agghiacciante: «Almeno un centinaio di patrimoni abusivi, costruiti sulle tangenti, superano i mille miliardi. Solo lo spaccio della droga e la politica permettono guadagni di questo genere»!

Di fronte a queste denunzie, quella di Formica sul contesto malavitoso e quella di Turani e di Cinzia Sasso, di fronte ai saccheggiatori, di fronte agli ambasciatori del male e della corruzione, come si fa a dire «no» al giudice Di Pietro? Come si fa a mutilarlo? Come si fa a sostenere che dopo la concessione dell'autorizzazione a procedere, la quale mette il parlamentare nella

stessa condizione del cittadino, si possa far rivivere l'immunità, conferendo di nuovo al parlamentare diritti diversi da quelli del cittadino (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*)?

Onorevoli colleghi, il giudice Di Pietro chiede la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di alcuni parlamentari e «quindi» — il neretto si deve alla bontà dei relatori o della tipografia della Camera — «l'autorizzazione a compiere, ove del caso, qualunque degli atti elencati nel comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale». Ho una particolare predisposizione a concedere le attenuanti al relatore perché l'onorevole Biondi non ha sostenuto queste tesi soltanto in occasione del dibattito in corso, ma le sosteneva anche prima. Non è, però, il Biondi-pensiero quello che oggi dobbiamo esaminare, anche perché sul piano del pensiero siamo tutti legittimati in linea di principio a sostenere la tesi opposta.

Noi dobbiamo coniugare, onorevole Biondi, onorevole Valensise, il «quindi» con l'«ove del caso» e con il «qualunque». Questo è il punto. La responsabilità di coniugare questi tre termini la vogliamo assumere a rate ogni volta noi o vogliamo affidarla al giudice Di Pietro ed ai magistrati di Milano? È una questione di fiducia.

L'onorevole Agnelli, il quale attraverso la FIAT è concausa del contesto da Torino a Palermo, da Roma a Napoli (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*), ha esortato il giudice Di Pietro ad andare avanti, pur essendo stato in un certo senso coinvolto attraverso la Cogefar. Anche Agnelli ha il suo braccio parlamentare ed economico, ma ciò nonostante ha invitato il magistrato a proseguire nelle indagini. La classe politica dovrebbe fare altrettanto, dovrebbe invitare i giudici ad andare avanti pur con tutte le comprensioni interne dei vari partiti di appartenenza degli inquisiti e con tutte le comprensioni di ordine societario che può avere l'avvocato Agnelli all'interno della FIAT.

Perché dobbiamo fermare il giudice Di Pietro?

ALFREDO BIONDI, *Relatore*. L'avvocato Agnelli non è la misura di tutte le cose!

MIRKO TREMAGLIA. No certo, ma nemmeno la giustizia a rate è possibile!

GIUSEPPE TATARELLA. L'onorevole Biondi è sempre contemporaneamente Biondi ed un'altra cosa; è il portatore di un pensiero garantista, ma è anche relatore su un provvedimento riguardante problemi che con il garantismo non hanno niente a che fare.

MARCO BOATO. È una situazione pirandelliana!

GIUSEPPE TATARELLA. L'onorevole Biondi sa benissimo che non abbiamo niente a che fare con Agnelli; non siamo come il suo partito che a Torino appartiene al partito degli Agnelli (*Applausi dei deputati del gruppo del gruppo del MSI-destra nazionale*). La nostra posizione, coerente con la nostra impostazione di fondo, iniziata a Milano con il precursore di Di Pietro — il consigliere comunale Decorato — proseguita in quest'aula con la relazione dell'onorevole Valensise e con l'intervento dell'onorevole Trantino, è che la classe politica deve dire basta con i privilegi possibili. Questo è un privilegio possibile, che noi dobbiamo abolire, insieme ai privilegi reali, dando fiducia a Di Pietro, così come ci chiedono la pubblica opinione e tutti coloro i quali pensano che l'azione di Di Pietro segni definitivamente la fine di un periodo e l'inizio di una nuova fase. Tutto questo comporterà un completo rinnovamento anche sotto il profilo dei rapporti tra le diverse aree, con la definizione di nuovi ambiti, a sinistra, a destra, al centro e ovunque, per costruire il nuovo.

Allora, perché mutilare l'azione di Di Pietro, perché apparire noi come coloro che vogliono sbarrare le sue iniziative, quasi fossimo vigili urbani che impongono lo stop ad un magistrato che si sta occupando di una vicenda che riguarda i partiti ed alcuni componenti di gruppi parlamentari?

Invitiamo i partiti nelle cui fila vi siano deputati inquisiti ad unirsi con tutto il Parlamento per dare il via libera a Di Pietro. Tale atteggiamento potrà rappresentare l'inizio di un nuovo e finalmente positivo modo di affrontare la questione morale da

parte di tutta la classe politica *(Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palermo. Ne ha facoltà.

CARLO PALERMO. Signor Presidente, vorrei evidenziare le particolari conseguenze che si produrrebbero nell'ipotesi in cui fosse accolta la proposta di ritenere irricevibili le richieste formulate dai magistrati di Milano in relazione agli atti previsti dall'articolo 343 del codice di procedura penale. Si tratta di un punto importante che considero necessario chiarire, nonostante lei stesso, signor Presidente, abbia già evidenziato in modo corretto come non debba essere usata l'espressione «improcedibilità» — che comporterebbe la preclusione della richiesta — ma piuttosto quello di «irricevibilità». La conseguenza sarebbe che, allo stato, fin quando i magistrati milanesi non formalizzassero una nuova richiesta, non sarebbe possibile per gli stessi giudici — a meno che non venisse richiesto dallo stesso interessato — compiere gli atti per i quali, ai sensi del citato articolo 343, è stata richiesta l'autorizzazione. Tali atti sono indicati al comma 2 della disposizione richiamata; si tratta cioè non solo delle misure cautelari, ma anche delle perquisizioni, ispezioni, ricognizioni, confronti, intercettazioni e interrogatori. In sostanza, attraverso l'autorizzazione a procedere che la Camera sta per votare all'unanimità, consentiremo ai magistrati di iniziare il procedimento penale senza nemmeno offrire loro la possibilità di convocare, di loro iniziativa, l'imputato per un interrogatorio. Ciò in quanto, secondo il nuovo testo dell'articolo 343 del codice penale, tutto ciò non potrebbe essere consentito in assenza di autorizzazione a procedere.

In realtà, bisogna tenere distinti il concetto di autorizzazione a procedere — cioè autorizzazione ad iniziare un procedimento — da quello di autorizzazione a compiere determinati atti. È questa la differenza sostanziale che deve essere più approfonditamente considerata.

Se si tiene presente tutto questo, non si può pensare di precludere ai magistrati, attraverso la pronuncia di irricevibilità, la possibilità di emettere provvedimenti di perquisizione. Esistono infatti delle norme del codice di procedura penale molto precise in tal senso, norme sulle quali vorrei richiamare l'attenzione del Presidente e dei colleghi che ascoltano. Intendo riferirmi prima di tutto all'articolo 253, che così recita: «Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo».

L'articolo 235 recita testualmente: «I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga».

Visto che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha giudicato la richiesta dei giudici milanesi non infondata, e che non esiste *fumus persecutionis* nelle imputazioni rivolte ai parlamentari accusati di quei reati per fatti di apprensione (i quali, quindi, si trovano nella condizione di vedersi prospettare l'imputazione di detenzione di un corpo di reato: corpo di reato per il quale vi è un preciso obbligo di legge di compiere tutti gli atti necessari per reperirlo), è semplicemente un assurdo il pensare che noi, agendo *contra legem*, possiamo rifiutare ai magistrati l'autorizzazione a compiere quegli atti di perquisizione perché essi non ne hanno indicato la motivazione nella richiesta di autorizzazione a procedere! La motivazione è contenuta nella legge: i magistrati e gli organi di polizia giudiziaria hanno infatti l'obbligo di legge di compiere tutti gli atti di accertamento necessari per assicurare i corpi di reato alla giustizia.

State quindi pretendendo e sostenendo l'esistenza di un tipo di motivazione, almeno per questi atti, che non può esistere perché — lo ripeto — la motivazione e l'obbligo stesso sono già contenuti nella legge. Ritengo pertanto un pretesto dichiarare irricevibili tali richieste allorquando, anche secondo la nuova formulazione del codice di procedura penale, appare evidente che ciò che è indispensabile è la richiesta per l'autorizzazione al procedimento. L'autorizzazione ai singoli atti — che nell'articolo 343 del codice di procedura penale sono più specifici di

quelli indicati nell'articolo della Costituzione — è un qualcosa che è differente, e che va considerato unitariamente. Ecco perchè, a mio parere, sono stati unitariamente indicati dai magistrati nella loro richiesta di autorizzazione a procedere.

Per questi motivi, richiamandomi alle argomentazioni già espresse dal relatore del mio gruppo in precedenza, esprimo un parere favorevole sui due primi punti e contrario sugli altri due.

Non solo, ma chiedo alla Presidenza di procedere a due votazioni distinte sulle specifiche richieste. Infatti, in particolare per quanto riguarda le perquisizioni, ritengo che per legge noi siamo tenuti ad autorizzarle. Non concedere l'autorizzazione ai giudici di Milano a compiere le necessarie perquisizioni rappresenterebbe pertanto un atto contrario alla legge. Chiedo dunque formalmente, ripeto, che su tale argomento si svolga una votazione specifica da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rossi. Ne ha facoltà.

LUIGI ROSSI. Signor Presidente, non avrei bisogno di confermare quanto già sostenuto nel mio precedente intervento, e cioè che voteremo a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Pillitteri, Tognoli, Del Pennino, Massari e Cervetti.

L'auspicio che noi rappresentanti della lega nord formuliamo è che, finalmente, questi esempi clamorosi di corruzione, nei quali i grandi partiti — nessuno escluso — sono clamorosamente immersi, dimostrino fino a qual punto il Palazzo si ritenga intoccabile e al di sopra delle leggi.

Auspichiamo inoltre che da questo punto di partenza si proceda in avanti per dimostrare e confermare agli italiani che la legge è uguale per tutti. È proprio in relazione a questo programma che la lega nord è qui in Parlamento ed intende sollecitare il ripristino della più chiara pulizia morale e di una democrazia autenticamente compiuta.

Ecco perché noi della lega nord riteniamo urgentissimo riscrivere l'articolo 68 della Costituzione. Sottolineo pertanto che si deve impegnare soprattutto il Parlamento per sostenere, e non per sovvertire, lo Stato di diritto. Cesare Beccaria — che scrisse l'aureo libretto *Dei delitti e delle pene*, divenuto uno dei pilastri dello Stato di diritto — deve rigirarsi nella tomba di fronte alla constatazione di quanto il potere politico, che ha imprigionato quello legislativo (ossia noi stessi), sia precipitato in basso.

Vi è allora una considerazione capitale: nella decisione che andrà ad assumere questa Camera vogliamo veramente vedere la premessa e la spinta per l'avvento dell'auspicata stagione delle riforme. Con questo auspicio la lega nord conferma la sua solidarietà al coraggioso giudice Di Pietro ed ai suoi colleghi, impegnati in questa grandiosa operazione di pulizia. Stiamo quindi attenti a non fornire ai boiardi della nomenklatura pretesti per bloccare l'avvento della giustizia e per impedire che la legge sia veramente uguale per tutti.

Per questi motivi — ripeto — la lega nord conferma il suo voto a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei deputati fin qui nominati *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord e del deputato Rapagnà).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pappalardo. Ne ha facoltà.

ANTONIO PAPPALARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho letto con molta attenzione le due relazioni, ed ho potuto rilevare che mentre la relazione Biondi tende sostanzialmente a mantenere sulla base dell'attuale sistema di privilegi una linea di protezione intorno ai parlamentari inquisiti, scegliendo l'orientamento della concessione delle varie autorizzazioni richieste a fasi successive, la relazione Valensise vuole che siano concesse tutte le autorizzazioni richieste, al fine di porre immediatamente gli inquisiti, parlamentari e non, sullo stesso piano e non consentire più, allo stesso tempo, alcuna interruzione ad un procedimento che tutti, a parole, definiscono di portata storica, ma che in effetti poi tendono in modo sotterraneo in qualche maniera a frenare.

Ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto ed ho potuto rilevare che la Giunta per le autorizzazioni a procedere — con molta solerzia, come è stato detto, ed a quanto pare con uno sforzo inimmaginabile — ha proposto non solo di concedere l'autorizzazione a procedere, ma anche di autorizzare i magistrati a procedere per fatti nuovi comunque connessi.

È questo punto che mi lascia alquanto perplesso. Nell'ultima parte della richiesta dei magistrati, da tanti criticata, si afferma che il pubblico ministero chiede l'autorizzazione a procedere e quindi l'autorizzazione a compiere gli atti successivi e consequenziali. Ebbene dal momento che autorizziamo il giudice a procedere anche per fatti nuovi connessi, non capisco come poi potremmo limitarlo quando dovrà espletare gli atti consequenziali per far sì che tali fatti nuovi connessi vengano in qualche modo acclarati.

Ecco perché rimango alquanto perplesso. Francamente, non comprendo le concessioni parziali ed esse mi appaiono come finalizzate a tappare la bocca all'opinione pubblica, che sta reclamando con forza un nuovo atteggiamento del Parlamento in merito a problemi tanto sentiti.

Inoltre, nel momento in cui si rileva nella richiesta del giudice un difetto formale, dove è scritto che il Parlamento si debba comportare come il giudice amministrativo, che si deve attenere scrupolosamente al *petitum?* Non potrebbe il Parlamento, con la sua azione e con i suoi poteri più ampi, supplire in qualche modo all'eventuale carenza, cercando di superare problemi derivati da una dimenticanza materiale o dall'incompletezza della richiesta in alcuni suoi elementi?

Queste perplessità, signor Presidente, mi fanno intendere che vi sono ben altri motivi per i quali non si vuole consentire al giudice di Milano di portare avanti finalmente un procedimento di grande portata storica.

Voglio richiamare in quest'aula quello che mi è accaduto durante la campagna elettorale, che ho intrapreso con tanto entusiasmo e con grande desiderio di poter realizzare qualcosa di nuovo, soprattutto in rapporto alla mia esperienza personale. Ebbene, ho vissuto momenti drammatici e terribili allorché la gente mi avvicinava e mi diceva: «Colonnello, chi te lo fa fare di metterti in un sistema politico notoriamente corrotto e disonesto?». Rimanevo sinceramente perplesso e turbato quando i cittadini mi ponevano domande del genere. Tuttavia, a questa sorta di continuo ritornello ribattevo con diverse argomentazioni.

Ma la frase più terribile l'ho sentita a Palermo, ai funerali del giudice Falcone e degli uomini della sua scorta. Un cittadino palermitano, riconoscendomi, mi ha fermato e mi ha detto: «Colonnello, ti chiedo scusa se continuo a chiamarti così, perché se ti chiamassi 'onorevole' in qualche modo ti offenderei». Ecco il sentimento della gente nei nostri confronti!

Noi dobbiamo far capire che non è vero che la politica è disonesta e corrotta. Ma dobbiamo ammettere — dicendolo anche al nostro interno — che in Parlamento vi sono sia i politici veri e propri sia gli affaristi camuffati da politici *(Applausi del deputato Rapagnà).* Si tratta di persone che entrano in Parlamento non per far politica, cioè per tutelare gli interessi generali e per sacrificarsi per gli altri, ma per curare gli affari propri e dei gruppi di potere che li sostengono.

Se veramente deve aver luogo quel rinnovamento che tanto auspichiamo e che tanto vogliamo, evitiamo dunque di soffermarci su questioni meramente formali e cerchiamo di dare messaggi chiari alla gente che sta fuori di qui. I cittadini attendono da noi messaggi inequivocabili: la gente non capirà che ci siamo arenati di fronte a questioni terminologiche o davanti a richieste formalmente non perfette, ma dirà, come sempre: «Hanno cercato di tutelarsi».

Ecco perché io, che in qualche modo sono stato veramente «tambureggiato» durante la campagna elettorale e nelle fasi successive, non posso fermarmi di fronte a una questione formale sulla quale — credetemi — si può discutere e disquisire per tanto tempo.

Chiedo si dia la possibilità di agire ai giudici di Milano, che per la prima volta hanno fatto capire che certi contesti, che racchiudono in sé vere associazioni per delinquere, devono essere resi visibili; si deve procedere senza indugi, rilevando responsa-

bilità e chiarendo le posizioni penali di ciascuno.

Non sono contro i colleghi parlamentari oggetto della richiesta in esame; sarei anzi ben lieto che al termine del processo i cinque inquisiti fossero totalmente assolti. Ma non posso assolutamente condividere l'orientamento di coloro che sono dell'avviso di concedere poco alla volta le autorizzazioni a procedere che verranno richieste, per rispettare le norme e le forme.

Sono quindi costretto a non condividere la posizione della maggioranza, perché ritengo si debba dare una risposta alla gente, che vuole che finalmente si faccia piena luce sulla vicenda, dando la possibilità ai giudici di Milano di operare con i mezzi previsti dal codice di procedura penale. Attenzione: non dimentichiamo che i giudici di Milano svolgono la loro attività processuale sulla base non di chissà quale codice o legge, ma del vigente codice di procedura penale, che non mi pare permetta loro di svolgere attività illecita.

Presidente, concludo rilevando che concordo con la relazione di minoranza e non con quella di maggioranza *(Applausi dei deputati dei gruppi del MSI-destra nazionale e federalista europeo).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ramon Mantovani. Ne ha facoltà.

RAMON MANTOVANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda in discussione non riguarda solo bustarelle o scambi di favori illeciti, olio messo nella macchina burocratica amministrativa per sveltire una pratica: essa configura un sistema di potere, un intrecccio di interessi economici e politici, un vero e proprio comitato occulto che si è sostituito al governo democratico del territorio, che ha svuotato gli enti locali del potere reale per trasferirlo direttamente nelle mani di uomini e di partiti che non hanno solo rubato, ma hanno soprattutto deciso la natura e la qualità dello sviluppo della città di Milano.

Non si tratta di pochi mariuoli, puniti i quali ogni problema è risolto. In realtà, sono coinvolti la FIAT (con la Cogefar), sono coinvolti importantissimi soggetti economici nonché, a quanto pare, i massimi dirigenti dei partiti maggiori e i due sindaci della Milano degli anni ottanta.

Non si parla di milioni, ma di decine e decine di miliardi e tutto lascia pensare che quello che è emerso non sia altro che la punta dell'*iceberg.*

Ma come è potuto accadere, signor Presidente, che Milano sia arrivata a questo punto? Se non tenteremo di dare una risposta a tale domanda non troveremo mai la soluzione del problema e non ottempereremo al preciso nostro dovere di affrontare la questione senza cercare capri espiatori o autoassoluzioni generali.

Milano è profondamente cambiata nel giro di pochi anni: siamo passati da un capitalismo industriale produttivo a un capitalismo finanziario e speculativo. Se venti anni fa i padroni di Milano erano i Borletti, i Pirelli, i Falk, oggi i nuovi padroni sono i Berlusconi, i Ligresti, i Cabassi, titolari di veri e propri imperi finanziari nati — guarda caso! — con l'edilizia, che si sono poi rapidamente sviluppati fino a inglobare assicurazioni, catene commerciali, quotidiani e televisioni.

Intanto hanno chiuso i battenti decine e decine, centinaia di fabbriche grandi, medie e piccole. Per i lavoratori ci sono stati i licenziamenti, i prepensionamenti e la cassa integrazione; e per molti imprenditori spesso ci sono stati miliardi erogati dallo Stato per finanziare ristrutturazioni regolarmente fallite, e miliardi ottenuti con la speculazione fatta sulle aree dismesse.

Sono moltissime, signor Presidente, le fabbriche che hanno chiuso nonostante avessero favorevoli prospettive industriali di mercato e occupazionali; hanno chiuso perché sorgevano su aree appetibili che permettevano di guadagnare tanto e subito.

E che dire della FIAT, la più grande azienda italiana, che ha ottenuto mille vantaggi dallo Stato e che oggi chiude l'Autobianchi, licenzia lavoratori della Maserati con l'intento di chiudere e, inoltre, gestisce l'Alfa Romeo disintegrandone l'identità produttiva, anche qui con il chiaro intento di liquidare la fabbrica?

Forse non tutti sanno che Milano, nel

frattempo, è diventata la capitale europea della casa in proprietà: più del 70 per cento sul totale degli alloggi. Non è così a Parigi, a Londra o a Barcellona. Nel capoluogo lombardo non vi è alcuna casa in affitto a prezzo equo e le cifre per l'acquisto sono esorbitanti. Molta gente è stata obbligata, per forza, ad acquistare la casa, spesso indebitandosi fino al collo e compiendo enormi sacrifici. Coloro che non avevano il denaro sufficiente per comprarla in città hanno dovuto trasferirsi nell'*hinterland;* così Milano ha perso più di centomila abitanti in un solo quinquennio: è quindi aumentato il pendolarismo, con esso il traffico e, dunque, l'inquinamento.

Milano ha smarrito la propria identità sociale e culturale; solo venti anni fa la parola «Milano» evocava immagini legate al mondo del lavoro, alla produzione, alla ricerca scientifica e alla tecnologia. Oggi impera la cosiddetta «Milano da bere».

Il terziario, sì, è in parte avanzato, ma la massa enorme degli addetti, che già nel 1981 aveva superato quella dell'industria, fa lavori alienati, dequalificati e sottopagati. Non si può spacciare per meraviglia postindustriale e moderna il fatto incontestabile che a Milano vi siano centinaia di imprese di pulizie pronte a sgozzarsi le une con le altre per ottenere un appalto, pronte a supersfruttare la mano d'opera immigrata clandestina.

Milano si sta lentamente trasformando nella cittadella delle banche, delle assicurazioni e del commercio. Provate, signor Presidente e onorevoli colleghi, a fare un giro in alcune zone del centro dopo le otto di sera: troverete una città morta, un deserto nel quale si aggirano come fantasmi, a gruppi, i giovani delle periferie, i mendicanti, gli spacciatori, i tossicodipendenti. È un modello di vita disumano, anche perché si è affermata una nuova e diversa gerarchia sociale fondata su una nuova e differente scala di valori. Lo yuppismo, l'egoismo e la prepotenza la fanno da padroni; non si conta per ciò che si è e per ciò che si fa, ma per ciò che si possiede e si consuma. Il prestigio sociale del commerciante evasore fiscale che gira per la città con fuoristrada lussuosissime è immensamente superiore a quello, per esempio, dell'insegnante o del tecnico competente e persino del medico impiegato a tempo pieno in un ospedale pubblico.

Tutto questo, signor Presidente, è il contesto, anzi il brodo di coltura nel quale è nata e cresciuta una classe imprenditoriale e un ceto politico — in definitiva, una nuova classe dirigente — che hanno assecondato, promosso e garantito uno sviluppo così distorto della città di Milano.

Imprenditori e politici corrotti, presi con le mani nel sacco, devono rispondere ai magistrati dei reati che hanno commesso; ma devono anche rispondere delle responsabilità che si sono assunti di fronte alla sterminata massa di donne e di uomini che hanno pagato sulla loro pelle gli effetti sociali, politici e culturali di un simile governo del territorio.

Se il partito socialista italiano è il più corrotto e il più colpito dagli scandali, ciò è dovuto non al caso, ma al preciso fatto che ad un certo punto — è coinciso con la segreteria di Bettino Craxi — ha scelto di dirigere e di guidare questa metamorfosi di Milano. Non ha esitato, per farlo, a collegarsi con i settori più spregiudicati e voraci del nuovo capitalismo finanziario; non ha esitato a rinnegare nei fatti la propria cultura progressista, popolare e libertaria per approdare all'ossessiva ripetizione di un'apologia neoautoritaria del decisionismo, dell'efficientismo, del pragmatismo e della governabilità. Se la democrazia cristiana è altrettanto corrotta, ciò è ancora più grave giacché tale partito, negli ultimi diciassette anni, è quasi sempre stato all'opposizione, il che qualifica la cosiddetta battaglia lanciata dalla DC contro le giunte a guida socialista come il maldestro tentativo di rimettersi al centro di quel sistema di potere che aveva perso.

Il partito repubblicano italiano ha condotto l'ultima campagna elettorale contro la partitocrazia e per il partito degli onesti; questo, oltre ad avere un risvolto grottesco, che non può sfuggire a nessuno, la dice lunga sulla compromissione di un ceto politico e di una borghesia milanese che, in passato e nonostante tutto, aveva saputo dare ben altre prove di sé. Se esponenti dell'ex partito comunista, ora PDS, se il PCI stesso sono stati coinvolti, ciò dimostra

quanto si sia sviluppata la degenerazione politica e culturale; è un fatto del quale non ci si può liberare con la cosiddetta restituzione del maltolto né con taumaturgiche e impossibili, quanto improvvisate, nuove svolte.

In quel coro a direzione socialista che ha cantato per anni le lodi della «Milano da bere», della metropoli più europea e più moderna, cantavano molti, troppi esponenti del partito comunista italiano. Oggi si capisce bene, molto bene, la sorda opposizione di molti dirigenti del PCI di Milano alla politica centrata sulla questione morale, che fu proposta da Enrico Berlinguer.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a noi oggi si chiede di concedere l'autorizzazione a procedere per alcuni deputati milanesi; bisogna dire un sì chiaro, netto e rotondo a tale richiesta, ma senza nascondersi che sulla questione dell'arresto si è svolto un dibattito che non può ancora considerarsi concluso e che ha segnato diverse posizioni tra gli stessi gruppi politici presenti in Parlamento (e all'interno di essi), compreso il nostro. Permettiamo, dunque alla magistratura di procedere nelle indagini e consentiamo ai deputati inquisiti di difendersi, come è nel loro diritto di cittadini della Repubblica: ma, per carità, non fermiamoci qui. I magistrati applicano il codice e perseguono i colpevoli, ma non sono in grado di risolvere i problemi e di rimuoverne le cause; questo spetta a noi. I magistrati intervengono quando il danno è già stato causato, quando il reato è stato consumato; a noi spetta il compito di intervenire con eventuali Commissioni d'inchiesta o con nuove iniziative legislative.

I deputati del gruppo di rifondazione comunista sapranno dare il loro contributo in questa direzione, ma ne preannuncio fin d'ora la dura opposizione al tentativo, comunque mascherato, di far rientrare dalla finestra quello che con tanta fatica stiamo cercando di fare uscire dalla porta. Mi riferisco esplicitamente alle tonnellate di retorica che si spendono intorno alle riforme elettorali ed istituzionali. L'elezione diretta del sindaco in una città come Milano non darebbe più potere ai cittadini ma, al contrario, concentrerebbe tutto il potere nelle mani di un solo uomo; i partiti perderebbero definitivamente la propria identità ideale e programmatica e diventerebbero rapidamente pure macchine elettorali più voraci di prima.

Bisogna, invece, ripristinare la democrazia politica, profondamente ferita non a causa di regole del gioco troppo vecchie, ma del sistema di potere economico determinatosi e dal conseguente consociativismo politico. Ai lavoratori, ai cittadini spetta il ruolo di protagonisti nella rivitalizzazione della democrazia, con le loro lotte, con la difesa dei loro diritti, con la loro partecipazione attiva e con il loro controllo. In definitiva, il conflitto sociale è il motore della trasformazione della società: senza conflitto, senza opposizione sociale e politica non si può parlare di democrazia.

Noi di rifondazione comunista combatteremo questa battaglia, anche per ricostruire insieme ad altre forze, ad altre donne e uomini, quella sinistra che oggi a Milano è stata sconfitta e che per questo è così divisa. Ma combatteremo anche — permettetemi di dirlo — per non sentirci mai più dire dalla nostra gente: basta, non vi voto più, non vi seguo più perché siete diventati uguali agli altri *(Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, colleghi, nel marzo del 1977, davanti alle Camere riunite per giudicare l'incriminazione di due ministri, l'onorevole Aldo Moro dichiarò che la democrazia cristiana non si sarebbe fatta processare sulle piazze. Allora non era necessario il processo sulle piazze; sarebbe stato invece necessario che si attivassero i magistrati nelle aule dei tribunali per consentire che un virus che si era inserito all'interno della Repubblica italiana, e che già aveva macinato lungo il suo cammino gran parte della classe politica e dirigente del paese, venisse debellato. Ciò non avvenne; quindici anni dopo abbiamo ascoltato il segretario politico di un partito importante dichiarare che «tutti siamo colpevoli» e che

non esiste dirigente di formazione politica di una certa consistenza che possa giurare di essere estraneo a quella rete di complicità e di affarismi della quale oggi siamo chiamati a discutere e sulla quale dovremo esprimere un voto.

Credo che negli ultimi quindici anni la partitocrazia sia diventata, in questo paese, un elemento che ha sconvolto le regole del diritto, le leggi, la capacità di fare politica, ha sconvolto anche la possibilità di avere una classe politica degna di questo nome e capace, quindi, di essere classe dirigente del paese. Avremmo avuto bisogno allora dei giudici che oggi hanno cominciato a riportare un po' di ordine e di legge a Milano, là dove il virus partitocratico ha devastato il corpo sociale ed il tessuto politico. Nemmeno io, come altri colleghi, credo ad una società civile buona che si contrappone alla società politica cattiva; sarebbe bene e bello che fosse così. In realtà non è così e, forse, il caso di un consigliere comunale milanese è particolarmente educativo a tale proposito. Questo consigliere comunale milanese è puro politicamente, è moralizzatore politicamente, e diventa invece, in quanto imprenditore, uomo del sistema di corruzione e di affarismo!

Dobbiamo allora prendere atto che l'operazione di pulizia da effettuare all'interno della società italiana è molto complessa e richiederà, da parte di tutti noi, un impegno fondamentale e prioritario. Ci troviamo in quest'aula per la prima volta a dare un segno importante; non vorrei, però, che noi cogliessimo l'attuale come l'occasione anche per liberarci della questione con un gesto simile a quelli per cui si portavano nelle piazze i capri espiatori, piuttosto che con un gesto di consapevolezza. Non so se i cinque imputati per i quali è stata chiesta l'autorizzazione a procedere siano colpevoli o meno; questo Parlamento non può permettersi di entrare nel merito della richiesta che ci è stata avanzata. Noi abbiamo valutato che non esiste ragione di sospettare alcun tipo di persecuzione e quindi giustamente questo Parlamento, contraddicendo in realtà la prassi costante di altre legislature, oggi esprime il voto per l'autorizzazione a procedere nei confronti dei deputati che ne sono oggetto.

Stiamo attenti, però. Deve rimanere, oggi, come nostro valore, quello che noi sempre reclamavamo essere tale, cioè la certezza del diritto. Non dobbiamo piegarci (lo dico all'onorevole Galasso, che ho ascoltato con molta attenzione, e all'onorevole Pappalardo) a quel tipo di atteggiamento che fece dire allora ad Aldo Moro: attenzione, colleghi, non sottovalutate la grande forza dell'opinione pubblica, che da più di tre decenni trova nella democrazia cristiana la sua espressione e la sua difesa. Non so se allora Aldo Moro avesse ragione nel contare sull'opinione pubblica. Ma ciò che non vorrei è che oggi ci appellassimo a quella che l'onorevole Galasso ha definito la nuova coscienza collettiva, oppure alla volontà della gente, richiamata dall'onorevole Pappalardo. Non è l'opinione pubblica che ci deve indurre ad esprimere le nostre posizioni; sono le regole dello Stato di diritto, sono le leggi dello Stato, è la Costituzione della Repubblica. Fino a quando l'articolo 68 della Costituzione non sarà modificato ed imporrà di esprimere un voto motivato sulla richiesta di arresto o di perquisizione personale, dovremo attenerci a quell'articolo. Fino a quando nella Costituzione resterà l'articolo 68 non potremo dire, «in nome della coscienza collettiva», dell'opinione pubblica di oggi, che i giudici hanno diritto di andare avanti.

Noi siamo chiamati a discutere su come e quando modificare quell'articolo. Ma quell'articolo esiste! E siano più cauti quei giornalisti che, credendo di avere buona coscienza, scrivono oggi che la Camera darà un'autorizzazione a procedere mutilata, che in realtà servirà a bloccare il procedimento del giudice Di Pietro, del giudice Colombo e degli altri magistrati. Questo non è vero! Se diamo l'autorizzazione a procedere, noi rispettiamo alla lettera e la Costituzione della Repubblica e la richiesta che ci è pervenuta dal giudice Di Pietro, nelle parti in cui tale richiesta è conforme alla Costituzione.

Noi oggi quindi — non so se per la prima volta, ma sicuramente per la prima volta in maniera consapevole — in modo da dare un segnale chiaro di primo rispetto di quei valori che avrebbero dovuto essere della politica e che sono stati travolti invece dalla partitocrazia, diciamo che dove c'è furto, il

furto deve essere colpito, che dove c'è comitato di affari che si sostituisce alla politica, il comitato di affari deve essere colpito, che finalmente i cittadini devono tornare ad esercitare la sovranità popolare e non devono essere espropriati da partiti politici che si sono costituiti, in realtà, in associazioni spesso a delinquere contro la Costituzione e contro gli stessi cittadini che dovrebbero invece esercitare — ripeto — i diritti di sovranità.

Votando la relazione della maggioranza noi forse chiediamo anche indirettamente di agire contro le associazioni (a delinquere o meno, non lo so) che si sono costituite in questo paese in nome del pluralismo (penso alla RAI) e che operano quotidianamente un furto di verità, un furto di legalità a danno di tutti i cittadini, il cui diritto ad essere informati è il primo diritto per poter poi in realtà esercitare la loro capacità di sovranità pubblica secondo le regole della democrazia.

Noi chiediamo quindi ai giudici milanesi di essere precisi, coerenti, forti nella loro azione giudiziaria, così come chiediamo al Parlamento di non sostituirsi, neppure indirettamente, ai giudici e quindi di non aprire strade attraverso le quali passerebbe una volontà politica che oggi potrà essere forse anche coerente con la volontà del paese e di una qualche maggioranza di questo Parlamento, ma che non deve comunque trovare la possibilità di esprimersi. Devono essere infatti la legge, sul versante delle leggi, e il fare politica e non più il fare affari, sul versante della politica, a ritrovare il loro spazio di azione e di esercizio della legalità e della sovranità, così come avrebbe dovuto essere e purtroppo non è stato negli ultimi trenta o quaranta anni nella nostra Repubblica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paissan. Ne ha facoltà.

MAURO PAISSAN. Signor Presidente, richiamando le motivazioni da me esposte nell'intervento di ieri (che non intendo ribadire per non infastidire i colleghi) mi limito a dichiarare un voto a favore della versione più ampia dell'autorizzazione a procedere contro i cinque deputati in questione, relativamente cioè anche ai fatti diversi e nuovi che dovessero emergere nel corso dell'inchiesta dei magistrati milanesi.

Voterò poi a favore della proposta di dichiarare non accoglibile per ora, per come è stata formulata, la richiesta di autorizzazione ad adottare le misure cautelari e restrittive della libertà personale (comunemente si parla in tal caso di autorizzazione all'arresto).

Siamo per la concessione dell'autorizzazione a procedere perché non esistono (e questo è un giudizio unanime) quegli elementi o di manifesta infondatezza o di intenti persecutori che soli potrebbero motivare un nostro rifiuto.

I magistrati, dunque, avviino pure le loro indagini sui cinque colleghi senza blocchi, senza filtri, senza limitazione alcuna.

Ma noi abbiamo indicato un motivo ulteriore per accordare l'autorizzazione a procedere: l'immunità parlamentare, l'impossibilità, dunque, per i magistrati di condurre le indagini sui cinque deputati, ha finito per far passare i cinque colleghi di fronte all'opinione pubblica come già condannati, mentre non sono stati nemmeno indagati. Permettiamo quindi con questo voto ai magistrati di andare fino in fondo e ai cinque colleghi di esercitare tutti i loro diritti e di far valere nel corso del procedimento l'estraneità ai fatti da loro proclamata.

Per questo aspetto concordiamo, pertanto, con la relazione unitaria dei due relatori, discostandoci dalla versione del collega Biondi per quanto riguarda i fatti nuovi, anche in ordine ai quali noi riteniamo di dover concedere l'autorizzazione a procedere.

Per quanto attiene invece all'autorizzazione all'arresto o, più precisamente, all'adozione delle misure cautelari, mi pare adeguata la definizione di irricevibilità pronunciata questa mattina dal vicepresidente Gitti. Non si tratta, dunque, di un rigetto e proprio questa definizione permetterà alla Giunta e all'Assemblea di prendere in considerazione un'eventuale nuova richiesta dei magistrati meglio fondata e motivata.

Non è minimamente contestabile, mi pare, signor Presidente, la nostra posizione di

estremo rigore in materia di corruzione politica e di malavita pubblica. Siamo stati indicati come i novelli Robespierre e siamo stati indicati anche come talpe, spie, mascalzoni, proprio in ragione di questa nòstra posizione di estremo rigore. Ma è, appunto, sulla base della limpidezza del nostro atteggiamento politico che possiamo valutare con serenità, con puntualità, con estremo rispetto dei diritti e del diritto quella richiesta di arresto che non ci convince e che non riteniamo di potere e dovere accordare.

Due parole, infine, voglio dire a quei colleghi che mi hanno, che ci hanno chiesto conto della nostra scelta, manifestando stupore per il fatto che noi, così severi, così puntuali contro la malavita pubblica, diciamo «no» all'arresto. In pratica, questi colleghi propongono: diamogli giù, mettiamoli in galera, facciamogliela pagare! No, compagni; no, colleghi. C'è un abisso tra giustizia e giustizialismo; c'è un abisso tra sanzione penale e vendicatività politica; c'è un abisso tra diritto e condanna politica. Con gli atteggiamenti sbrigativi, sulla base più dei pruriti che della riflessione e della ragione, si fa cattiva politica e cattiva giustizia.

È per questo, signor Presidente, che noi voteremo a favore della richiesta di autorizzazione a procedere, estesa anche ai fatti nuovi che dovessero emergere, mentre riteniamo si debba dichiarare improcedibile o, meglio, irricevibile la richiesta relativa all'adozione delle misure cautelari *(Applausi dei deputati del gruppo dei verdi).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Ho chiesto di parlare non per ansia superfetativa, ma perché intervengo ora dai banchi liberali: ad un liberale non fa mai sforzo parlare, con il senso dell'obiettività che si addice ad un relatore.

Non avrei voluto né avrei sentito la necessità di completare il mio pensiero e, se mi si consente, anche i miei sentimenti — di cui spesso sono esternatore fin troppo facile — se non per dire anch'io come la penso da liberale su questa vicenda. Una vicenda che rattrista ed umilia il nostro paese e per la quale non c'è usbergo di carattere né costituzionale né morale né penale che ne giustifichi la genesi, la protrazione e, Dio non voglia!, l'ulteriore prosecuzione.

Questo sul piano generale, sul piano dell'intreccio, che ho definito immondo, tra politica, affari, gestione del potere e confusione del pubblico con il privato, traduzione in interessi particolari del nostro mandato, che è quello di rappresentare, in tutta la sua altezza, gli italiani che hanno fiducia in altri italiani, che per questo sono chiamati «onorevoli» quando vengono eletti.

Perciò vorrei tranquillizzare il collega Pappalardo che è passato dall'Arma dei carabinieri al Parlamento nazionale. Mi auguro che, nell'esercizio della sua attività pregressa, le nozioni di diritto, in particolare per quanto concerne i diritti dei cittadini, non fossero applicate con un criterio populista, bensì giudiziariamente e funzionalmente adeguato ad un'Arma che non deve rivelarsi un'arma impropria, attraverso la quale si colpiscono anche coloro che non hanno motivo di essere colpiti!

Ho fatto tale premessa per dire come la penso da liberale. Ho l'onore di aver presentato nel 1968 la prima proposta di legge (atto n. 1 della Camera) contro l'immunità parlamentare.

Il partito liberale è un partito di onorata e onesta minoranza: quando ha dovuto opporsi, si è opposto; quando ha ritenuto di convenire, ha convenuto; quando ha dovuto dichiarare, pur avendo convenuto, che non era d'accordo, l'ha detto. Ciò è accaduto le mille volte che mi sono esposto in questa sede, così come mi esporrò per la difesa dei diritti del cittadino, contro una modifica processuale che io considero una retrocessione, rispetto al codice Rocco e ai suoi «fratelli» che lo hanno seguito successivamente...

Ritengo di poter parlare, come liberale, con un'attendibilità che non riguarda solo la mia persona — perché non c'è bisogno di fornire commendatizie da questo punto di vista a chi mi conosce da tanti anni —, ma anche il modo in cui da relatore, e quindi da liberale relatore, ho svolto la mia funzione.

Credo di essere stato scelto apposta, insieme con il collega Valensise, perché entrambi

siamo estranei al sisma che si è verificato. Ci hanno scelto per esclusione, anche se forse avrebbero potuto dare tale incarico a colleghi di altri gruppi, ai quali però non se la sono sentita di affidarlo. Devo dire che hanno fatto male perché, da quello che ho sentito dire da Paissan, da Correnti, da Taradash e da Cicciomessere, ritengo che avrebbero svolto benissimo il compito di relatori, con lo stesso senso di obiettività da noi seguito. Magari avrebbero avuto opinioni diverse su taluni punti, ma il senso di obiettività sarebbe stato il medesimo.

E il senso di obiettività — lo ha detto bene Taradash poco fa — è quello dello Stato di diritto che ha forza se confligge con lo Stato del delitto, anche politico, che è determinato in tutto o in parte da motivi politici, anche quando è economico. La differenza è una: noi rispettiamo le regole, gli altri le violano. E non si possono violare le leggi solo perché fa piacere alla gente. Nel referendum tra Barabba e Cristo, mentre i giudici si lavavano le mani, vinse Barabba. Bisogna stare attenti a queste cose!

Il diritto è una norma generale ed astratta che si applica al caso concreto. Allora, se la norma più alta di tutte, che è la Costituzione, viene violata proprio in Parlamento, se il secondo comma dell'articolo 68 della Carta fondamentale viene calpestato nel nome di una visione che è un misto tra la demagogia e l'università popolare del diritto — come ho sentito poco fa affermare —, allora io ritengo, con tutto il rispetto per coloro che si avvicinano ai temi giuridici con l'ardore dei neofiti, che non si possano fare due affermazioni tra loro contraddittorie.

Se noi dobbiamo applicare una norma sovraordinata, occorre vedere se le disposizioni sottordinate, codice di procedura penale compreso, possano essere o no subordinate alla norma costituzionale. E credo di poter dire, da avvocato di provincia a qualche magistrato di provincia, che quando esiste la norma della Costituzione, il magistrato si deve inchinare e, se la questione che insorge non è manifestamente infondata, deve rivolgersi alla Corte costituzionale, proprio per la superiorità della norma.

Si potrà anche dire che i parlamentari possono essere sottoposti a perquisizioni, ma lo si deve affermare all'angolo di un bar, non lo si può sostenere nella sede in cui tale diritto, che è potenziale, urta contro i diritti dei cittadini divenuti parlamentari, in quanto tali.

Ciò premesso, tra due o tre giorni noi ci occuperemo di tale questione e vedremo se manterremo le perquisizioni e le intercettazioni. Ascolteremo quello che diranno i Soloni che fanno determinate affermazioni sui giornali, quando dovranno sostenerle nella dimensione del diritto.

Vorrei dire al collega Tatarella, che è stato garbato come sempre (i gentiluomini rimangono garbati anche quando vi sono profonde differenze di valutazione politica), che non vi è un Biondi in casa ed un altro in trasferta, un Biondi garantista *erga omnes*, che rimane tale anche quando dovrebbe sostenere posizioni diverse. Io non sono garantista, sono per le garanzie; sono per le grandi regole e non per i piccoli aggiustamenti a seconda dei casi. La grande regola è quella che domina il nostro rapporto fino a quando non la cambieremo e ciò vale anche qui dentro, signor Presidente.

Quando, come è avvenuto qualche giorno fa, si invocano diritti e si pretendono indulgenze sul piano regolamentare e poi, visto che dal banco della Presidenza vengono assunte determinazioni diverse, si rumoreggia e si inveisce offendendo tutti, non ci si può poi lamentare che altrettanto avvenga per le strade, con maggiore intensità e con qualche motivazione, determinata dal cattivo esempio fornito ogni volta che si proclama l'esercizio di un diritto e poi nei fatti si modifica il rapporto di equilibrio e di reciprocità che sta alla base del diritto. È un principio sinallagmatico: il mio a te, il tuo a me e insieme decidiamo quali sono le regole che determinano la convivenza.

Ecco la ragione per la quale, da liberale, riaffermo quanto ho detto da relatore, non avendo l'abitudine di essere assolutista quando comandano gli assolutisti e liberale per comodità. Togliatti diceva che liberali siamo tutti, ma Croce gli rispose che è più liberale colui che lo è in condizioni di maggiore difficoltà *(Applausi dei deputati dei gruppi liberali e della DC).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Lombardo. Ne ha facoltà.

ANTONINO LOMBARDO. Signor Presidente, il mio intervento sarà breve perché gli argomenti di carattere tecnico-giuridico sono stati giustamente richiamati negli interventi precedenti. A me spetta soltanto l'obbligo di precisare quale sia stato l'atteggiamento del gruppo della democrazia cristiana presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere in ordine a questo problema.

Ci siamo accostati al tema con grande sensibilità politica e anche con grande serietà e responsabilità. Conosciamo il clamore suscitato dai fatti di Milano e sappiamo cosa si attendono dal Parlamento i cittadini; bisognava quindi dare una prova non solo di grande correttezza e sensibilità, ma anche di celerità nell'impostazione e nell'attuazione del dovere del Parlamento, prima attraverso la Giunta e poi attraverso l'Assemblea. Così abbiamo valutato serenamente gli atti, abbiamo ascoltato gli interessati e, anche se nel corso della discussione presso la Giunta in qualche intervento è emersa l'ipotesi di *fumus persecutionis*, ci siamo convinti che i giudici di Milano avevano proceduto e stanno procedendo con grande equilibrio e serenità. Senza alcuna demagogia vorremmo anche noi esprimere loro il nostro apprezzamento più convinto: non vi era infondatezza del fatto, non vi era *fumus persecutionis*.

Senza dubbio, in ordine alle ulteriori richieste avanzate dai giudici di Milano si è sviluppata una vivace ed elevata discussione giuridica all'interno della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Una discussione che è stata riproposta, con toni altrettanto elevati ed ispirati ad un alto senso di responsabilità, anche in quest'aula. Del resto, quasi tutti abbiamo sottolineato — lo posso confermare in questa sede come rappresentante del gruppo della democrazia cristiana — la mancanza di certezze assolute in ordine al problema del quale ci stiamo occupando.

Nel corso della discussione si sono registrati tensioni morali, incertezze e dubbi, che hanno coinvolto tutti i componenti della Giunta. Si tratta di dubbi che, in un certo senso, permangono, anche nel nostro gruppo. Tuttavia, va considerato che ci siamo attenuti rigorosamente alla lettera delle norme che siamo chiamati ad applicare, in particolare ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 68 della Costituzione ed alle disposizioni di diritto e procedura penale, segnatamente all'articolo 343 del codice di procedura.

Nel corso della passata legislatura — come ho già avuto modo di ricordare durante la discussione svoltasi in seno alla Giunta per le autorizzazioni a procedere — fu valutata, su iniziativa del presidente Fracchia, un'ipotesi di contraddittorietà tra l'articolo 68 della Costituzione e l'articolo 343 del codice di procedura penale. Fin da allora, infatti, apparve chiaro — prima ancora che emergesse la vicenda di Milano — come la nuova disposizione del codice di procedura penale avesse profondamente innovato rispetto al passato, fino al punto di porre in forse la lettera dell'articolo 68 della Costituzione. Anche in quell'occasione, tuttavia, si ritenne che la norma costituzionale non potesse che prevalere su quella, pur successiva nel tempo, contenuta nel codice, non fosse altro che in considerazione della diversità di rilevanza e natura giuridica riscontrabile tra le due disposizioni. In questo senso, si manifestò un orientamento volto a far prevalere la norma costituzionale su quella processuale penale.

Prima di avviarmi alla conclusione, vorrei far rilevare al collega Palermo — si tratta, del resto, di un problema che abbiamo affrontato anche con l'onorevole Galasso, il quale ha per primo proposto una determinata impostazione in seno alla Giunta — che a nostro avviso, applicando la norma costituzionale in riferimento all'autorizzazione a procedere considerata in generale nonché alla richiesta di arresto e misure cautelari, può essere riscontrata un'autonomia di motivazione, oltre che procedurale, sancita dalla stessa norma costituzionale.

L'onorevole Alfredo Galasso, a tale proposito, ha sostenuto in Giunta un argomento che potrebbe sembrare decisivo. Il collega, infatti, si è chiesto: «Qualora si ritenga che non vi sia *fumus persecutonis* per la prima parte, si può seriamente immaginare che tale *fumus* possa essere riscontrato in progressione o in una fase successiva?».

Si tratta di un argomento a mio avviso non decisivo. Onorevole Galasso, per disporre l'arresto è necessaria un'autonomia non soltanto di richiesta ma di motivazione, che prescinde dal problema del *fumus persecutionis*.

Se si legge l'ultimo comma dell'articolo 68 della Costituzione, ci si rende conto che la norma costituzionale prevede l'autorizzazione a procedere anche quando si deve eseguire una sentenza irrevocabile, cioè una sentenza esecutiva, per la quale l'intervento stesso del giudice è secondario o, addirittura, di nessun rilievo circa l'attuazione della pena. Perché, allora, il costituente formulando il testo dell'articolo 68, anche quando si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile, pretende che ci sia una autorizzazione specifica? Perché questo tipo di azione e di intervento ha una sua autonomia che, rispetto alla integrità della Camera, ha una logica e una rilevanza autonoma rispetto al fatto detentivo.

Per tutte queste ragioni, devo dire che i deputati del gruppo della democrazia cristiana si sentono motivati, con grande serenità ed obiettività, e si ritrovano nelle richieste e nei contenuti della relazione di maggioranza, firmata e proposta dall'onorevole Biondi.

Vorrei, infine, rilevare con rammarico che al di fuori di quest'aula, da parte di alcuni giornalisti, ma non soltanto di essi ed anche al suo interno, vi sono stati alcuni soggetti (e non mi riferisco certo ai colleghi che si sono impegnati con tanta attenzione su tali temi, offrendo i propri contributi propositivi sia in sede di Giunta, sia di Assemblea) che avrebbero voluto isolare quest'aspetto dell'esame del problema che abbiamo di fronte, quasi per presentare la Camera dei deputati e i gruppi che si sono ritrovati nella relazione Biondi in una posizione di illegitimità rispetto alle richieste dei giudici di Milano. Vorrei dire a questi nostri colleghi che il nostro atteggiamento è ben diverso!

Per tutti questi motivi, ribadisco che il gruppo della democrazia cristiana si ritrova pienamente nelle richieste e nelle posizioni espresse nella relazione di maggioranza *(Applausi dei deputati del gruppo della DC)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galasso. Ne ha facoltà.

ALFREDO GALASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di svolgere la dichiarazione di voto, a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere, e contro la dichiarazione di improcedibilità o irricevibilità delle ulteriori richieste formulate dai giudici, perché alcuni degli argomenti sollevati in questo dibattito mi inducono, direi mi impongono, di precisare alcune delle ragioni alla base del nostro atteggiamento.

Vorrei innanzitutto rilevare che il richiamo al principio di uguaglianza ed alla sua evoluzione nell'equilibrio costituzionale, con riferimento allo sviluppo dell'ordinamento giuridico e alla coscienza collettiva, non ha niente a che fare — lo dico al collega Taradash — con la giustizia di piazza. Il concetto di coscienza collettiva è infatti un concetto tecnico elaborato dalla Corte costituzionale in questi anni e che ha a che fare con il concetto di interpretazione evolutiva che si applica anche alle norme costituzionali. Ciò significa far valere concretamente alcuni valori che sono già presenti e risolvere problemi di equilibrio, nell'ambito di princìpi diversi contenuti nella Costituzione, in un modo o nell'altro.

Ritengo che oggi l'interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione vada fatta con riferimento ad una effettività e ad una estensione del principio di uguaglianza che è soverchiante, o deve essere tale, rispetto ad una precedente fase, nella quale invece la tutela della prerogativa parlamentare era considerata soverchiante, fino al punto di condurre — non per caso — ad una degenerazione come quella che tutti abbiamo riconosciuto.

Non si tratta quindi di giudicare secondo quello che grida la piazza, tutt'altro. Si tratta di considerare quale sia attualmente il punto in cui si deve stabilire l'equilibrio tra la tutela delle prerogative parlamentari e il principio di uguaglianza.

Voglio aggiungere, a questo proposito, che la richiesta di autorizzazione a procedere all'adozione di misure cautelari esiste, non manca. Si può discutere se sia troppo

generica o insufficientemente fondata, ma esiste; siamo comunque nell'ambito della previsione dell'articolo 68 della Costituzione. Dico questo per sgombrare il campo dall'opinione di chi ha ritenuto che in questa sede si fosse prospettata da qualcuno — da me in particolare — una sorta di interpretazione abrogante.

Una richiesta quindi esiste, e la rileggo: «In considerazione degli argomenti finora esposti» — vi è dunque una motivazione complessiva dell'insieme della richiesta e degli atti — «visti gli articoli 343 e 344», che parlano dell'autorizzazione a procedere in generale e fanno riferimento alle misure cautelari, «il pubblico ministero chiede l'autorizzazione a procedere, e quindi l'autorizzazione a compiere, ove del caso, qualunque degli atti elencati nel comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale».

Dunque la richiesta di autorizzazione a procedere c'è, ed è stata formulata in maniera sufficientemente comprensibile, tanto è vero che qui è stata compresa e si sta discutendo se essa sia sufficientemente motivata. Siamo quindi nel campo di applicazione dell'articolo 68 e della necessaria interpretazione che questa norma deve ricevere con riferimento alla restrizione della libertà personale ed alle perquisizioni personali e domiciliari.

Sotto un altro aspetto, si è fatto riferimento — rispetto a questa interpretazione evolutiva che molti colleghi magistrati, da Ayala all'onorevole Finocchiaro Fidelbo, sicuramente conoscono ed hanno ampiamente praticato e che non vedo perché non debba essere praticata in questa sede, per di più di natura politico-parlamentare — al concetto di disparità di trattamento. È un riferimento che davvero non ho capito. Non ho compreso la ragione per cui — mi pare che a ciò si riferisse il collega Biondi — vi sarebbe in questo caso una disparità di trattamento, nel senso che il parlamentare sarebbe trattato addirittura peggio di qualunque indagato o imputato.

Credo che in realtà, nel momento in cui si ritiene che si debbano adottare misure cautelari, e quindi si rimuove quell'elemento impeditivo a che il procedimento vada avanti, tali misure cautelari siano sottoposte alle norme del codice di procedura penale e a tutte le garanzie che hanno profondamente innovato in questa materia e che perciò hanno reso più intollerabile l'esistenza di una sfera privilegiata, sia pure istituzionalmente garantita. Non capisco quindi che cosa significhi l'espressione «trattamento deteriore».

Rovesciando il ragionamento, credo vi sia un presupposto non del tutto esplicitato nel pensiero dei colleghi che hanno fatto riferimento allo Stato di diritto ed alla certezza di quest'ultimo. Credo che al fondo vi sia la convinzione che è la misura restrittiva della libertà personale, la perquisizione, che non deve essere adottata nei confronti di un parlamentare perché rischiosa, pericolosa e dannosa per quanto riguarda l'andamento dell'istituzione nel suo complesso e le cautele e le garanzie che debbono assistere la funzione parlamentare.

Se così fosse ci troveremmo di fronte — ora sì — ad un'interpretazione abrogante.

Dobbiamo infatti ricordare che l'articolo 68 prevede l'autorizzazione a procedere e che questa autorizzazione è stata effettivamente richiesta. Si può discutere circa l'insufficienza delle motivazioni, tuttavia il fatto che la richiesta sia pervenuta ci porta certamente nel campo di applicazione dell'articolo 68. Rispetto a ciò, la nostra valutazione può essere riferita all'eventuale esistenza di un intento persecutorio e a nient'altro che a questo, perché così prescrive l'articolo 68.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO NAPOLITANO

ALFREDO GALASSO. Credo inoltre che il problema non può porsi successivamente e che non esiste — come sosteneva Lombardo — un'autonomia in tal senso. Mi rendo conto che possa cambiare il giudice e che possa perfino ripresentarsi l'ipotesi di un intento persecutorio, ma il punto di equilibrio raggiunto fra principio di eguaglianza e prerogativa parlamentare significa che l'intento persecutorio deve essere valutato in un determinato momento. Dunque, riconosciutane l'inesistenza, da quel momento in poi l'impedimento viene eliminato ed il magi-

strato può procedere con le cautele e le garanzie che vengono riconosciute a qualunque indagato ed imputato. In sostanza, il parlamentare torna ad essere un normale cittadino.

Non a caso è proprio in tal senso — interpretando e non violando l'articolo 68 della Costituzione — che il magistrato di Milano, con riguardo all'articolo 343 del codice di procedura penale, ha fatto riferimento alla possibilità che dopo la concessione dell'autorizzazione a procedere siano compiuti tutti gli atti istruttori necessari.

Un'ultima considerazione per sostenere come in fondo esista un intento abrogante dell'articolo 68 della Costituzione, proprio nel senso di ritenere che comunque il parlamentare non debba essere arrestato. Si tratta di un'opinione che può essere discussa (ne discuteremo in seguito), ma dobbiamo sapere che essa si pone in controtendenza rispetto l'interpretazione evolutiva che si è affacciata anche nell'ambito dei lavori della competente Commissione speciale.

Una simile interpretazione è in questo caso ancora più importante, poiché ritengo che in concreto noi riserviamo in tal modo al parlamentare una posizione molto più gravemente privilegiata — nonostante la richiesta di autorizzazione a procedere — di quanto non possa apparire. In sostanza, qualora il giudice, di fronte alla deliberazione di irricevibilità o improcedibilità, dovesse richiedere — appellandosi a quella che egli stesso ha chiamato una evoluzione dinamica del processo — l'autorizzazione a procedere per un parlamentare, la richiesta potrebbe avere un senso soltanto con la motivazione che il parlamentare è fuggito (o sta fuggendo), oppure per il concreto rischio che egli stia mettendo in opera altri delitti. In sostanza, la richiesta sarebbe esclusa con riferimento all'acquisizione — pure importantissima — di elementi probatori, per esempio attraverso la perquisizione o attraverso l'arresto volto ad impedire l'inquinamento delle prove.

PRESIDENTE. Onorevole Galasso, la prego di concludere.

ALFREDO GALASSO. Sto per concludere, signor Presidente.

Un imputato non parlamentare dunque potrebbe trovarsi, in seguito all'espletamento di una perquisizione personale, nelle condizioni di essere condannato sulla base di una prova che, viceversa, non potrebbe mai essere ricercata e trovata nei confronti di un parlamentare. Il motivo — ovvio — è che su una richiesta di perquisizione domiciliare il Parlamento impiega due mesi a decidere, rendendo pertanto inefficace la misura.

PRESIDENTE. Onorevole Galasso, la prego nuovamente di concludere, tanto più che lei è già intervenuto nella fase della discussione.

ALFREDO GALASSO. Concludo, signor Presidente.

In definitiva, una simile possibilità di trattamenti gravemente differenziati non giova né agli imputati parlamentari né agli altri inquisiti.

Sono queste le ragioni per cui riconfermo gli orientamenti espressi nel mio precedente intervento.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Longo. Ne ha facoltà.

FRANCO LONGO. Signor Presidente, colleghi, ho chiesto la parola per esprimere il mio dissenso parziale, e tuttavia netto, sulla proposta della Giunta, limitatamente alla parte che si riferisce alla dichiarazione di improponibilità della richiesta di autorizzazione a compiere, ove del caso, qualunque degli atti elencati nel comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale.

Manifesto un certo disagio, poiché ho seguito con grande attenzione le argomentazioni autorevolmente e con passione addotte dai colleghi. Sono stati avanzati rilievi di principio e di ordine costituzionale; penso all'intervento di ieri dell'onorevole Finoc-

chiaro Fidelbo e a quello di oggi del collega Correnti. Tuttavia devo dire con grande franchezza che sulla questione in esame mi hanno maggiormente persuaso le argomentazioni dei colleghi Palermo e Galasso. Mi hanno convinto di un fatto, onorevoli colleghi (e successivamente, per spiegare meglio il mio pensiero, porterò un esempio che si riferisce a un episodio avvenuto due anni fa al Senato): relativamente alle autorizzazioni a procedere è del tutto illusorio pensare di risolvere il problema sul piano di una discussione meramente tecnico-giuridica. Questa è sicuramente rilevante (non propongo certo di adottare il sistema della giustizia politica); tuttavia non si riesce davvero a prendere una decisione fondata se non si ricorre anche ad una qualche argomentazione di natura più propriamente politica. Il fatto che si siano contrapposte sul piano della dottrina tesi così diverse mi convince che si deve far riferimento anche a qualche altro elemento.

In base a questa prima valutazione esprimo un'impressione, se volete epidermica: dietro le costruzioni geometriche, sillogistiche, si nasconde un qualche sofisma, certo involontario, che tende a configurare una situazione non corrispondente alla realtà. Si deve intanto sgombrare il campo dall'equivoco che ci troveremmo di fronte alla seguente situazione: *dura lex, sed lex.* Non è così: vi sono argomenti a sostegno di varie ipotesi, quindi dobbiamo scegliere e decidere.

Nel caso specifico ho l'impressione che molti ragionamenti, sostenendo princìpi molto rilevanti, rischiano di capovolgersi nel loro esatto contrario. Questa d'altra parte è la storia della gestione concreta delle autorizzazioni a procedere nel corso degli anni. Mi preoccupa il fatto che aree progressiste democratiche di sinistra corrano il pericolo di compiere sulla questione un vecchio errore, insieme di miopia e presbiopia: guardarsi i piedi e vedere fantasmi agitarsi nel futuro, senza soffermarsi sul presente.

Certo non mi sfugge che oggi compiamo un atto molto rilevante: concediamo — mi pare sia scontato — l'autorizzazione a procedere sulla questione fondamentale. Tuttavia devo dire che le ulteriori proposte della Giunta gettano un'ombra su questa stessa decisione.

D'altra parte, ad alimentare la cautela di fronte ad un così ampio ricorso ad elementi di dottrina giuridica e costituzionale contribuisce anche l'esperienza che ho fatto due anni fa al Senato, quando fu esaminata dall'Assemblea la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Natali. Il collega Correnti, valoroso relatore di minoranza, ricorderà come gli risposero il relatore per la maggioranza e molti colleghi, che con grande forza si pronunciarono in difesa dell'istituto fondamentale previsto dall'articolo 68 della Costituzione.

Al riguardo devo rilevare che mi convince l'affermazione di Galasso, il quale sostiene che si fa confusione fra il testo dell'articolo ricordato e la sua pratica attuazione in questi anni, e comunque richiama ad una applicazione evolutiva dell'articolo stesso. Il relatore per la maggioranza in quella occasione invitò persino il ministro di grazia e giustizia a procedere nei confronti dei magistrati che avevano avuto l'ardire di dare l'avvio alla procedura!

Si dirà che oggi noi concediamo l'autorizzazione a procedere. Consentitemi però di dire che, così come due anni fa la maggioranza decise di non concedere l'autorizzazione a procedere ritenendo sul piano politico di poterlo fare, oggi la Camera concederà tale autorizzazione perché è costretta a farlo, giacché non potrebbe politicamente negarla.

Per tale motivo ritengo che il rifiuto di concedere l'autorizzazione a procedere anche per quanto riguarda le questioni sulle quali è stata dichiarata l'improcedibilità si presenti come una specie di linea del Piave: una parte dell'Assemblea lo vive come una questione di principio e di grande dignità, mentre un'altra parte lo considera un segnale che bisogna dare e che sta a significare che si ammette che forse si sta cominciando ad esagerare.

Non mi sfugge che c'è chi pesca nel torbido del qualunquismo; ma non dimentichiamo che il qualunquismo è determinato dalle campagne condotte sui fatti. Certo vi è chi fa solo le campagne; ma se queste non sono basate sui fatti, non consentono di

produrre fenomeni qualunquistici adeguatamente fungibili ad una politica moderata e di destra.

Sono per primo convinto che questioni come quelle che vanno sotto il nome di «questione morale» non si risolvano con un approccio giudiziario, e meno che mai penso ad un ruolo di supplenza della magistratura. Dunque, la politica faccia la sua parte fino in fondo, senza apparire come quella che concede, ma sempre perché vi è trascinata.

Devo avanzare un'altra preoccupazione. Le difficoltà che sussistono nel concedere l'autorizzazione a procedere sul complesso della richiesta avanzata dalla magistratura di Milano — probabilmente dirò una cosa infondata — non dipendono meramente dall'aspetto giuridico-istituzionale. Forse bisogna addirittura ricorrere agli strumenti della psicanalisi per valutare l'atteggiamento che stiamo assumendo. Sento un certo fastidio nei confronti di queste vicende; mi preoccupano, e non vorrei che confondessimo la tutela di prerogative fondamentali con un errore politico. Non vorrei che, in qualche modo, agisse in questa vicenda un residuo dell'arroganza del ceto politico che in parte forse investe anche la nostra Assemblea.

D'altra parte mi sembra assurdo affermare che, nel caso di una concessione ampia dell'autorizzazione a procedere, ci troveremmo di fronte ad una specie di giustizia sommaria, come se ai parlamentari che sono oggetto di tale richiesta non restasse l'usbergo della tutela concessa ad ogni cittadino. Mi sorprende, dunque, che il collega Cicciomessere, con una sorta di giacobinismo, abbia agitato tale pericolo.

Concludo esortando la politica a fare ciò che le compete. Ho invece l'impressione che noi facciamo il minimo, anche se si tratta di un minimo straordinariamente positivo.

Non dobbiamo dimenticare che o la difesa dell'istituto dell'immunità — e la questione si riproporrà anche nella discusslone sulla riforma dell'articolo 68 della Costituzione — si accompagnerà ad una grande disponibilità e ad un vasto impegno nell'aprire tutte le possibilità ad una azione di accertamento senza equivoci e senza reticenza, oppure si rischierà che l'istituto venga messo in discussione e quindi travolto.

Sono queste le ragioni per cui sulla seconda proposta della Giunta voterò in senso contrario, per motivi di opportunità, per necessità di natura etica ed anche per dovere istituzionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colaianni. Ne ha facoltà.

NICOLA COLAIANNI. Signor Presidente, una dichiarazione di voto a favore della proposta della Giunta anche a nome dei colleghi Bassanini, Dalla Chiesa Curti e Senese.

Voteremo in conformità quasi tutte le conclusioni contenute nella relazione di maggioranza, nello spirito precisato dal collega Correnti che è intervenuto a nome del gruppo del PDS, dando con ciò atto innanzi tutto della buona fede culturale e dell'onestà intellettuale con cui è stato svolto il lavoro della Giunta, nonché del grosso impegno profuso da tutti i suoi componenti per far giungere con estrema ed inusitata velocità in quest'aula il frutto della loro attività.

Per quanto riguarda la relazione di maggioranza, condividiamo in particolare il punto relativo ai fatti nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione a procedere che dovessero emergere. Non vi è dubbio che, data la mobilità delle imputazioni nella fase delle indagini e la possibilità di scoprire fatti sempre nuovi, l'autorizzazione reato per reato finisce per costituire un ostacolo all'accertamento rapido e non inquinato dei fatti. Per questo motivo siamo contrari all'istituto della autorizzazione a procedere e ci schiereremo per far valere questa tesi nel dibattito sulla riforma dell'articolo 68 della Costituzione. Ma intanto questa norma esiste e non si può non applicarla in quanto costituisce, in tale parte, un aspetto del principio di legalità, sia pure per i soli parlamentari.

Condividiamo la relazione di maggioranza anche sul punto relativo al diniego di autorizzazione all'arresto. È vero che in proposito si potrebbe fare qualche precisazione tecnica; si potrebbe dire, per esempio, che l'articolo 111 delle disposizioni di attuazione (al quale ci si è richiamati), prevedendo gli

elementi di fatto su cui si basa la richiesta di autorizzazione, fa riferimento soltanto agli elementi sostanziali (quelli indicati dall'articolo 273 del codice di procedura penale, i gravi indizi di colpevolezza) e non anche alle esigenze cautelari. Queste ultime sono ontologicamente diverse dagli elementi di fatto; si tratta di cautele di carattere processuale, indicate nell'articolo 274 del codice di procedura penale. Siamo convinti che anche su questo punto le prerogative del Parlamento debbano essere difese; l'interpretazione più garantistica fornita dalla Giunta ci trova quindi consenzienti.

Non condividiamo invece il punto della relazione che riguarda le perquisizioni. In proposito, non è in questione l'articolo 68 della Costituzione: la richiesta esiste ed è motivata in base agli stessi elementi posti a fondamento della domanda di autorizzazione a procedere. Non vi è, piuttosto, da parte nostra, una sorta di adagiamento su vecchie categorie normative?

Nel vecchio codice Rocco le perquisizioni erano viste e vissute non come semplici strumenti di investigazione ma come anticipazioni di pena, violazioni di quella libertà dagli arresti che è uno dei capisaldi della civiltà moderna. L'articolo 68 è stato quindi interpretato come un *habeas corpus*, tanto più efficace quanto più esercitato atto per atto: un'autorizzazione a procedere, una per perquisire, una per arrestare. Nel nuovo codice le perquisizioni sono solo mezzi di ricerca della prova; ci sembra corretto e naturale che ad autorizzazioni a procedere per determinati reati si accompagni quella a compiere gli atti che si rivelassero necessari ad acquisire la prova. Non si tratta di una autorizzazione in bianco, come si dice nella relazione, perché essa sarebbe fondata sugli stessi elementi per i quali si è autorizzato a procedere.

Le perquisizioni sono atti «a sorpresa» e la loro efficacia è legata all'imprevedibilità nei confronti dell'interessato. Se si richiede, volta per volta, l'autorizzazione al Parlamento, dato il normale intervallo tra richiesta e concessione nonché la pubblicità di ogni richiesta, si metterebbe il perquisendo in condizione di ovviare al prossimo inconveniente. Non possiamo fare del procedimento una corsa ad ostacoli, nella quale l'eventuale prossimo ostacolo, la perquisizione, non potrà essere superato dal magistrato perché la richiesta di autorizzazione metterà in allerta l'indagato e non sortirà alcun effetto concreto. Ciò equivale ad autorizzare il magistrato a procedere senza però munirlo degli strumenti processuali necessari per la ricerca degli elementi di prova e per la salvaguardia del materiale probatorio acquisito.

Prendiamo atto che la relazione di maggioranza, attraverso la dichiarazione di improcedibilità, lascia aperta la porta a successive autorizzazioni. Ma ciò non è sufficiente, a nostro avviso, ad allontanare la fondata impressione di una autorizzazione riduttiva, non all'altezza della richiesta di trasparenza e di rimozione degli ostacoli alle indagini, che l'opinione pubblica, e non il furor di popolo, ha fatto pervenire a questa Assemblea. Con questo spirito, voteremo in conformità alle conclusioni contenute nella relazione di maggioranza, salvo che sul punto della affermata improcedibilità della richiesta di autorizzazione per le perquisizioni *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rapagnà. Ne ha facoltà.

PIO RAPAGNÀ. Poiché tutti i colleghi parlamentari sanno che ogni volta che viene citato il nome di Di Pietro io applaudo, facendo riferimento al giudice Di Pietro...

CARLO TASSI. Non è vero!

PIO RAPAGNÀ. Tassi, che cosa vuoi?

CARLO TASSI. Stamattina hanno nominato Di Pietro più di dieci volte e non hai applaudito!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, la prego di risparmiarci queste sottolineature.

PIO RAPAGNÀ. Per quanto mi riguarda, non posso che essere consequenziale nell'inviare da questi banchi tutta la mia solidarietà al giudice Di Pietro e ai suoi colleghi. Dunque, avendo stima e fiducia ed affidandomi

anche a quello che la Giunta ha acclarato, cioè che nei documenti presentati, nella richiesta di autorizzazione a procedere non vi è intento di persecuzione — come si dice in latino, *fumus persecutonis* — ritengo si debba dare ai giudici la più ampia facoltà di approfondire le indagini e di procedere.

Pertanto io voterò, a titolo personale, a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere nella forma più ampia possibile, e voterò quindi contro le proposte della Giunta che vanno in senso restrittivo. È vero che noi, signor Presidente, non possiamo entrare nel merito, però dobbiamo assolutamente dare per assodato che i giudici di Milano hanno messo il dito nella piaga; in sostanza, dobbiamo dire al paese che se qui c'è qualcuno che è stato perseguitato, non si tratta certo di quei politici che vengono oggi indagati e per i quali si chiede l'autorizzazione a procedere. Personalmente, mi sento perseguitato dal fatto di essere considerato un parlamentare che potrebbe comunque essere corrotto! Sono stati perseguitati i cittadini onesti! Ed anche il Parlamento, che oggi deve discutere di autorizzazioni a procedere, si sente perseguitato! Dobbiamo quindi reagire; personalmente reagisco nella maniera più decisa, perché siamo noi i perseguitati! Se vi è una persecuzione, è contro i politici ed i parlamentari onesti! Noi, siamo i perseguitati!

Ritengo, pertanto, che la magistratura debba procedere; a questo punto gli stessi parlamentari chiamati in causa dovrebbero rinunciare a tutti gli effetti, non soltanto a parole, all'immunità parlamentare in ogni suo aspetto.

Concordo, infine, anche con le considerazioni espresse dall'onorevole Galasso perché le ritengo fondate. Voterò quindi — ripeto — per la concessione dell'autorizzazione a procedere sulla forma più ampia possibile, nel rispetto della legge, che deve valere per tutti i cittadini e, quindi, anche per i parlamentari *(Applausi dei deputati dei gruppi dei verdi e del movimento per la democrazia: la Rete).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non avrei mai immaginato che il mio primo intervento nel corso di questa legislatura dovesse essere così amaro, legato com'è ad una vicenda che mi ha segnato profondamente.

Molti di voi mi conoscono da anni, alcuni da decenni. Possiamo aver avuto duri contrasti o combattuto comuni battaglie, ma credo che al di là dei dissensi o dell'amicizia non formale coglierete il dramma vissuto in questo mese e mezzo per fatti a cui sono completamente estraneo, ma che dal giorno in cui mi è pervenuto l'avviso di garanzia mi hanno delegittimato ed esposto alla pubblica riprovazione.

Dirò subito, come ho detto alla Giunta, che non v'è alcuna possibilità che il dottor Di Pietro, i suoi colleghi, il procuratore Borrelli nutrano nei miei confronti né preconcetti né intenti persecutori. Su ciò non ho alcun dubbio. Ma, purtroppo, quando l'informazione di garanzia si colloca nel quadro di indagini come quella in atto da parte della procura di Milano, essa invece di essere percepita dall'opinione pubblica nella sua reale valenza, cioè di atto a tutela di chi tale avviso ha ricevuto, si trasforma di fatto, nella valutazione popolare, in una condanna. L'indiscrezione, la voce non controllata, la chiamata di correo utilizzata quale espediente difensivo assumono valore assoluto nel giudizio comune.

Non entrerò nel merito dei fatti, di cui ho già esposto l'infondatezza alla Giunta. Dirò solo che la mia storia personale e politica è la storia di chi ha sempre cercato di limitare il ruolo della giustizia politica affidata al Parlamento e di garantire la separatezza dei poteri dello Stato, quella separatezza dei poteri che è garanzia del Parlamento non meno che della magistratura e che è nostro dovere garantire da indebite interferenze in ogni fase e ad ogni livello.

Un voto dell'Assemblea che negasse l'autorizzazione a procedere, come spesso è avvenuto in passato, potrebbe apparire a taluno a me favorevole. Ma la mia posizione, onorevoli colleghi, potrà essere veramente tranquilla solo quando in sede giudiziaria verranno dissipate tutte le congetture e quando la sentenza stessa del magistrato

avrà posto termine al clima di sospetto cresciuto intorno a me in queste settimane.

Per questo vi chiedo di concedere l'autorizzazione a procedere, nella certezza di vedermi restituite dai giudici la serenità e la dignità cui ho diritto *(Vivi applausi — Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tognoli. Ne ha facoltà.

CARLO TOGNOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò una telegrafica dichiarazione di voto a conferma della mia posizione favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere, ben sapendo, come più volte mi è stato fatto rilevare quando annunciai di voler rinunciare all'immunità parlamentare, che quest'ultima è prerogativa del Parlamento e non è un diritto disponibile.

Le giuste indagini per l'individuazione dei reati al fine di perseguire corrotti e corruttori, concussori e ricettatori, nel mondo politico o ai margini di esso, come sta avvenendo a Milano, signor Presidente, onorevoli colleghi, non consentono però di tacere del clima che si è creato attorno alle vicende milanesi, clima che ha favorito anche ampie strumentalizzazioni. La diffusione di stralci di verbali di interrogatorio ha già avuto conseguenze gravissime sulla dignità, prima ancora che sull'immagine, di chi è stato colpito, magari ingiustamente.

I fatti di corruzione registrati a Milano, pur nella loro gravità, anzi proprio per la loro gravità, non autorizzano che si faccia di ogni erba un fascio. E non mi riferisco ai colleghi parlamentari che, come me, sono stati coinvolti nella vicenda, ma, appunto, al fascio molto ampio di quanti sono oggetto dell'inchiesta.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di ripetere un'informazione. Il 2 maggio scorso avevo rimesso il mio mandato di ministro (anche per non creare imbarazzo al Consiglio dei ministri) al Presidente del Consiglio, ma egli mi invitò a mantenere la responsabilità materiale del dicastero, in un Governo per altro già dimissionario; nelle scorse settimane, quindi, mi sono limitato a svolgere non l'ordinaria, ma l'ordinarissima amministrazione, al fine di non bloccare l'attività, sia pur minima, del dicastero in tale periodo.

Ho dichiarato sin dall'inizio la mia estraneità ai fatti criminosi in questione. La ribadisco, pur sapendo che non è compito di quest'Assemblea, come non lo era della Giunta per le autorizzazioni a procedere, esprimere giudizi di merito. La mia fiducia nella giustizia è piena e convinta e non viene meno, assolutamente, in questa fase della mia vita, nella quale non è in gioco la cosiddetta carriera politica, bensì la dignità personale.

Ringrazio i relatori ed i colleghi che sono intervenuti con passione, affrontando anche temi legati all'immunità parlamentare, dei cui profili si discuterà presto in quest'aula. Ho apprezzato anche quegli interventi che potrei definire, se mi si passa il termine, più severi, quelli che hanno affrontato con obiettività le richieste di autorizzazione a procedere, nell'ambito di una valutazione giuridica e politica delle prerogative parlamentari, senza riferimenti personali.

Tutto questo mi induce, signor Presidente, a dichiarare il mio voto favorevole alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere *(Applausi).*

RENATO MASSARI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Massari, mi rammarico che non abbia chiesto più tempestivamente di intervenire in questa sede, ma se intende prendere la parola, data la delicatezza del caso, glielo consentirò. Ha facoltà di parlare, onorevole Massari.

RENATO MASSARI. Signor Presidente, chiedo scusa per non aver formulato la richiesta tempestivamente, ma sarò brevissimo.

La concessione dell'autorizzazione a procedere è per me una sorta di liberazione. Quindi vi ringrazio, colleghi, anche per la celerità con la quale avete svolto questo lavoro. Sono sicuro che quanto avverrà in sede di giudizio mi restituirà la serenità; ho l'animo e la coscienza tranquilli e di questo

do garanzia a tutti i colleghi che mi stanno ascoltando. Grazie comunque *(Applausi dei deputati dei gruppi del PSI e repubblicano).*

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Passiamo alla votazione delle proposte di concessione dell'autorizzazione a procedere, per le quali, trattandosi di deliberazioni riguardanti persone, si procederà a scrutinio segreto, con il sistema elettronico.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Tognoli per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 dello stesso codice (ricettazione continuata ed aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione aggravata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 540
Votanti 539
Astenuti 1
Maggioranza 270
Voti favorevoli 430
Voti contrari 109

(La Camera approva).

Passiamo alla votazione sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dei deputati Tognoli e Pillitteri per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 dello stesso codice (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 dello stesso codice (ricettazione continuata e aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

Trattandosi di ipotesi che riguardano due deputati si procederà a votazioni separate.

Indìco, quindi, la votazione segreta, mediante mediante procedimento elettronico, relativa alla posizione dell'onorevole Tognoli:

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 545
Votanti 544
Astenuti 1
Maggioranza 273
Voti favorevoli 420
Voti contrari 124

(La Camera approva).

Indìco, quindi, la votazione segreta, mediante mediante procedimento elettronico, relativa alla posizione dell'onorevole Pillitteri:

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 516
Votanti 514
Astenuti 2
Maggioranza 258
Voti favorevoli 438
Voti contrari 76

(La Camera approva).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Pillitteri per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 319, 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 317 dello stesso codice (concussione aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 317 dello stesso codice (concussione aggravata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione aggravata); per il reato di cui agli articoli 81 e 648 del codice penale (ricettazione continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 542
Votanti 539
Astenuti 3
Maggioranza 270
Voti favorevoli 457
Voti contrari 82

(La Camera approva).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Del Pennino per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 648 dello stesso codice (ricettazione aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 543
Votanti 541
Astenuti 2
Maggioranza 271

Voti favorevoli ——— 429
Voti contrari ——— 112

(La Camera approva).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Cervetti per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 546
Votanti 543
Astenuti 3
Maggioranza 272
Voti favorevoli 441
Voti contrari 102

(La Camera approva).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Massari per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 547
Votanti 545
Astenuti 2
Maggioranza 273
Voti favorevoli 450
Voti contrari 95

(La Camera approva).

Occorre ora procedere alla votazione sulla proposta della Giunta di dichiarare le autorizzazioni concesse non estensibili a fatti nuovi rispetto a quelli indicati nella richiesta di cui al documento IV, n. 6.

Trattandosi di una pronuncia di principio, vertente sulla delimitazione degli effetti che derivano dalle deliberazioni testé adottate, si procederà a scrutinio palese. Ove la proposta della Giunta fosse respinta, l'estensione a fatti nuovi dell'autorizzazione a procedere sarà da intendersi ammissibile.

GIUSEPPE TATARELLA. Chiediamo la votazione nominale, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tatarella.

Indìco pertanto la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare le autorizzazioni concesse non estensibili a fatti nuovi rispetto a quelli indicati nella richiesta di cui al documento IV, n. 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 541
Votanti 539
Astenuti 2
Maggioranza 270
Hanno votato *sì* . . . 395
Hanno votato *no* . . . 144

(La Camera approva).

Quanto alla questione relativa alle modalità di votazione sulla proposta della Giunta

di dichiarare allo stato improcedibile la richiesta di autorizzazione a compiere ove del caso, quegli atti elencati al comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale per i quali la seconda parte del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione richiede una specifica autorizzazione, sollevata stamane dall'onorevole Palermo, debbo far presente che, nel procedimento previsto dall'articolo 18 del regolamento, l'Assemblea deve pronunciarsi sulle proposte della Giunta.

Nel caso di specie, la proposta della Giunta investe una questione di principio, riguardante l'insufficienza degli estremi della richiesta formulata dall'autorità giudiziaria. Trattandosi di una richiesta da considerare unitariamente — e come tale presa in considerazione dalla Giunta —, ad avviso della Presidenza la proposta stessa non può perciò essere votata per parti separate.

Chi fosse di avviso contrario alla proposta della Giunta, esprimerà voto contrario. In caso di reiezione della proposta stessa, la Giunta dovrà riunirsi nuovamente, per formulare una proposta di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione richiesta, da sottoporre successivamente al voto dell'Assemblea.

Anche in questo caso si procederà con votazione palese, trattandosi di una pronuncia di natura procedurale senza pregiudizio del merito.

Indìco pertanto la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare — allo stato — improcedibile, nei termini precedentemente chiariti dalla Presidenza, la richiesta di autorizzazione a compiere — ove del caso — quegli atti elencati al comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, per i quali la seconda parte del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione richiede una specifica autorizzazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 542
Votanti 537
Astenuti 5
Maggioranza 269
Hanno votato *sì* 424
Hanno votato *no* 113

(La Camera approva).

È così esaurito l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio all'ordine del giorno.

Programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo 13 luglio-30 settembre 1992.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questa mattina con l'intervento del rappresentante del Governo, ha predisposto all'unanimità, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento, il seguente programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo 13 luglio-30 settembre 1992:

documento di programmazione economico-finanziaria;

disegni di legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 1992 e rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1991;

disegni di legge di conversione di decreti-legge;

disegno di legge di delega preannunziato dal Governo;

disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali;

autorizzazioni a procedere;

bilancio interno della Camera per il 1992 e conto consuntivo per il 1991;

mozione e/o legge per la istituzione della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali;

modificazioni al regolamento della Camera;

proposta di legge concernente: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» *(rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio motivato, nella X legislatura)* (3);

proposte di legge recanti: «Proroga delle norme in materia di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita per i dipendenti privati e pubblici» (75-268);

proposta di legge costituzionale: «Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta e la Sardegna» (773);

progetti di legge concernenti: «Norme per l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei consigli comunali e delle città metropolitane secondo il sistema maggioritario» (1051 ed abbinati);

progetti di legge di istituzione di Commissioni d'inchiesta;

mozioni, interpellanze, interrogazioni.

La Camera sospenderà i suoi lavori venerdì 7 agosto per riprenderli, presumibilmente, lunedì 7 settembre 1992.

Il programma diviene impegnativo, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del regolamento.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi (mi rivolgo anche ai deputati del gruppo del MSI-destra nazionale!), vi prego di non trattenervi nell'emiciclo e di consentirmi di ascoltare il collega Valensise.

Prosegua, onorevole Valensise.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, vorrei ricordare all'Assemblea che, in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo — come ella certamente ricorderà —, ho espresso il dissenso del mio gruppo relativamente all'inserimento nel programma della materia dell'obiezione di coscienza. Ho argomentato tale dissenso ricordando la mole di lavoro che attende l'Assemblea e rilevando la curiosa fretta di alcuni gruppi per un progetto di legge del genere, certamente meno importante di altri previsti dal programma e che, in luogo di quello, nel programma andrebbero inseriti.

Solo per memoria, rilevo che un provvedimento che avrebbe maggiore urgenza, rispetto all'obiezione di coscienza, è quello relativo al voto degli italiani residenti all'estero: considerato che stiamo andando verso una stagione di riforme istituzionali. Tale argomento mi sembrerebbe meritevole di attenzione e di tempestiva trattazione.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, come lei sa, ai sensi del regolamento, il programma, ancorché non fosse stato adottato all'unanimità come è invece nel caso di specie, non è modificabile da parte dell'Assemblea.

La Presidenza, comunque prende atto delle riserve da lei espresse.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 13-17 luglio 1992.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questa mattina con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato all'unanimità, ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 13-17 luglio 1992:

Lunedì 13 luglio (pomeridiana):

Interpellanze ed interrogazioni (sulla situazione nelle carceri).

Seguito della discussione sulle linee generali delle proposte di legge costituzionale Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso Alfredo ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri: «Modifiche all'articolo 68 della Costituzione concernente l'immunità parlamentare» (86 ed abbinate).

Martedì 14 (antimeridiana e ore 17) e Mercoledì 15 luglio (dalle 9 alle 11):

Seguito della discussione sulle linee generali delle proposte di legge costituzionale Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso Alfredo ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri: «Modifiche all'articolo 68 della Costituzione concernente l'immunità parlamentare» (86 ed abbinate).

Mercoledì 15 (dalle ore 11) e Giovedì 16 luglio (antimeridiana):

Seguito esame e votazione finale delle proposte di legge costituzionale nn. 86 ed abbinate (Modifica articolo 68 della Costituzione).

Deliberazioni, ai sensi dell'artlcolo 96-*bis*, comma 3, del regolamento, su disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 luglio 1992, n. 324, recante: «Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate» *(da inviare al Senato - scadenza 31 agosto)* (1179) *(qualora la Commissione ne concluda l'esame).*

Venerdì 17 luglio (antimeridiana):

Interpellanze e interrogazioni (agricoltura).

Il calendario sarà stampato e distribuito.

FILIPPO BERSELLI. Chiedo di parlare per chiedere una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, secondo il calendario che lei ha letto le votazioni sulla proposta di legge costituzionale relative alla riforma dell'immunità parlamentare inizieranno alle 11 di mercoledì 15 luglio e proseguiranno fino alla seduta antimeridiana di giovedì 16 luglio. Vorrei chiederle se, in tale ambito, la seduta di mercoledì 15 luglio possa prolungarsi in una eventuale ripresa pomeridiana.

PRESIDENTE. In sede di Conferenza dei presidenti di gruppo ciò non è stato previsto, onorevole Berselli. Una tale determinazione potrà venire assunta solo in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Per fatto personale.

ANGELO LA RUSSA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO LA RUSSA. Signor Presidente, ho preso tardiva conoscenza del *Resoconto stenografico* della seduta antimeridiana del 2 luglio scorso, in base al quale, dai relativi tabulati elettronici, risulto assente nelle votazioni nn. 7 e 8, mentre risulto presente nelle altre nove votazioni effettuate nella stessa seduta.

Il fatto è molto strano, poiché ricordo perfettamente di aver partecipato a tutte ed undici le votazioni ed il mio ricordo è suffragato anche dal tabulato, in base al quale risulto presente alle prime sei votazioni e alle successive ultime tre.

D'altra parte, la rapidità con la quale si sono susseguite le votazioni non mi poteva consentire neppure di allontanarmi per qualche istante. Chiedo allora se l'errore sia da ascrivere a me (anticipo o ritardo nell'utilizzo della tastiera) ad un cattivo funzionamento del sistema elettronico: quest'ultimo è veramente infallibile?

Chiedo che queste mie dichiarazioni restino agli atti della Camera e chiedo altresì alla Presidenza — trattandosi credo di un fatto non isolato — di studiare, se possibile, un sistema che dia ai parlamentari la possibilità di verificare con immediatezza gli eventuali errori per provvedere alle necessarie correzioni.

PRESIDENTE. Onorevole La Russa, prendo atto di questa sua precisazione, che resterà agli atti della seduta odierna.

La informo altresì che sussiste una possibile spiegazione tecnica ad un inconveniente di questa natura: nella seduta del 2 luglio, non essendo stato ancora assegnato a ciascun deputato il posto in aula, nei primi tre secondi dall'apertura delle votazioni i voti espressi non erano registrati dal sistema. Quindi, anche nel suo caso, potrebbe non essere avvenuta la registrazione del voto.

Devo peraltro, in generale, ricordare ai colleghi che, qualora nel corso di una votazione con il sistema elettronico constatino un malfunzionamento delle loro postazioni, possono segnalarlo — ed è anzi opportuno che lo facciano — immediatamente alla Presidenza, prima della chiusura della vota-

zione, per consentire gli opportuni interventi tecnici.

Sulla qualità dell'informazione resa dal servizio pubblico radiotelevisivo.

MARCO PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, vorrei farle brevissimamente presente che, anche secondo i dati incontestati — non dico incontestabili — del nostro centro di ascolto, da parte della RAI-TV il massacro di informazione e la politica assolutamente faziosa nei confronti di alcuni gruppi di questa Assemblea (e di conseguenza rispetto ai lavori di quest'ultima), se possibile, sono ancora peggiori dei momenti peggiori!

Vorrei segnalarle queste circostanze perché, nel momento in cui l'Italia si commuove — finalmente e giustamente — del fatto che alcuni ladri di denaro possano finire in galera e pagare il fio delle loro colpe, se non vogliamo essere demagogici, signor Presidente, è indubbio che i ladri di verità, di informazione, di diritti e di diritto rappresentano qualcosa di infinitamente più pernicioso e grave per il nostro paese.

Questo riguarda, signor Presidente, la stessa immagine della nostra Assemblea; un'immagine che diventa falsa, falsata e molto spesso svilita.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, le assicuro che la Presidenza terrà nel massimo conto la sua segnalazione, relativa ad una questione di certo non risolta nei rapporti con gli organi di informazione.

In proposito, ogni segnalazione alla Presidenza che possa essere ulteriormente corredata da riferimenti ad episodi specifici sarà ben accetta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 10 luglio 1992, alle 9,30:

1. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:* VIOLANTE ed altri; FINI ed altri; PAPPALARDO; BATTISTUZZI ed altri; PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri; ALFREDO GALASSO ed altri; TASSI; PAISSAN ed altri; BINETTI ed altri; BOSSI ed altri; MASTRANTUONO ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'immunità parlamentare (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055).

— *Relatori:* Carlo Casini, *per la maggioranza;* Berselli, *di minoranza.*

2. — *Interpellanza e interrogazioni.*

La seduta termina alle 13,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia alle 18.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.
Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

ELENCO N. 1 (DA PAG. 948 A PAG. 962)

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Segr	doc. IV n.6 - Tognoli	1	430	109	270	Appr.
2	Segr	doc. IV n.6 - Tognoli	1	420	124	273	Appr.
3	Segr	doc. IV n.6 - Pillitteri	2	438	76	258	Appr.
4	Segr	doc. IV n.6 - Pillitteri	3	457	82	270	Appr.
5	Segr	doc. IV n.6 - Del Pennino	2	429	112	271	Appr.
6	Segr	doc. IV n.6 - Cervetti	3	441	102	272	Appr.
7	Segr	doc. IV n.6 - Massari	2	450	95	273	Appr.
8	Nom.	doc. IV n.6 - estensione	2	395	144	270	Appr.
9	Nom.	doc. IV n.6 - nona parte	5	424	113	269	Appr.

* * *

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ABATERUSSO ERNESTO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ABBATANGELO MASSIMO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
ABBATE FABRIZIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ABBRUZZESE SALVATORE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ACCIARO GIANCARLO	V	V	V	V	V	V	V	F	C
AGOSTINACCHIO PAOLO ANTONIO M.	V	V	V	V	V	V	V	C	C
AGRUSTI MICHELANGELO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
AIMONE PRINA STEFANO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
ALAIMO GINO	V	V	V	V	V		V	F	F
ALBERTINI GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ALBERTINI RENATO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
ALESSI ALBERTO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ALIVERTI GIANFRANCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ALOISE GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ALTERIO GIOVANNI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ALTISSIMO RENATO	V	V		V	V	V	V	F	F
ALVETI GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ANDO' SALVATORE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ANGELINI GIORDANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ANGELINI PIERO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ANGHINONI UBER	V	V	V	V	V	V	V	C	C
ANGIUS GAVINO		V	V	V		V	V	F	F
ANTOCI GIOVANNI FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
APUZZO STEFANO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
ARMELLIN LINO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ARRIGHINI GIULIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
ARTIOLI ROSSELLA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ASQUINI ROBERTO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
ASTONE GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ASTORI GIANFRANCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
AZZOLINA ANGELO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
AZZOLINI LUCIANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BACCARINI ROMANO	V	V	V	A	V	V	V	F	F
BACCIARDI GIOVANNI	V	V	V	V	V	V	V	C	C
BALOCCHI ENZO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BALOCCHI MAURIZIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
BALZAMO VINCENZO	V	V	V	V	V	V	V	F	F

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BAMPO PAOLO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
BARBALACE FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BARBERA AUGUSTO ANTONIO	V	V		V	V	V	V	F	F
BARGONE ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BARUFFI LUIGI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BARZANTI NEDO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
BASSANINI FRANCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BATTAGLIA ADOLFO	V	V		V	V	V	V	F	F
BATTAGLIA AUGUSTO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BATTISTUZZI PAOLO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BEEBE TARANTELLI CAROLE JANE	V	V	V	V	V	V	V	F	C
BERGONZI PIERGIORGIO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
BERSELLI FILIPPO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
BERTEZZOLO PAOLO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
BERTOLI DANILO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BERTOTTI ELISABETTA	V	V	V	V	V	V	V	C	C
BETTIN GIANFRANCO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
BIAFORA PASQUALINO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BIANCO ENZO	V	V	V	V	V	A	V	F	F
BIANCO GERARDO	V	V	V			V	V	F	F
BIASCI MARIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BIASUTTI ANDRIANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BICOCCHI GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BINETTI VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BIONDI ALFREDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BIRICOTTI GUERRIERI ANNA MARIA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BISAGNO TOMMASO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BOATO MARCO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
BODRATO GUIDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BOGHETTA UGO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
BOGI GIORGIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BOI GIOVANNI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BOLOGNESI MARIDA	V	V	V	V	V	V	V	C	C
BONATO MAURO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
BONINO EMMA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BONSIGNORE VITO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BORDON WILLER	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BORGHEZIO MARIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BORGIA FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BORGOGLIO FELICE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BORRA GIAN CARLO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BORRI ANDREA	V	V		V	V	V	V	F	F
BORSANO GIAN MAURO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BOSSI UMBERTO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
BOTTA GIUSEPPE	V	V		V	V	V	V	F	F
BRAMBILLA GIORGIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
BREDA ROBERTA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BRUNETTI MARIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
BRUNI FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BRUNO ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BRUNO PAOLO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BUFFONI ANDREA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
BUONTEMPO TEODORO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
BUTTI ALESSIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
BUTTITTA ANTONINO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CACCIA PAOLO PIETRO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CAFARELLI FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CALDEROLI ROBERTO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
CALDORO STEFANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CALIOLAIO VALERIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CAMOIRANO ANDRIOLLO MAURA G.	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CAMPATELLI VASSILI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CANCIAN ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CAPRIA NICOLA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CAPRILI MILZIADE	V	V	V	V	V	V	V	C	F
CARADONNA GIULIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
CARCARINO ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
CARDINALE SALVATORE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CARELLI RODOLFO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CARIGLIA ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CARLI LUCA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CAROLI GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CARTA CLEMENTE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CARTA GIORGIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CASILLI COSIMO	V	V	V	V	V	V	V	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CASINI CARLO	V	V	V	V	V	V	V	A	A
CASINI PIER FERDINANDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CASTAGNETTI PIERLUIGI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CASTAGNOLA LUIGI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CASTELLANETA SERGIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
CASTELLI ROBERTO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
CASTELLOTTI DUCCIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CASULA EMIDIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CAVERI LUCIANO	V	V	V	V	V	V	V	F	A
CICERE TIBERIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CELLAI MARCO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
CELLINI GIULIANO	V	V		V	V	V	V	F	F
CERUTTI GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CERVETTI GIOVANNI	V	V	V	V	V	V	V		
CESETTI FABRIZIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CHIAVENTI MASSIMO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CIABARRI VINCENZO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CIAFFI ADRIANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CIAMPAGLIA ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CICCIOMESSERE ROBERTO	V	V		V	V	V	V	F	F
CILIBERTI FRANCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CIMMINO TANCREDI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CIONI GRAZIANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CIRINO POMICINO PAOLO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
COLAIANNI NICOLA	V	V	V	V	V	V	V	F	A
COLONI SERGIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
COLUCCI FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
COLUCCI GAETANO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
COMINO DOMENICO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
CONCA GIORGIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
CONTE CARMELO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CONTI GIULIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
CORRAO CALOGERO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CORRENTI GIOVANNI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CORSI HUBERT	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CORTESE MICHELE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
COSTA RAFFAELE	V	V		V	V	V	V	F	F

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COSTA SILVIA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
COSTANTINI LUCIANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CRAXI BETTINO						V	V	F	F
CRESCO ANGELO GAETANO	V	V							
CRIPPA CHICCO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
CRUCIANELLI FAMIANO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
CULICCHIA VINCENZINO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
CURCI FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
D'AIMMO FLORINDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
DAL CASTELLO MARIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
D'ALEMA MASSIMO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
D'ALIA SALVATORE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
DALLA CHIESA NANDO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
DALLA CHIESA CURTI MARIA S.	V	V	V	V	V	V	V	F	C
DALLA VIA ALESSANDRO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
D'AMATO CARLO	V	V	V	V	V	V	V	F	
D'ANDREAMATTEO PIERO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
D'AQUINO SAVERIO	V	V		V	V	V	V	F	F
DE BENETTI LINO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
DE CAROLIS STELIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
DEL BASSO DE CARO UMBERTO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
DEL BUE MAURO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
DELFINO TERESIO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
DEL MESE PAOLO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
DE LORENZO FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
DEL PENNINO ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V		
DE LUCA STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEMITRY GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
DE PAOLI PAOLO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
DE PASQUALE PANCRAZIO ANTONINO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
DE SIMONE ANDREA CARMINE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
DIANA LINO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
DI DONATO GIULIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
DIGLIO PASQUALE	V	V		V	V	V	V	F	F
DI LAURA FRATTURA FERNANDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
DI MAURO GIOVANNI ROBERTO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
DI PIETRO GIOVANNI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
DI PRISCO ELISABETTA	V	V	V	V	V	V	V	F	F

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOLINO GIOVANNI	V	V	V	V	V	V	V		F
D'ONOFRIO FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
DORIGO MARTINO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
DOSI FABIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
DUTTO MAURO	V	V		V	V	V	V	F	F
EVANGELISTI FABIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FACCHIANO FERDINANDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FARACE LUIGI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FARAGUTI LUCIANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FARASSINO GIPO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
FARIGU RAFFAELE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FAUSTI FRANCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
FELISSARI LINO OSVALDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FERRARI FRANCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FERRARI MARTE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FERRARI WILMO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FILIPPINI ROSA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FINCATO LAURA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FINI GIANFRANCO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FIORI PUBLIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FISCHETTI ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	C	
FLEGO ENZO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
FOLENA PIETRO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FORLEO FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FORMENTI FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
FORMENTINI MARCO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
FORMICA RINO	V	V		V	V	V	V	F	F
FORMIGONI ROBERTO	V	V	V						
FORTUNATO GIUSEPPE MARIO A.	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FOSCHI FRANCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FOTI LUIGI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FRACANZANI CARLO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FRAGASSI RICCARDO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
FRASSON MARIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FREDDA ANGELO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
FRONZA CREPAZ LUCIA	V	V	V	V	V	V	V	F	F

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FUMAGALLI CARULLI BATTISTINA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
GALANTE SEVERINO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
GALASSO ALFREDO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
GALASSO GIUSEPPE	V	V		V	V	V	V	F	F
GALBIATI DOMENICO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
GALLI GIANCARLO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
GAMBALE GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
GARESIO BEPPE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
GASPARI REMO	V	V		V	V	V	V	F	F
GASPARRI MAURIZIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
GELPI LUCIANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
GHEZZI GIORGIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
GIANNOTTI VASCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
GIOVANARDI CARLO AMEDEO	V	V	V	V	V	V	V	F	
GIRALDI MAURIZIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
GITTI TARCISIO				V	V	V	V	F	F
GIULIARI FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
GORACCI ORFEO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
GORGONI GAETANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
GOTTARDO SETTIMO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
GRASSI ALDA	V	V	V	V	V	V	V	C	C
GRASSI ENNIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
GRILLO SALVATORE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
GRIPPO UGO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
GUALCO GIACOMO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
GUIDI GALILEO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
IANNUZZI FRANCESCO PAOLO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
IMPEGNO BERARDINO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
IMPOSIMATO FERDINANDO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
INGRAO CHIARA	V	V	V	V	V	V	V	C	
INNOCENTI RENZO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
INTINI UGO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
IODICE ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
IOSSA FELICE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
IOTTI LEONILDE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
JANNELLI EUGENIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LABRIOLA SILVANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LA GANGA GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LA GLORIA ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LA MALFA GIORGIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LAMORTE PASQUALE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LANDI BRUNO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LA PENNA GIROLAMO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LARIZZA ROCCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LA RUSSA ANGELO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA	V	V	V	V	V	V	V	C	C
LATRONICO FEDE	V	V	V	V	V	V	V	C	C
LATTANZIO VITO	V	V	V	V	V	V	V		
LATTERI FERDINANDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LAURICELLA ANGELO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LAURICELLA SALVATORE	V	V		V	V	V	V	F	
LAZZATI MARCELLO LUIGI	V	V	V	V	V	V	V	C	C
LECCESE VITO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
LEGA SILVIO	V	V	V	V	V	V	V		
LEMOCI CLAUDIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LENTO FEDERICO GUGLIELMO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
LEONI ORSENIGO LUCA	V	V	V	V	V	V	V	C	C
LETTIERI MARIO	V	V	V	V	V	V	V		F
LIA ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LOIERO AGAZIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LOMBARDO ANTONINO	V	V	V	V	V	V	V		F
LONGO FRANCO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LOCARELLI LUIGI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LUCCHESI GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
LUSETTI RENZO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MACCHERONI GIACOMO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MACERATINI GIULIO	V	V	V		V		V	C	C
MAGISTRONI SILVIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
MAGNABOSCO ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
MAGRI ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
MAGRI LUCIO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
MAIRA RUDI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MALVESTIO PIERGIOVANNI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MAMMI' OSCAR	V	V	V	V	V	V	V	F	F

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MANCA ENRICO	V	V		V	V	V	V	F	F
MANCINA CLAUDIA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MANCINI GIANMARCO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
MANCINI VINCENZO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MANFREDI MANFREDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MANISCO LUCIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
MANNINO CALOGERO					V	V	V	F	F
MANTI LEONE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MANTOVANI RAMON	V	V	V	V	V	V	V	C	F
MANTOVANI SILVIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MARCUCCI ANDREA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MARENCO FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
MARGUTTI FERDINANDO	V	V		V	V	V	V	F	F
MARIANETTI AGOSTINO			V	V	V	V	V	F	F
MARINI FRANCO			V	V	V	V	V	F	F
MARINO LUIGI	V	V	V	V	V	V	V	C	A
MARONI ROBERTO ERNESTO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
MARRI GERMANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MARTINAT UGO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
MARTUCCI ALFONSO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MARZO BIAGIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MASINI NADIA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MASSANO MASSIMO	V	V	V						
MASSARI RENATO	V	V	V	V	V	V	V	A	F
MASTELLA MARIO CLEMENTE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MASTRANTUONO RAFFAELE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MASTRANZO PIETRO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MATARRESE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MATTARELLA SERGIO			V	V	V	V	V	F	F
MATTEJA BRUNO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
MATTEOLI ALTERO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
MATULLI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZETTO MARIELLA	V	V	V	V	V	V	V	C	C
MAZZOLA ANGELO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MAZZUCONI DANIELA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MELELEO SALVATORE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MELILLA GIANNI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MELILLO SAVINO	V	V	V	V	V	V	V	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MENSORIO CARMINE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MENSURATI ELIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MEO ZILIO GIOVANNI	V	V	V	V	V	V	V	C	C
METRI CORRADO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
MICHELINI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MICHIELON MAURO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
MISASI RICCARDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MITA PIETRO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
MODIGLIANI ENRICO	V	V	V		V	V	V	F	F
MOIOLI VIGANO' MARIOLINA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MOMBELLI LUIGI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MONELLO PAOLO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MONTECCHI ELENA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MORGANDO GIANFRANCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MORI GABRIELE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MORONI SERGIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MUNDO ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MUSSI FABIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
MUSSOLINI ALESSANDRA	V	V	V	V	V	V	V	C	C
MUZIO ANGELO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
NANIA DOMENICO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
NAPOLI VITO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
NARDONE CARMINE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
NENCINI RICCARDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
NENNA D'ANTONIO ANNA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
NICOLINI RENATO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
NICOLOSI RINO	V	V		V	V	V	V	F	F
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
NONNE GIOVANNI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
NOVELLI DIEGO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
NUCARA FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
NUCCI MAURO ANNA MARIA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
NUCCIO GASPARE	V	V	V	V	V	V	V	C	C
OCCHIPINTI GIANFRANCO MARIA E.	V	V	V	V	V	V	V	F	F
OLIVERIO GERARDO MARIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
OLIVO ROSARIO	V	V	V	V	V	V	A	F	F
ORGIANA BENITO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ORLANDO LEOLUCA		V	V	V	V	V	V	C	C

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
OSTINELLI GABRIELE	V	V	V	V	V	V	V	C	C
PACIULLO GIOVANNI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PADOVAN FABIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
PAGANO SANTINO FORTUNATO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PAGGINI ROBERTO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PAISSAN MAURO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
PALADINI MAURIZIO					V	V	V	F	F
PALERMO CARLO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
PAPPALARDO ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
PARIGI GASTONE	V	V	V	V	V	V	V	C	C
PARLATO ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
PASETTO NICOLA	V	V							
PASSIGLI STEFANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PATARINO CARMINE	V	V	V	V	V	V	V	C	C
PATRIA RENZO		V	V	V	V	V	V	F	F
PATUELLI ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PECORARO SCANIO ALFONSO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
PELLICANI GIOVANNI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PELLICANO' GEROLAMO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PERABONI CORRADO ARTURO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
PERANI MARIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PERINEI FABIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PERRONE ENZO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PETRINI PIERLUIGI	V	V	V	V	V	V	V	C	C
PETROCELLI EDILIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PETROCCIOLI CLAUDIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PIERMARTINI GABRIELE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PIERONI MAURIZIO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
PINZA ROBERTO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PIOLI CLAUDIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
PIREDDA MATTEO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PIRO FRANCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PISCITELLO RINO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
PISICCHIO GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PIVETTI IRENE MARIA G.	V	V	V	V	V	V	V	C	C
PIZZINATO ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
POGGIOLINI DANILO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
POLI BORTONE ADRIANA	V	V	V	V	V	V	V	C	C

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
POLIZIO FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
POLLASTRINI MODIANO BARBARA M.								F	F
POLLI MAURO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
POLLICHINO SALVATORE	V	V	V	V	V	V	V	C	C
POTI' DAMIANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PRANDINI GIOVANNI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PRATESI FULCO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
PREVOSTO NELLINO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PRINCIPE SANDRO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
PROVERA FIORELLO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
PUJIA CARMELO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
RANDAZZO BRUNO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
RAPAGNA' PIO	V	V	V	V		V	V	C	C
RATTO REMO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
RAVAGLIA GIANNI	V	V		V	V	V	V	F	F
RAVAGLIOLI MARCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
REBECCHI ALDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
RECCHIA VINCENZO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
REICHLIN ALFREDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
REINA GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
RENZULLI ALDO GABRIELE	V	V		V	V	V	V	F	F
RICCIUTI ROMEO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
RIGGIO VITO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
RIGO MARIO	V	V	V	V	V	V	V	C	A
RINALDI ALFONSINA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
RINALDI LUIGI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
RIVERA GIOVANNI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
RIZZI AUGUSTO	V	V		V	V	V	V	F	F
ROCCHETTA FRANCO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
RODOTA' STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROJCH ANGELINO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ROMANO DOMENICO	V	V		V	V	V	V		F
ROMEO PAOLO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ROMITA PIERLUIGI	V	V		V	V	V	V	F	F
RONCHI EDOARDO								C	F
RONZANI GIANNI WILMER	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ROSINI GIACOMO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ROSITANI GUGLIELMO		V	V	V	V	V	V	C	C

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROSSI ALBERTO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ROSSI LUIGI	V	V	V	V	V	V	V	C	C
ROSSI ORESTE	V	V	V	V	V	V	V	C	C
ROTIROTI RAFFAELE	V	V			V	V	V	F	F
ROZZA GIUNTELLA LAURA	V	V	V	V	V	V	V	C	C
RUBERTI ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
RUSSO RAFFAELE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
RUSSO SPENA GIOVANNI	V	V	V	V	V	V	V	C	F
RUTELLI FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
SACCONI MAURIZIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SALERNO GABRIELE				V	V	V	V	F	F
SALVADORI MASSIMO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SANESE NICOLAMARIA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SANGALLI CARLO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SANGIORGIO MARIA LUISA	V	V		V	V	V	V	F	F
SANGUINETI MAURO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SANNA ANNA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SANTOMASTASO GIUSEPPE	V	V	V	V		V	V	F	F
SANTORO ITALICO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SANTUZ GIORGIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SANZA ANGELO MARIA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SAPIENZA ORAZIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SARETTA GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SARRITZU GIANNI	V	V	V	V	V	V	V	C	F
SARTORI MARCO FABIO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
SARTORI LANCIOTTI MARIA A.	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SARTORIS RICCARDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SAVINO NICOLA	A	A	A	A	A	A	A	F	F
SAVIO GASTONE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SBARBATI CARLETTI LUCIANA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SBARDELLA VITTORIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SCALIA MASSIMO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
SCARFAGNA ROMANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SCARLATO GUGLIELMO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SEGNI MARIOTTO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SENESE SALVATORE	V	V	V	V	V	V	V	F	C
SERAFINI ANNA MARIA	V	V	V	V	V	V	V	F	F

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SERRA GIANNA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SERRA GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SERVELLO FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
SESTERO GIANOTTI MARIA GRAZIA	V	V	V	V	V	V	V	C	C
SGARBI VITTORIO									F
SIGNORILE CLAUDIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SILVESTRI GIULIANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SITRA GIANCARLO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SODDU PIETRO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SOLAROLI BRUNO	V	V	V	V	V	V	V	F	
SOLLAZZO ANGELINO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SORICE VINCENZO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SORIERO GIUSEPPE CARMINE	V	V	V	V	V	V		F	C
SOSPIRI NINO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
SPERANZA FRANCESCO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
STANISCIA ANGELO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
STERPA EGIDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
STORNELLO SALVATORE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
STRADA RENATO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
SUSI DOMENICO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
TABACCI BRUNO	V	V		V		V	V	F	F
TANCREDI ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
TARABINI EUGENIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
TARADASH MARCO	V	V	V	V	V		V	F	F
TASSI CARLO	V	V		V	V	V	V	C	C
TASSONE MARIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
TATARELLA GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	C	C
TATTARINI FLAVIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
TEALDI GIOVANNA MARIA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
TEMPESTINI FRANCESCO	V	V		V	V	V	V	F	
TERZI SILVESTRO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
TESTA ANTONIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
TESTA ENRICO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
TIRABOSCHI ANGELO	V	V		V	V	V	V	F	F
TISCAR RAFFAELE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
TOGNOLI CARLO	V	V	A	A	A	A			
TORCHIO GIUSEPPE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
TORTORELLA ALDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TRABACCHINI QUARTO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
TRANTINO VINCENZO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
TRAPPOLI FRANCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
TREMAGLIA MIRKO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
TRIPODI GIROLAMO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
TRUPIA ABATE LALLA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
TUFFI PAOLO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
TURCI LANFRANCO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
TURCO LIVIA	V	V	V	V	V	V	V	F	F
TURRONI SAURO	V	V	V	V	V	V	V	C	F
URSO SALVATORE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
VAIRO GAETANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
VALENSISE RAFFAELE	V	V	V	V	V	V	V	C	C
VARRIALE SALVATORE									F
VELTRONI VALTER	V	V	V	V	V	V	V	F	F
VENDOLA NICHI	V	V	V	V	V	V	V		F
VIGNERI ADRIANA									F
VIOLANTE LUCIANO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
VISCARDI MICHELE		V	V	V	V	V	V	F	F
VISENTIN ROBERTO	V	V	V	V	V	V	V	C	C
VITI VINCENZO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
VITO ALFREDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
VITO ELIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
VOZZA SALVATORE	V	V	V	V	V	V	V	F	F
WIDMANN HANS	V	V	V	V	V	V	V	C	C
ZAGATTI ALFREDO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ZAMBON BRUNO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ZAMPIERI AMEDEO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ZANFERRARI AMBROSO GABRIELLA	V	V		V	V	V	V	F	F
ZANONE VALERIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ZARRO GIOVANNI	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ZAVETTIERI SAVERIO	V	V	V	V	V	V	V	F	F
ZOPPI PIETRO	V	V	V	V	V	V	V	F	F

* * *

abete grafica s.p.a. - Via Prenestina, 683 - 00155 Roma